



## CIRCOLARE INFORMATIVA 16/03

Milano, 13 giugno 2003

(Inoltro tramite servizio [e-f@ct](mailto:e-f@ct))

**OGGETTO:** Vi trasmettiamo la bozza, elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dello schema di attuazione della delega relativo all'art. 4 - Imposta sul reddito delle società.

Come specificato nel documento di presentazione a firma del Ministro Tremonti, si tratta di una *“bozza aperta ad una discussione che si pensa sarà intensa e positiva, tra operatori, professionisti, categorie, istituzioni, università.”*

Con l'obiettivo di monitorare le modifiche che possono interessare l'operatività del settore factoring ed eventualmente di fornire un contributo associativo alla discussione, Vi preghiamo di segnalarci le vostre osservazioni e commenti entro mercoledì 25 giugno.

La documentazione allegata e ulteriore materiale in argomento sono disponibili sul sito del Ministero, al seguente indirizzo [www.finanze.gov.it/index.htm](http://www.finanze.gov.it/index.htm).

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

### DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
AOSTA FACTOR	DOTT. MORELLI
BANCA CARIGE	DOTT. MATTEINI
BANCA IFIS	DOTT. STACCIONE
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	SERVIZIO AFFARI GENERALI
COFIRI	DOTT. RATTI
CREDEMFACOR	DIREZIONE GENERALE
EMIL-RO FACTOR	DOTT. LICCIARDELLO
ENEL FACTOR	DOTT. MORELLI
FABER FACTOR	DOTT. LOPENA
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE
FACTORIT	DOTT. DE MARTINI
FARMAFACTORING	DIREZIONE GENERALE
FERCREDIT	DOTT.SSA BOGINI
FIDIS	RAG. BORGIALLO
FIN-ECO FACTORING	DIREZIONE GENERALE
GALLO & C.	RAG. RIVA
GE CAPITAL FINANCE	ING. PINTO
GENERALFINANCE	DIREZIONE GENERALE
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	DOTT. LANZA
IFITALIA	DIREZIONE GENERALE
ITALEASE FINANCE	DOTT. REDAELLI
LEASINGROMA	DOTT. MESSINA
MEDIOFACTORING	DOTT.SSA MALANCA
MPS LEASING & FACTORING	DOTT. ATTANASIO
RIESFACTORING	DOTT. FOLZINI
SAN PAOLO IMI	SIG. RONCORONI
SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE
SG FACTORING	SIG.RA MAZZINI
UNICREDIT FACTORING	DOTT. MONCADA
VENETA FACTORING	DIREZIONE GENERALE

---

#### Presidenza e Segreteria:

Via Cerva, 9 - 20122 Milano

Telefono: 0276020127 - Telefax: 0276020159

E-Mail: [assifact@assifact.it](mailto:assifact@assifact.it)

#### Sede Legale:

Via della Posta, 3 - 20123 Milano

Codice Fiscale 97067880159

Partita I.V.A. 10316950152

## **Riforma fiscale – Il Ministro presenta lo schema d’attuazione dell’Imposta sul reddito delle società**

*di Giulio Tremonti*

- “1. Il disegno di ‘Legge delega per la riforma del sistema fiscale statale’ è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 dicembre 2001, presentato al Parlamento il 28 dicembre 2001, approvato il 26 marzo 2003. La relativa legge delega (n. 80/2003) è stata promulgata il 7 aprile 2003 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2003.
- “2. L’art. 11, primo comma, della legge delega dispone che: ‘Gli schemi dei decreti legislativi... sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario...’.
- “3. Il testo che segue è un primo schema di attuazione della delega relativo all’art. 4 (‘Imposta sul reddito delle società’).
- “4. La tradizione finora seguita è stata nel senso di costituire apposite commissioni tecniche incaricate di elaborare bozze di testi legislativi, da trasmettere poi al Parlamento. Questa tradizione sarà seguita. Ma senza escludere percorsi alternativi. In specie, l’articolata e differenziata struttura del nostro sistema produttivo, la vasta diffusione nel nostro paese delle competenze tecniche relative alla fiscalità d’impresa, la tempistica, sono tutte queste ragioni che, per la delega ‘art. 4’, hanno spinto verso un’ipotesi alternativa: l’immissione di un testo base direttamente sulla ‘rete’.
- “5. In questi termini, il testo che segue:
  - elaborato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  - e preliminare alla presentazione al Parlamento, ex art. 11, primo comma, citato;
  - viene caricato sui siti del MEF [www.tesoro.it](http://www.tesoro.it) e [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e qui presentato come un ‘open draft’. Come una bozza aperta ad una discussione che si pensa sarà intensa e positiva, tra operatori, professionisti, categorie, istituzioni, università.

- “6. Tutti i soggetti interessati al dibattito sono invitati a partecipare. L’obiettivo è in specie quello:
- di acquisire la gamma più ampia possibile di materiali rilevanti;
  - di sintetizzarli in un testo che si programma di presentare al Parlamento entro settembre;
- in vista dell’entrata in vigore del nuovo testo della riforma, dal 1° gennaio 2004.
- “7. In particolare, il testo che segue schematizza l’architettura istituzionale dell’imposta sul reddito delle società, con l’obiettivo di allineare la fiscalità d’impresa italiana al migliore ‘standard’ europeo. Si mira in specie ad un modello fiscale quanto più possibile neutrale e razionale, attrattivo e competitivo. La riduzione al 33% dell’aliquota IRPEG e l’abbattimento progressivo dell’IRAP saranno, per quanto possibile, connessi, coerenti e conseguenti.
- “8. Dopo il primo modulo di riforma IRPEF, questo è un ulteriore avanzamento, nella strategia della riforma fiscale. Altri seguiranno, nel corso della legislatura: dalle imposte dirette alle imposte indirette, fino alla chiusura, con un unico ‘codice’ fiscale.
- “9. Buon lavoro e grazie”.

*Giulio Tremonti*

<b>TESTO PROPOSTO BOZZA</b>	<b>T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. n. 917/1986</b>
---------------------------------	--

<b>INDICE</b>	
TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO	TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISCHE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE I PERSONE FISICHE	
Art. 1 (Presupposto dell'imposta)	Art. 1 (Presupposto dell'imposta)
Art. 2 (Soggetti passivi)	Art. 2 (Soggetti passivi)
Art. 3 (Residenza delle persone fisiche)	
Art. 4 (Base imponibile)	Art. 3 (Base imponibile)
Art. 5 (Coniugi e figli minori)	Art. 4 (Coniugi e figli minori)
Art. 6 (Redditi prodotti in forma associata)	Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata)
Art. 7 (Classificazione dei redditi)	Art. 6 (Classificazione dei redditi)
Art. 8 (Periodo di imposta)	Art. 7 (Periodo di imposta)
Art. 9 (Determinazione del reddito complessivo)	Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo)
Art. 10 (Determinazione dei redditi e delle perdite)	Art. 9 (Determinazione dei redditi e delle perdite)
Art. 11 (Oneri deducibili)	Art. 10 (Oneri deducibili)
Art. 11-bis (Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione)	Art. 10-bis (Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione)
Art. 12 (Determinazione dell'imposta)	Art. 11 (Determinazione dell'imposta)
Art. 13 (Detrazioni per carichi di famiglia)	Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia)
Art. 14 (Altre detrazioni)	Art. 13 (Altre detrazioni)
Art. 15 (Detrazioni per oneri)	Art. 13-bis (Detrazioni per oneri)
Art. 16 (Detrazioni per canoni di locazione)	Art. 13-ter (Detrazioni per canoni di locazione)
Art. 17 (Tassazione separata)	Art. 16 (Tassazione separata)
Art. 18 (Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera)	Art. 16-bis (Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera)
Art. 19 (Indennità di fine rapporto)	Art. 17 (Indennità di fine rapporto)

<b>TESTO PROPOSTO BOZZA</b>	<b>T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. n. 917/1986</b>
Art. 20 (Prestazioni pensionistiche)	Art. 17-bis
Art. 21 (Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente)	Art. 18 (Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente)
Art. 22 (Scomputo degli acconti)	Art. 19 (Scomputo degli acconti)
Art. 23 (Applicazione dell'imposta ai non residenti)	Art. 20 (Applicazione dell'imposta ai non residenti)
Art. 24 (Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti)	Art. 21 (Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti)
<b>SEZIONE II ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI</b>	
Art. 25 (Residenza degli enti non commerciali)	
Art. 26 (Reddito complessivo)	Art. 108 (Reddito complessivo)
Art. 27 (Determinazione dei redditi)	Art. 109 (Determinazione dei redditi)
Art. 28 (Regime forfetario degli enti non commerciali)	Art. 109-bis (Regime forfetario degli enti non commerciali)
Art. 29 (Oneri deducibili)	Art. 110 (Oneri deducibili)
Art. 30 (Detrazioni d'imposta per oneri)	Art. 110-bis (Detrazioni d'imposta per oneri)
Art. 31 (Enti di tipo associativo)	Art. 111 (Enti di tipo associativo)
Art. 32 (Perdita della qualifica di ente non commerciale)	Art. 111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale)
Art. 33 (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)	Art. 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
<b>SEZIONE III ENTI NON COMMERCIALI NON RESIDENTI</b>	
Art. 34 (Reddito complessivo)	Art. 112 (Reddito complessivo)
Art. 35 (Determinazione del reddito complessivo)	Art. 114 (Enti non commerciali)
<b>CAPO II REDDITI FONDIARI</b>	
Art. 36 (Redditi fondiari)	Art. 22 (Redditi fondiari)
Art. 37 (Imputazione dei redditi fondiari)	Art. 23 (Imputazione dei redditi fondiari)
Art. 38 (Reddito dominicale dei terreni)	Art. 24 (Reddito dominicale dei terreni)
Art. 39 (Determinazione del reddito dominicale)	Art. 25 (Determinazione del reddito dominicale)
Art. 40 (Variazioni del reddito dominicale)	Art. 26 (Variazioni del reddito dominicale)
Art. 41 (Denuncia e decorrenza delle variazioni)	Art. 27 (Denuncia e decorrenza delle variazioni)

<b>TESTO PROPOSTO BOZZA</b>	<b>T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. n. 917/1986</b>
Art. 42 (Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali)	Art. 28 (Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali)
Art. 43 (Reddito agrario)	Art. 29 (Reddito agrario)
Art. 44 (Imputazione del reddito agrario)	Art. 30 (Imputazione del reddito agrario)
Art. 45 (Determinazione del reddito agrario)	Art. 31 (Determinazione del reddito agrario)
Art. 46 (Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali)	Art. 32 (Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali)
Art. 47 (Reddito dei fabbricati)	Art. 33 (Reddito dei fabbricati)
Art. 48 (Determinazione del reddito dei fabbricati)	Art. 34 (Determinazione del reddito dei fabbricati)
Art. 49 (Variazioni del reddito dei fabbricati)	Art. 35 (Variazioni del reddito dei fabbricati)
Art. 50 (Decorrenza delle variazioni)	Art. 36 (Decorrenza delle variazioni)
Art. 51 (Fabbricati di nuova costruzione)	Art. 37 (Fabbricati di nuova costruzione)
Art. 52 ( Unità immobiliari non locate)	Art. 38 ( Unità immobiliari non locate)
Art. 53 (Costruzioni rurali)	Art. 39 (Costruzioni rurali)
Art. 54 (Immobili non produttivi di reddito fondiario)	Art. 40 (Immobili non produttivi di reddito fondiario)
<b>CAPO III REDDITI DI CAPITALE</b>	
Art. 55 (Redditi di capitale)	Art. 41 (Redditi di capitale)
Art. 56 (Determinazione del reddito di capitale)	Art. 42 (Determinazione del reddito di capitale)
Art. 57 (Versamenti dei soci)	Art. 43 (Versamenti dei soci)
Art. 58 (Utili da partecipazione in società ed enti)	Art. 44 (Utili da partecipazione in società ed enti)
Art. 59 (Redditi imponibili ad altro titolo)	Art. 45 (Redditi imponibili ad altro titolo)
<b>CAPO IV REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE</b>	
Art. 60 (Redditi di lavoro dipendente)	Art. 46 (Redditi di lavoro dipendente)
Art. 61 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)	Art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)
Art. 62 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente)	Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente)
Art. 63 (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)	Art. 48-bis (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)

<b>TESTO PROPOSTO BOZZA</b>	<b>T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. n. 917/1986</b>
<b>CAPO V REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	
Art. 64 (Redditi di lavoro autonomo)	Art. 49 (Redditi di lavoro autonomo)
Art. 65 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo)	Art. 50 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo)
<b>CAPO VI REDDITI DI IMPRESA</b>	
Art. 66 (Redditi di impresa)	Art. 51 (Redditi di impresa)
Art. 67 (Determinazione del reddito di impresa)	Art. 52 (Determinazione del reddito di impresa)
Art. 68 (Plusvalenze)	
Art. 69 (Sopravvenienze attive)	
Art. 70 (Dividendi)	
Art. 71 (Prorata patrimoniale)	
Art. 72 (Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese)	
Art. 73 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa)	
Art. 74 (Beni relativi all'impresa)	Art. 77 (Beni relativi all'impresa)
Art. 75 (Imprese minori)	Art. 79 (Imprese minori)
<b>CAPO VII REDDITI DIVERSI</b>	
Art. 76 (Redditi diversi)	Art. 81 (Redditi diversi)
Art. 77 (Plusvalenze)	Art. 82 (Plusvalenze)
Art. 78 (Premi, vincite e indennità)	Art. 83 (Premi, vincite e indennità)
Art. 79 (Redditi di natura fondiaria)	Art. 84 (Redditi di natura fondiaria)
Art. 80 (Altri redditi)	Art. 85 (Altri redditi)
Le modifiche al regime fiscale dei dividendi hanno richiesto la modifica dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973	
<b>TITOLO II IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'</b>	
<b>CAPO I SOGGETTI PASSIVI E DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
Art. 81 (Presupposto dell'imposta)	Art. 86 (Presupposto dell'imposta)

<b>TESTO PROPOSTO BOZZA</b>	<b>T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. n. 917/1986</b>
Art. 82 (Soggetti passivi)	Art. 87 (Soggetti passivi)
Art. 83 (Opzione per la trasparenza fiscale delle società di capitali)	
Art. 84 (Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria)	
Art. 85 (Base imponibile)	Art. 89 (Base imponibile)
Art. 86 (Periodo d'imposta)	Art. 90 (Periodo d'imposta)
Art. 87 (Aliquota dell'imposta)	Art. 91 (Aliquota dell'imposta)
Art. 88 (Detrazione di imposta per oneri)	Art. 91-bis (Detrazione di imposta per oneri)
Art. 89 (Scomputo degli acconti)	Art. 93 (Scomputo degli acconti)
Art. 90 (Ripporto o rimborso delle eccedenze)	Art. 94 (Ripporto o rimborso delle eccedenze)
<b>CAPO II DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI COMMERCIALI RESIDENTI</b>	
<b>SEZIONE I DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLA SINGOLA ENTITA' LEGALE</b>	
Art. 91 (Reddito complessivo)	Art. 95 (Reddito complessivo)
Art. 92 (Versamenti dei soci)	Art. 97 (Sopraprezzi di emissione e interessi di conguaglio)
Art. 93 (Annullamento di azioni proprie)	Art. 99 (Annullamento di azioni proprie)
Art. 94 (Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali)	Art. 100 (Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali)
Art. 95 (Ripporto delle perdite)	Art. 102 (Ripporto delle perdite)
Art. 96 (Determinazione del reddito complessivo)	Art. 52 (Determinazione del reddito di impresa)
Art. 97 (Ricavi)	Art. 53 (Ricavi)
Art. 98 (Plusvalenze patrimoniali)	Art. 54 (Plusvalenze patrimoniali)
Art. 99 (Plusvalenze patrimoniali esenti)	
Art. 100 (Sopravvenienze attive)	Art. 55 (Sopravvenienze attive)
Art. 101 (Dividendi ed interessi)	Art. 56 (Dividendi ed interessi)
Art. 102 (Proventi immobiliari)	Art. 57 (Proventi immobiliari)

<b>TESTO PROPOSTO BOZZA</b>	<b>T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. n. 917/1986</b>
Art. 103 (Proventi non computabili nella determinazione del reddito)	Art. 58 (Proventi non computabili nella determinazione del reddito)
Art. 104 (Variazioni delle rimanenze)	Art. 59 (Variazioni delle rimanenze)
Art. 105 (Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale)	Art. 60 (Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale)
Art. 106 (Valutazione dei titoli)	Art. 61 (Valutazione dei titoli)
Art. 107 (Spese per prestazioni di lavoro)	Art. 62 (Spese per prestazioni di lavoro)
Art. 108 (Interessi passivi)	Art. 63 (Interessi passivi)
Art. 109 (Pro rata patrimoniale)	
Art. 110 (Contrasto all' utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese)	
Art.111 (Oneri fiscali e contributivi)	Art.64 (Oneri fiscali e contributivi)
Art. 112 (Oneri di utilità sociale)	Art. 65 (Oneri di utilità sociale)
Art. 113 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite)	Art. 66 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite)
Art. 114 (Ammortamento dei beni materiali)	Art. 67 (Ammortamento dei beni materiali)
Art. 115 (Ammortamento dei beni immateriali)	Art. 68 (Ammortamento dei beni immateriali)
Art. 116 (Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili)	Art. 69 (Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili)
Art. 117 (Accantonamenti di quiescenza e previdenza)	Art. 70 (Accantonamenti di quiescenza e previdenza)
Art. 118 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti)	Art. 71 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti)
Art. 119 (Accantonamenti per rischi di cambio)	Art. 72 (Accantonamenti per rischi di cambio)
Art. 120 (Altri accantonamenti)	Art. 73 (Altri accantonamenti)
Art. 121 (Spese relative a più esercizi)	Art. 74 (Spese relative a più esercizi)
Art. 122 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa)	Art. 75 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa)
Art. 123 (Norme generali sulle valutazioni)	Art. 76 (Norme generali sulle valutazioni)
Art. 124 (Imprese di assicurazione)	Art. 103 (Imprese di assicurazione)
Art. 125 (Operazioni fuori bilancio)	Art. 103-bis (Enti creditizi e finanziari)
Art. 126 (Operazioni di ristrutturazione del debito)	

<b>TESTO PROPOSTO BOZZA</b>	<b>T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. n. 917/1986</b>
Art. 127 (Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi)	Art. 104 (Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi)
Art. 128 (Imprese di allevamento)	Art. 78 (Imprese di allevamento)
<b>SEZIONE II DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER ALCUNE IMPRESE MARITTIME</b>	
Art. 129 (Ambito soggettivo ed oggettivo)	
Art. 130 (Determinazione del reddito imponibile)	
Art. 131 (Limiti dall'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia)	
Art. 132 (Plusvalenze e minusvalenze)	
Art. 133 (Obblighi contabili)	
Art. 134 (Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione)	
Art. 135 (Norme di attuazione)	
<b>SEZIONE III CONSOLIDATO NAZIONALE</b>	
Art. 136 (Soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese residenti)	
Art. 137 (Effetti dell'esercizio dell'opzione)	
Art. 138 (Condizioni per l'efficacia dell'opzione)	
Art. 139 (Definizione del requisito di controllo)	
Art. 140 (Obblighi delle società controllate)	
Art. 141 (Obblighi della società o ente controllante e rettifiche di consolidamento)	
Art. 142 (Utilizzo delle norme sovvenzionali)	
Art. 143 (Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo)	
Art. 144 (Interruzione della tassazione di gruppo prime del compimento del periodo triennale)	
Art. 145 (Mancato rinnovo dell'opzione)	
Art. 146 (Limiti all'efficacia e all'esercizio dell'opzione)	

<b>TESTO PROPOSTO BOZZA</b>	<b>T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. n. 917/1986</b>
Art. 147 (Responsabilità )	
Art. 148 (Norma transitoria)	
Art. 149 (Norme di attuazione)	
<b>SEZIONE IV CONSOLIDATO MONDIALE</b>	
Art. 150 (Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti)	
Art. 151 (Effetti dell'esercizio dell'opzione)	
Art. 152 (Condizioni per l'efficacia dell'opzione)	
Art. 153 (Definizione del requisito di controllo)	
Art. 154 (Obblighi della società o ente controllante e rettifiche di consolidamento)	
Art. 155 (Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo)	
Art. 156 (Determinazione dell'imposta dovuta)	
Art. 157 (Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo di validità dell'opzione)	
Art. 158 (Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o più controllate non residenti)	
Art. 159 (Mancato rinnovo dell'opzione)	
Art. 160 (Coordinamento con l'articolo 170)	
Art. 161 (Norma transitoria)	
Art. 162 (Norme di attuazione)	
<b>CAPO III SOCIETA' ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI</b>	
Art. 163 (Reddito complessivo)	Art. 112 (Reddito complessivo)
Art. 164 (Determinazione del reddito complessivo)	Art. 113 (Società ed enti commerciali)
Art. 165 (Stabile organizzazione)	
<b>TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI</b>	

<b>TESTO PROPOSTO BOZZA</b>	<b>T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. n. 917/1986</b>
Art. 166 (Divieto della doppia imposizione)	Art. 127 (Divieto della doppia imposizione)
Art. 167 (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni)	Art. 121-bis (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni)
<b>CAPO I DISPOSIZIONI RELATIVE AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO ED AI RAPPORTI INTERNAZIONALI</b>	
Art. 168 (Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)	Art. 15 (Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)
Art. 169 (Trasferimento all'estero della residenza o della sede)	Art. 20-bis (Trasferimento di sede all'estero)
Art. 170 (Disposizioni in materia di imprese estere controllate)	Art. 127-bis (Disposizioni in materia di imprese estere partecipate)
Art. 171 (Disposizioni in materia di imprese estere e collegate)	
Art. 172 (Accordi internazionali)	Art. 128 (Accordi internazionali)
<b>CAPO II OPERAZIONI STRAORDINARIE</b>	
Art. 173 (Trasformazione della società)	Art. 122 (Trasformazione della società)
Art. 174 (Fusione di società)	Art. 123 (Fusione di società)
Art. 175 (Scissione di società)	Art. 123-bis (Scissione di società)
Art. 176 (Applicazione analogica)	Art. 126 (Applicazione analogica)
<b>TESTO PROPOSTO BOZZA</b>	<b>DECRETO LEGISLATIVO n. 358/1997</b>
Art. 177 (Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento)	Art. 3 (Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento)
Art. 178 (Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario)	Art. 4 (Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario)
Art. 179 (Scambi di partecipazioni)	Art. 5 (Scambi di partecipazioni)
<b>CAPO III OPERAZIONI STRAORDINARIE FRA SOGGETTI RESIDENTI IN STATI MEMBRI DIVERSI DELL'UNIONE EUROPEA</b>	
<b>TESTO PROPOSTO BOZZA</b>	<b>DECRETO LEGISLATIVO n. 544/1992</b>
Art. 180 (Fusioni, scissioni, conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di stati membri diversi)	Art. 1 (Ambito di applicazione oggettiva)
Art. 181 (Regime di neutralità fiscale)	Art. 2 (Plusvalenze e minusvalenze)
Art. 182 (Riserve in sospensione d'imposta)	Art. 3 (Fondi in sospensione dell'imposta)

<b>TESTO PROPOSTO BOZZA</b>	<b>T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. n. 917/1986</b>
Art. 183 (Perdite fiscali)	Art. 4 (Deduzioni da parte dei soggetti non residenti)
<b>CAPO IV LIQUIDAZIONE VOLONTARIA E PROCEDURE CONCORSALE</b>	
<b>TESTO PROPOSTO BOZZA</b>	<b>T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. n. 917/1986</b>
Art. 184 (Liquidazione ordinaria)	Art. 124 (Liquidazione ordinaria)
Art. 185 (Fallimento e liquidazione coatta)	Art. 125 (Fallimento e liquidazione coatta)
Art. 186 (Applicazione analogica)	Art. 126 (Applicazione analogica)
<b>TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI</b>	
Art. 187 (Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici)	Art. 129 (Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici)
Art. 188 (Società civili)	Art. 130 (Società civili)
Art. 189 (Eredità giacente)	Art. 131 (Eredità giacente)
Art. 190 (Campione d'Italia)	Art. 132 (Campione d'Italia)
Art. 191 (Riferimenti legislativi ad imposte abolite)	Art. 133 (Riferimenti legislativi ad imposte abolite)
Art. 192 (Redditi dei fabbricati)	Art. 134 (Redditi dei fabbricati)
Art. 193 (Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie)	Art. 135 (Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie)
Art. 194 (Entrata in vigore)	Art. 136 (Entrata in vigore)

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

**TITOLO I**

**Imposta sul reddito delle persone fisiche**

**Capo I**

**Disposizioni generali**

**Articolo 1**

Presupposto dell'imposta.

1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6.

**Articolo 2**

Soggetti passivi.

1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

**TITOLO I**

**IMPOSTA SUL REDDITO**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

Presupposto dell'imposta

**1. Presupposto dell'imposta sul reddito è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 7.**

7

**Art. 2**

Soggetti passivi

**1. Soggetti passivi dell'imposta sono:**

**a) le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato;**

**b) gli enti pubblici e privati di ogni tipo diversi dalle società commerciali residenti e non residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Tra tali enti si comprendono, oltre alle**

Art. 1

Art. 2

persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti dei quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario ed autonomo. Si comprendono altresì se non residenti le società e le associazioni di cui all'articolo 6 che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

2. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

3. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

4 . Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province

Art.2

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

**Articolo 3**

**Base imponibile.**

1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli

**e le regioni non sono soggetti all'imposta.**

**SEZIONE I**

**PERSONE FISICHE**

**Art. 3**

**Residenza delle persone fisiche**

**(Identico commi 2 e 2 bis dell'attuale art.2)**

1. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

2. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

**Art. 4**

**Base imponibile**

1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli

Art. 3

Art.4

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis.</p> <p>2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.</p> <p>3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:</p> <p>a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;</p> <p>b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;</p> <p>c) <del>[-i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto];</del></p> <p>d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;</p> <p>d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b></p>	<p>oneri deducibili indicati nell'articolo <b>11</b>, nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo <b>11-bis</b>.</p> <p>2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'articolo <b>17</b>, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.</p> <p>3. Identico</p> <p style="text-align: center;">Art. 5</p>

Art.4

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p style="text-align: center;">Coniugi e figli minori.</p> <p>1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:</p> <p>a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo 210 dello stesso codice. I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare;</p> <p>b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangono destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;</p> <p>c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta ad un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b></p>	<p style="text-align: center;">Coniugi e figli minori</p> <p>1. Identico</p> <p style="text-align: center;">Art.6</p>

Art.5

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

Redditi prodotti in forma associata.

1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al

Redditi prodotti in forma associata

1. Identico.

2. Identico

3. identico.

Art.6

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai

4. Identico.

Art.6

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;</p> <p>c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.</p> <p>5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b></p> <p style="text-align: center;">Classificazione dei redditi.</p> <p>1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi.</p> <p>2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche</p>	<p style="text-align: right;">Art.6 Art.7</p> <p style="text-align: center;"><b>5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado."</b></p> <p style="text-align: center;"><b>6 Per le plusvalenze di cui all'articolo 98 realizzate dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato la scelta prevista dal comma 4 del medesimo articolo 98 deve essere fatta, con effetto anche per i soci, nella dichiarazione dei redditi della società.</b></p> <p style="text-align: center;">Art.7</p> <p style="text-align: center;">Classificazione dei redditi</p> <p>1. Identico</p>

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

**Articolo 7**

Periodo di imposta.

1. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11.

2. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.

3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al

Art.8  
Periodo di imposta

1. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo **9** e nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo **12**.

2. Identico

3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al

Art.7

Art.8

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 18, salvo il disposto del comma 3 dell'articolo 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b></p> <p style="text-align: center;">Determinazione del reddito complessivo.</p> <p>1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.</p> <p>2. Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.</p> <p>3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in</p>	<p>periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli <b>19 e 21</b>, salvo il disposto del comma 3 dell'articolo <b>17</b>, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo <b>17</b>, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.</p> <p style="text-align: center;">Art.9</p> <p style="text-align: center;">Determinazione del reddito complessivo</p> <p>1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo <b>75</b> e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.</p> <p>2. Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo <b>6</b>, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo <b>6</b>. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.</p> <p>3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in</p>

Art.8

Art.9

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 79. Si applicano le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 102 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 1-ter del citato articolo 102.</p>	<p>accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo <b>75</b>. Si applicano le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo <b>95</b> e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 1-ter del citato articolo <b>95</b>.</p>
<p><b>Articolo 9</b></p>	<p>Art.10</p>
<p>Determinazione dei redditi e delle perdite.</p>	<p>Determinazione dei redditi e delle perdite</p>
<p>1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.</p>	<p>Identico</p>
<p>2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti in società o in</p>	

Art. 9  
Art.10

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale delle azioni e dei titoli ricevuti se negoziati in mercati italiani o esteri.

3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

4. Il valore normale è determinato:

a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;

b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare

**Art.10**

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>complessivo dei conferimenti;</p> <p>c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.</p> <p>5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 10</b></p> <p style="text-align: center;">Oneri deducibili.</p> <p>1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:</p> <p>a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;</p>	<p style="text-align: center;">Art.11</p> <p style="text-align: center;">Oneri deducibili</p> <p>1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:</p> <p>a) identico;</p>

Art.10

Art.11

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;</p> <p>c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;</p> <p>d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;</p> <p>d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;</p>	<p>b) identico;</p> <p>c) identico;</p> <p>d) identico;</p> <p>d-bis) identico;</p>

Art.11

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile

e) identico;

e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile

**Art.11**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari;

e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la

1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo **117**, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari;

e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo **13**, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la

Art.11

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;</p> <p>f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;</p> <p>g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;</p> <p>h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;</p> <p>i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;</p> <p>l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle</p>	<p>deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;</p> <p>f) identico;</p> <p>g) identico;</p> <p>h) identico;</p> <p>i) identico;</p> <p>l) identico;</p>

Art.11

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

condizioni ivi previsti;

l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;

l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche.

2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.

3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito

l-bis) identico;

l-ter) identico.

2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo **13** che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.

3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo **6** si deducono dal reddito

**Art.11**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.

3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. [L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati]. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione

complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.

3-bis. Identico

**Art.11**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.

**Articolo 10-bis**

Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione.

1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.

4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di

**Art. 11-bis**

Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione.

1. Dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo **11**, si deduce l'importo di 3.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.

4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di

**Art.11bis**

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.</p> <p>5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b></p> <p style="text-align: center;">Determinazione dell'imposta.</p> <p>1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;</li> <li>b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;</li> <li>c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;</li> </ul>	<p>impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.</p> <p>5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui <b>all'articolo 11</b>, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.</p> <p style="text-align: center;">Art.12</p> <p style="text-align: center;">Determinazione dell'imposta</p> <p>1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo <b>11</b> e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo <b>11-bis</b>, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;</li> <li>b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;</li> <li>c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;</li> </ul>

Art.11bis

Art.12

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento; e) oltre 70.000 euro, 45 per cento.</p> <p>1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro.</p> <p>2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis.</p> <p>3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.</p> <p>3-bis. Il credito di imposta spettante a norma dell'articolo 14,</p>	<p>d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento; e) oltre 70.000 euro, 45 per cento.</p> <p>1-bis. Identico</p> <p>2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli <b>13, 14 e 15</b>.</p> <p>3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente <b>a norma dell'articolo 15. Se l'ammontare</b> dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.</p> <p><b>DA ABROGARE</b></p>

Art.12

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed è portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali è attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.</p> <p>3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3-bis, il contribuente ha facoltà di avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 14.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b></p> <p style="text-align: center;">Detrazioni per carichi di famiglia.</p> <p>1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:</p> <p style="padding-left: 40px;">1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;</p> <p style="padding-left: 40px;">2) lire 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;</p>	<p style="text-align: center;"><b>DA ABROGARE</b></p> <p style="text-align: center;">Art.13</p> <p style="text-align: center;">Detrazioni per carichi di famiglia</p> <p style="text-align: center;"><b>Identico</b></p>

Art.12

Art.13

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

3) lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;

4) lire 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 100.000.000;

b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1° gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di lire 516.000 è aumentato a lire 552.000, ovvero a lire 616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro è comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere dall'anno 2002 la misura della detrazione è stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei

Art-13

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti è aumentata a 774,69 euro.

2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b).

3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non

**Art-13**

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.</p> <p>4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b> Altre detrazioni.</p> <p>1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;</p> <p style="padding-left: 40px;">c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;</p> <p style="padding-left: 40px;">d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;</p> <p style="padding-left: 40px;">e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.</p> <p>2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o</p>	<p style="text-align: center;">Art.14 Altre detrazioni</p> <p>1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli <b>60</b>, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e <b>61</b>, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) identico;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) identico;</p> <p style="padding-left: 40px;">c) identico;</p> <p style="padding-left: 40px;">d) identico;</p> <p style="padding-left: 40px;">e) identico;</p> <p>2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o</p>

Art.14

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:</p> <p>a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;</p> <p>b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;</p> <p>c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;</p> <p>d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;</p> <p>e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;</p> <p>f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;</p> <p>g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.</p> <p>3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:</p> <p>a) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;</p>	<p>più redditi di cui all'articolo <b>60</b>, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:</p> <p>a) identico;</p> <p>b) identico;</p> <p>c) identico;</p> <p>d) identico;</p> <p>e) identico;</p> <p>f) identico;</p> <p>g) identico.</p> <p>3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo <b>64</b> o di impresa di cui all'articolo <b>75</b>, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:</p> <p>a) identico;</p>

Art.14

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>b) 126 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;</p> <p>c) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro.</p> <p>4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 13-bis</b></p> <p style="text-align: center;">Detrazioni per oneri.</p> <p>1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:</p> <p>a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;</p> <p>b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro</p>	<p>b) identico;</p> <p>c) identico.</p> <p>4. identico;</p> <p style="text-align: center;">Art.15</p> <p style="text-align: center;">Detrazione per oneri</p> <p>1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:</p> <p>a) identico;</p> <p>b) identico;</p>

Art.14

Art.15

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori

**Art.15**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo **11, comma 1, lettera b)**, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese

**Art.15**

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto</p>	<p>riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto</p>

Art.15

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le

veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

c-bis) identico;

**Art.15**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

quali spetta la detraibilità delle predette spese;

c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi

c-ter) identico;

d) identico;

e) identico;

f) identico;

**Art.15**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1<sup>o</sup> giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei

g) identico;

**Art.15**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1<sup>o</sup> giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e

h) identico;

**Art.15**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h);

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o

h-bis) identico;

i) identico;

Art.15

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale

i-bis) identico;

**Art.15**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis).

1-bis. Dall'imposta ~~brda~~ si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale.

1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si

i-ter) identico;

i-quater) identico.

1-bis. Identico.

1-ter. Identico.

**Art.15**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.

1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal

1-quater. Identico.

2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo **13** che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo **13** che non si trovino nelle condizioni previste dal

**Art.15**

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000.</p> <p>3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 13-ter</b></p> <p style="text-align: center;">Detrazioni per canoni di locazione.</p> <p>1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000 <sup>(72)</sup>.</p>	<p>comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000.</p> <p>3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 6 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 6 ai fini della imputazione del reddito.</p> <p style="text-align: center;">Art.16</p> <p style="text-align: center;">Detrazioni per canoni di locazione</p> <p>Identico</p>

Art.15

Art.16

1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

- a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
- b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni.

**Articolo 14**

Credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti.

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1

**Art.16**

**DA ABROGARE**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

dell'articolo 87, al contribuente è attribuito un credito d'imposta pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 51,51 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105 <sup>(74)</sup>.

1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data in cui sono stati posti in pagamento.

3. Relativamente agli utili percepiti dalle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5, il credito di imposta spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita.

**Art.16**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo

5. La detrazione del credito di imposta, deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella dichiarazione è stato omissso soltanto il computo del credito di imposta in aumento del reddito complessivo, l'ufficio delle imposte può procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.

6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'articolo 16; in questo caso il suo ammontare è computato in aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata a norma dell'articolo 18.

6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla L. 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b)

**Art.16**

del comma 1 dell'articolo 87 del presente testo unico.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai dipendenti della società o dell'ente e per quelle spettanti in base ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, né per i compensi per prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41.

7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

#### **Articolo 15**

Credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al lordo delle

**Art.16**

**Vedi art.168**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.

2. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

3. La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo di imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare la base imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata chiesta. Se è già decorso il termine per l'accertamento la detrazione è limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.

4. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.

5. Per le imposte pagate all'estero dalle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita.

**Articolo 16**

Art.17

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p style="text-align: center;">Tassazione separata.</p> <p>1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;</p> <p style="padding-left: 40px;">a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47, erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non</p>	<p style="text-align: center;">Tassazione separata</p> <p>1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. <b>61</b>, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;</p> <p style="padding-left: 40px;">a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo <b>61</b>, erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo <b>11</b>, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non</p>

Art.17

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>dipendenti dalla volontà delle parti;</p> <p>b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46;</p> <p>c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;</p> <p>c-bis) l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;</p> <p>d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;</p>	<p>dipendenti dalla volontà delle parti;</p> <p>b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo <b>61</b>e al comma 2 dell'articolo <b>60</b>;</p> <p>c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. <b>64</b>, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;</p> <p>c-bis) identico;</p> <p>d) identico;</p>

Art.17

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;</p> <p>f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a);</p> <p>g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;</p> <p>g-bis) plusvalenze di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;</p> <p>h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;</p> <p>i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;</p> <p>l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore</p>	<p>e) identico;</p> <p>f) identico;</p> <p><b>g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;</b></p> <p>g-bis) plusvalenze di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. <b>76</b> realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;</p> <p>h) identico;</p> <p>i) identico;</p> <p><b>l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore</b></p>

Art.17

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;</p> <p>m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società, la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;</p> <p>n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;</p>	<p><b>normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la acquisizione della partecipazione e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;</b></p> <p><b>m) ABROGATA</b></p> <p><b>n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) ( associazioni in partecipazione)del comma 1 dell'art. 55, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni. Il periodo precedente si applica ai contratti di associazione in</b></p>

Art.17

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo.</p> <p>2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.</p> <p>3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla</p>	<p><b>partecipazione il cui apporto sia rappresentato da opere e servizi ;</b></p> <p>n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo <b>15</b>, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo.</p> <p>2. identico.</p> <p>3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lett. a), b), c) e c bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli <b>artt. 19 e 21</b> ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del</p>

Art.17

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 16-bis</b></p> <p>Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera.</p> <p>1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b></p>	<p>reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.</p> <p style="text-align: center;">Art.18</p> <p>Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera</p> <p>1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. <b>La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all'art.27 , quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600.</b></p> <p><b>2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.</b></p> <p style="text-align: center;">Art.19</p>

Art.18

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

Indennità di fine rapporto.

1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.

1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.

Indennità di fine rapporto

1. Identico

1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo **12** per il primo scaglione di reddito.

**Art.19**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta.

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.

2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una

1-ter. Identico

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo **17**, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.

2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo **17**, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una

**Art.19**

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.</p> <p>3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297 il trattamento di fine</p>	<p>somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.</p> <p>3. Identico.</p>

Art.19

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.

4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 16.

4. Identico.

4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo **17**, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo **17**.

**Art.19**

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionali al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.</p> <p>6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 17-bis</b></p> <p>1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell'articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il</p>	<p>5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo <b>8</b> l'imposta, determinata a norma del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionali al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.</p> <p>6. Identico.</p> <p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p style="text-align: center;">Prestazioni pensionistiche</p> <p>1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo <b>17</b> sono soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell'articolo <b>19</b>, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di</p>

Art.19

Art.20

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 1-bis.</p> <p>2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, e comunque quando l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.</p> <p>3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo</p>	<p>tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo <b>19</b>, comma 1-bis.</p> <p>2. Identico.</p> <p>3 Identico.</p>

Art.20

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>periodo, per il loro intero importo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 18</b></p> <p>Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente.</p> <p>1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 conseguiti in sede di liquidazione il</p>	<p style="text-align: center;">Art.21</p> <p>Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente</p> <p>1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo <b>17</b> e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo <b>17</b>, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo <b>17</b>, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo <b>17</b> e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo <b>17</b>, l'imposta è determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del</p>

Art.21

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>diritto alla percezione si considera sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 16 è stata riconosciuta la detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento.</p> <p>2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno di essi è determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione.</p> <p>3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.</p> <p>4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si</p>	<p>contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo <b>17</b> conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla percezione si considera sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo <b>17</b> è stata riconosciuta la detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento.</p> <p>2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo <b>8</b> si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno di essi è determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione.</p> <p>3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo <b>12</b> per il primo scaglione di reddito.</p> <p>4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo <b>17</b> l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è</p>

Art.21

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.</p> <p>5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 19</b></p> <p style="text-align: center;">Scomputo degli acconti.</p> <p>1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano: a) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta; b) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.</p>	<p>ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo <b>13</b> e nei commi 1 e 2 dell'articolo <b>14</b> se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.</p> <p>5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo <b>17</b> l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio.</p> <p style="text-align: center;">Art.22</p> <p style="text-align: center;">Scomputo degli acconti</p> <p><b>1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano nell'ordine: a) l'ammontare delle imposte pagate all'estero secondo le modalità di cui all'art. 168 (15); b) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta; c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della</b></p>

Art.21

Art.22

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>2. Se l'ammontare dei versamenti e delle ritenute, da soli o in concorso con i crediti di imposta di cui agli articoli 14 e 15, è superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, si applica la disposizione del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11. Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute e dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 17 e 18, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 20</b></p> <p style="text-align: center;">Applicazione dell'imposta ai non residenti.</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) i redditi fondiari;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli</p>	<p>dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'art. 6 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.</p> <p><b>2. Se l'ammontare dei versamenti e delle ritenute, è superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta del periodo d'imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi . Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute e dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli artt. 22 e 24, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.</b></p> <p style="text-align: center;">Art.23</p> <p style="text-align: center;">Applicazione dell'imposta ai non residenti</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) identico;</p>

Art.22

Art.23

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;</p> <p>c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 47;</p> <p>d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;</p> <p>e) i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;</p> <p>f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:</p> <p>1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 81, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;</p> <p>2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;</p>	<p>b) identico;</p> <p>c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo <b>61</b>;</p> <p>d) identico;</p> <p>e) identico;</p> <p>f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:</p> <p>1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo <b>76</b>, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;</p> <p>2) identico;</p>

Art.23

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;</p> <p>g) i redditi di cui all'articolo 5 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.</p> <p>2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:</p> <p>a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 16;</p> <p>b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47;</p> <p>c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi di impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;</p> <p>d) i compensi corrisposti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.</p>	<p>3) identico;</p> <p>g) i redditi di cui all'articolo <b>6</b> imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.</p> <p>2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:</p> <p>a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo <b>17</b>;</p> <p>b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo <b>61</b>;</p> <p>c) identico;</p> <p>d) identico.</p>

Art.23

**Articolo 20-bis**

Trasferimento di sede all'estero.

1. Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali si applica l'articolo 16, comma 1, lettera g).

2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione.

**Articolo 21**

**Vedi articolo 169**

Art.24

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti.</p> <p>1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.</p> <p>2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 10.</p> <p>3. Le detrazioni di cui all'articolo 13-<i>bis</i> spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h), h-bis) e i) dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> <b>Imposta sul reddito delle persone giuridiche</b> <b>Capo III</b> <b>Enti non commerciali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 108</b></p>	<p>Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti</p> <p>1. identico.</p> <p>2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell'articolo <b>11</b>.</p> <p>3. Le detrazioni di cui all'articolo <b>15</b> spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h), h-bis) e i) dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.</p> <p style="text-align: center;"><b>SEZIONE II</b> <b>ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art.25</b> <b>Residenza degli enti non commerciali</b></p> <p><b>1. Ai fini dell'imposta sul reddito si considerano residenti gli enti non commerciali, così come definiti nell'art.2, che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello stato.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art.26</b></p>

Art.24

Art.25

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p style="text-align: center;">Reddito complessivo.</p> <p>1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.</p> <p>2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8.</p> <p>2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di</p>	<p style="text-align: center;">Reddito complessivo</p> <p>1) Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo <b>82</b> è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.</p> <p>2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo <b>9</b>.</p> <p>2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo <b>82</b>:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) identico;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) identico;</p>

Art.26

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

**Articolo 109**

Determinazione dei redditi.

1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie.

2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata .

3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.

3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che

Art.27

**Articolo 27**

Determinazione dei redditi

1) Identico.

2) Identico.

3) Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo **74**, commi 1 e 3-bis.

3-bis. Identico.

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto .</p> <p>4. Per gli enti religiosi di cui all'art. 26, L. 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attività commerciali, le spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.</p> <p>4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 109-bis</b></p> <p style="text-align: center;">Regime forfetario degli enti non commerciali.</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29</p>	<p>4) identico</p> <p>4-bis. Identico</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 28</b></p> <p style="text-align: center;">Regime forfetario degli enti non commerciali</p> <p>1) atto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29</p>

Art.27

Art.28

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:</p> <p>a) attività di prestazioni di servizi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;</li> <li>2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;</li> </ol> <p>b) altre attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;</li> <li>2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.</li> </ol> <p>2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.</p> <p>3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.</p>	<p>settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli <b>98, 100, 101, 102</b>:</p> <p>a) identico;</p> <p>b) identico;</p> <p>2. Identico</p> <p>3. Identico</p>

Art.28

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.</p> <p>5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 110</b> Oneri deducibili.</p> <p>1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo 10. Per l'imposta di cui all'articolo 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti</p>	<p>4. identico.</p> <p>5. Identico</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 29</b> Oneri deducibili</p> <p>1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo 11. Per l'imposta di cui all'articolo 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti</p>

Art.28

Art.29

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.</p>	<p>concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 110-bis</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 30</b></p>
<p style="text-align: center;">Detrazioni d'imposta per oneri.</p>	<p style="text-align: center;">Detrazione d'imposta per oneri</p>
<p>1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato.</p>	<p>1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 15. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 111</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 31</b></p>
<p style="text-align: center;">Enti di tipo associativo.</p>	<p style="text-align: center;">Enti di tipo associativo</p>
<p>1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, da consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il</p>	<p>1. Identico</p>

Art.29

Art.30

Art.31

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>reddito complessivo.</p> <p>2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'art. 108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità.</p> <p>3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.</p>	<p>2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'art. <b>26</b>, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità.</p> <p>3. identico</p>

Art.31

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.</p> <p>4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.</p> <p>4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al</p>	<p>4. identico.</p> <p>4-bis. Identico.</p> <p>4-ter. Identico.</p>

Art.31

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

comma 4bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

4-quater. Identico.

4-quinquies. Identico.

Art.31

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo

Art.31

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;</p> <p>f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.</p> <p>4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 111-bis</b></p> <p style="text-align: center;">Perdita della qualifica di ente non commerciale.</p> <p>1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.</p> <p>2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:</p> <p>a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti</p>	<p style="text-align: center;">4-sexies. Identico.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 32</b></p> <p style="text-align: center;">Perdita della qualifica di ente non commerciale Identico.</p>

Art.31

Art.32

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

attività;

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;

c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche

**Articolo 111-ter**

Art.32

**Articolo 33**

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.</p> <p>1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.</p> <p>2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo IV</b> <b>Società ed enti non residenti</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 112</b> Reddito complessivo.</p> <p>1. Il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.</p> <p>2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi</p>	<p>Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.</p> <p>Identico</p> <p style="text-align: center;"><b>SEZIONE III</b> <b>ENTI NON COMMERCIALI NON RESIDENTI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 34</b> Reddito complessivo.</p> <p>1. Il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo <b>82</b> è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.</p> <p>2. Si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi</p>

Art.33

Art.34

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>indicati nell'articolo 20, tenendo conto, per i redditi di impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 e le plusvalenze indicate nell'art. 20, comma 1, lettera f).</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 114</b></p> <p style="text-align: center;">Enti non commerciali.</p> <p>1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo le disposizioni del titolo I. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10 e l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo.</p> <p>1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo</p>	<p>indicati <b>nell'art.23</b>, tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle <b>lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 82</b> e le plusvalenze indicate nell'art.<b>23, comma 1, lett. f).</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 35</b></p> <p style="text-align: center;">Determinazione del reddito complessivo</p> <p>1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo le disposizioni del titolo I. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo <b>11</b> e l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo <b>29</b>, comma 1, terzo periodo.</p> <p>1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo</p>

Art.34

Art.35

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo 110-bis, comma 1, terzo periodo.</p> <p>2. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 109.</p> <p>2-bis. Sono altresì deducibili:</p> <p>a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'art. 1, L. 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui al primo comma dell'articolo 2 della medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad</p>	<p>ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo <b>15</b>. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo <b>29</b>, comma 1, terzo periodo.</p> <p>2. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo <b>27</b>.</p> <p>2-bis. Identico.</p>

Art.35

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto

Art.35

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>di inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.</p> <p>2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari.</p> <p style="text-align:center"><b>TITOLO I</b> <b>Imposta sul reddito delle persone fisiche</b> <b>Capo II</b> <b>Redditi fondiari</b></p> <p style="text-align:center"><b>Articolo 22</b> Redditi fondiari.</p> <p>1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio</p>	<p>2-ter. Identico.</p> <p style="text-align:center"><b>CAPO II</b> <b>Redditi fondiari</b></p> <p style="text-align:center"><b>Articolo 36</b> Redditi fondiari</p> <p>Identico.</p>

Art.35

Art.36

urbano.

2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.

**Articolo 23**

Imputazione dei redditi fondiari.

1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.

2. Nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull'immobile o di coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun

Identico.

**Articolo 37**

Imputazione dei redditi fondiari.

Art.36

Art.37

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.</p> <p>3. Se il possesso dell'immobile è stato trasferito, in tutto o in parte, nel corso del periodo di imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 24</b></p> <p style="text-align: center;">Reddito dominicale dei terreni.</p> <p>1. Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29.</p> <p>2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 25</b></p> <p style="text-align: center;">Determinazione del reddito dominicale</p> <p>1. Il reddito dominicale è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno.</p> <p>2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione quando se ne</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 38</b></p> <p style="text-align: center;">Reddito dominicale dei terreni.</p> <p>1. Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo <b>43</b>.</p> <p>2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo <b>66</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 39</b></p> <p style="text-align: center;">Determinazione del reddito dominicale</p> <p>Identico.</p>

Art.37

Art.38

Art.39

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione o nell'organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni.

3. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per singole qualità e classi di terreni. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.

4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe d'estimo.

4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.

**Articolo 26**

**Articolo 40**

**Art.39**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

Variazioni del reddito dominicale.

1. Dà luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggiore reddito.

2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.

3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.

4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualità o classi già esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe più prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualità di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purché in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditività diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si istituiscono

Variazioni del reddito dominicale

Identico.

**Art.40**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

per essi apposite qualità e classi, secondo le norme della legge catastale.

5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, può essere in ogni tempo disposta con decreto del Ministro delle finanze, su richiesta della Commissione censuaria distrettuale o d'ufficio e in ogni caso previo parere della Commissione censuaria centrale, l'istituzione di nuove qualità e classi in sostituzione di quelle esistenti.

**Articolo 27**

Denuncia e decorrenza delle variazioni.

1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo 26 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.

2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 e hanno effetto da tale anno.

3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'articolo 26 se la

**Articolo 41**

Denuncia e decorrenza delle variazioni.

1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo **40** devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.

2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo **40** e hanno effetto da tale anno.

3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'articolo **40** se la

Art.40

Art.41

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata .</p> <p>4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell'articolo 26 hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 28</b></p> <p>Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.</p> <p>1. Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è chiusa l'annata agraria, si considera pari al 30 per cento di quello determinato a norma dei precedenti articoli.</p> <p>2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è verificata la perdita, si considera inesistente. L'evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio</p>	<p>denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata .</p> <p>4. identico.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 42</b></p> <p>Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali. Identico.</p>

Art.41

Art.42

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

del raccolto. La denuncia deve essere presentata all'ufficio tecnico erariale, che provvede all'accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle imposte.

3. Se l'evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli uffici tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti nell'interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli ispettorati provinciali della agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e all'accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi le corografie relative alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito dominicale relativo a ciascuna di esse.

4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l'una all'altra in modo da formare un unico appezzamento. La contiguità non si considera interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali eventualmente interposti.

Art.42

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 29</b></p> <p style="text-align: center;">Reddito agrario.</p> <p>1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.</p> <p>2. Sono considerate attività agricole:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;</p> <p style="margin-left: 20px;">c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.</p> <p>3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 43</b></p> <p style="text-align: center;">Reddito agrario</p> <p>1. Identico.</p> <p>2. Identico.</p> <p>3. Identico.</p>

Art.43

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata .</p> <p>4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 24.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 30</b></p> <p style="text-align: center;">Imputazione del reddito agrario.</p> <p>1. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell'affittuario, anziché quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.</p> <p>2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l'affittuario deve allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali.</p>	<p>4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'articolo <b>38</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 44</b></p> <p style="text-align: center;">Imputazione del reddito agrario</p> <p>1. Identico.</p> <p>2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo <b>6</b>, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l'affittuario deve allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali.</p>

Art.43

Art.44

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 31</b></p> <p style="text-align: center;">Determinazione del reddito agrario .</p> <p>1. Il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale.</p> <p>2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell'articolo 25. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale.</p> <p>3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 26 e 27 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all'articolo 27 possono essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli associati.</p> <p>4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell'articolo 25.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 32</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 45</b></p> <p style="text-align: center;">Determinazione del reddito agrario</p> <p>1. Identico.</p> <p>2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell'articolo <b>39</b>. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale.</p> <p>3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli <b>40</b> e <b>41</b> valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all'articolo <b>41</b> possono essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli associati.</p> <p>4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell'articolo <b>39</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 46</b></p>

Art.45

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.</p> <p>1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 28 il reddito agrario si considera inesistente.</p> <p>2.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 33</b></p> <p style="text-align: center;">Reddito dei fabbricati.</p> <p>1. Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana.</p> <p>2. Per unità immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unità immobiliari.</p> <p>3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze. Non si considerano, altresì, produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque</p>	<p>Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.</p> <p>1. Nelle ipotesi previste dall'articolo <b>42</b> il reddito agrario si considera inesistente.</p> <p>2.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 47</b></p> <p style="text-align: center;">Reddito dei fabbricati</p> <p>Identico.</p>

Art.46

Art.47

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

utilizzata.

3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui all'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se d'importo non superiore a lire 50 mila.

**Articolo 34**

**Determinazione del reddito dei fabbricati**

1. Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.

2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacità di reddito delle unità immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze previo parere della Commissione censuaria

Art.47

Art.48

**Articolo 48**

**Determinazione del reddito dei fabbricati**

Identico.

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

centrale e può essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.

3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui è stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto di imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno successivo.

4. Il reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto è determinato comparativamente a quello delle unità simili già iscritte.

4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.

**Articolo 35**

**Articolo 49**

Art.48

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

Variazioni del reddito dei fabbricati.

1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50 per cento di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell'unità immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, è determinato comparativamente ai canoni di locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati vicini.

2. Se la verifica interessa un numero elevato di unità immobiliari di una zona censuaria, il Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale, dispone per l'intera zona la revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.

**Articolo 36**

Variazioni del reddito dei fabbricati

Identico.

**Articolo 50**

**Art.49**

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p style="text-align: center;">Decorrenza delle variazioni.</p> <p>1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell'articolo 35 hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 37</b></p> <p style="text-align: center;">Fabbricati di nuova costruzione.</p> <p>1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 38</b></p> <p style="text-align: center;">Unità immobiliari non locate.</p> <p>1. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o di suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o da suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 39</b></p>	<p style="text-align: center;">Decorrenza delle variazioni</p> <p>1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell'articolo <b>49</b> hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 51</b></p> <p style="text-align: center;">Fabbricati di nuova costruzione</p> <p>Identico.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 52</b></p> <p style="text-align: center;">Unità immobiliari non locate.</p> <p>Identico.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 53</b></p>

Art.50  
Art.51  
Art.52

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p style="text-align: center;">Costruzioni rurali.</p> <p>1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 e di quelli occorrenti per la coltivazione;</p> <p style="padding-left: 40px;">c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;</p> <p style="padding-left: 40px;">d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 29.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 40</b></p> <p style="text-align: center;">Immobili non produttivi di reddito fondiario.</p> <p>1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono</p>	<p style="text-align: center;">Costruzioni rurali.</p> <p>1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) identico;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo <b>43</b> e di quelli occorrenti per la coltivazione;</p> <p style="padding-left: 40px;">c) identico;</p> <p style="padding-left: 40px;">d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo <b>43</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 54</b></p> <p style="text-align: center;">Immobili non produttivi di reddito fondiario.</p> <p>1. identico.</p>

Art.53

Art.54

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.</p> <p>2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, salvo quanto disposto nell'art. 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo III</b> <b>Redditi di capitale</b> <b>Articolo 41</b> Redditi di capitale.</p> <p>1. Sono redditi di capitale:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;</p>	<p>2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, salvo quanto disposto nell'art. <b>74</b>, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo <b>107</b> per il medesimo periodo temporale ivi indicato.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPO III</b> <b>REDDITI DI CAPITALE</b> <b>Articolo 55</b> Redditi di capitale</p> <p>1. Sono redditi di capitale:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) identico;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) identico;</p>

Art.54

Art.55

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;</p> <p>d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;</p> <p>e) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 49;</p> <p>f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 49;</p> <p>g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;</p> <p>g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;</p> <p>g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;</p> <p>g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;</p> <p>g-quinqies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione</p>	<p>c) identico;</p> <p>d) identico;</p> <p><b>e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sulle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell' articolo 64;</b></p> <p>f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo <b>64</b>;</p> <p>g) identico;</p> <p>g-bis) identico;</p> <p>g-ter) identico;</p> <p>g-quater) identico;</p> <p>g-quinqies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo <b>61</b> erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie</p>

Art.55

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>previdenziale;</p> <p>h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.</p> <p>2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano simili alle azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; si considerano simili alle obbligazioni:</p> <p>a) (omissis);</p> <p>b) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'art. 29 del R.D.L. 15 marzo</p>	<p>aventi funzione previdenziale;</p> <p>h) identico.</p> <p><b>2 Ai fini delle imposte sui redditi:</b></p> <p><b>a) sono assimilati alle azioni gli strumenti finanziari la cui remunerazione è totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa per effetto di quanto previsto dall'art. 108, ultimo comma ;</b></p> <p><b>b) le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'art. 82, comma 1, lettera c), rappresentate e non rappresentate da titoli, si considerano simili rispettivamente alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata nel caso in cui la relativa remunerazione se corrisposta da una società residente sarebbe stata indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa per effetto di quanto previsto dall'art. 108, ultimo comma;</b></p> <p><b>c) si considerano simili alle obbligazioni:</b></p> <p><b>1) (Omissis);</b></p> <p><b>2) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'art. 29 del</b></p>

Art.55

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>1927, n. 436, convertito dalla L. 19 febbraio 1928, n. 510;</p> <p>c) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 42</b></p> <p style="text-align: center;">Determinazione del reddito di capitale.</p> <p>1. Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'articolo 41 è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41</p>	<p><b>R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella L. 19 febbraio 1928, n. 510;</b></p> <p style="text-align: center;"><b>3) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 56</b></p> <p style="text-align: center;">Determinazione del reddito di capitale</p> <p>1. Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'articolo <b>55</b> è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo <b>55</b></p>

Art.55  
Art.56

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al</p>	<p>sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo <b>55</b> sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo <b>55</b> sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende,</p>

Art.56

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.

2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.

4-bis. Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento

oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.

2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.

4-bis. Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento

Art.56

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>collettivo mobiliari, nonché le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote è rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione.</p> <p>4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 43</b></p> <p style="text-align: center;">Versamenti dei soci.</p> <p>1. Le somme versate alle società in nome collettivo e in accomandita semplice dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.</p> <p>2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate</p>	<p>collettivo mobiliari, nonché le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote è rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione.</p> <p>4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo <b>55</b> sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 57</b></p> <p style="text-align: center;">Versamenti dei soci.</p> <p>1. Le somme versate alle società commerciali dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci della società non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.</p> <p>2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme</p>

Art.56

Art.57

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 44</b></p> <p style="text-align: center;">Utili da partecipazione in società ed enti.</p> <p>1. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.</p> <p>2. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o</p>	<p>versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 58</b></p> <p style="text-align: center;">Utili da partecipazione in società ed enti.</p> <p><b>1. Salvi i casi di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell' art.82 anche in occasione della liquidazione concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al ..... per cento del loro ammontare.</b></p> <p><b>2. Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lett. f) dell'art.55 concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella stessa percentuale di cui al comma 1, qualora il valore dell'apporto sia superiore al ..... per cento o al ..... per cento del valore del patrimonio netto contabile secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.</b></p>

Art.58

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.

3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il credito di imposta di cui all'articolo 14 spetta limitatamente alla parte dell'utile proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma l'applicazione delle ritenute alla fonte sulle riserve, anche se imputate a capitale, diverse da quelle indicate nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni.

4. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

**3. Nel caso di distribuzione di utili in natura il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data in cui sono stati posti in pagamento.**

**4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile:**  
**a) gli utili distribuiti da società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art.170, quarto comma, nel caso in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del primo comma dello stesso art. 170 o se ivi residenti relativamente ai quali sia stata accolta un'istanza di**

Art.58

interpello per il motivo di cui all' art. 170, comma quinto, secondo periodo;

b) gli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai dipendenti della società o dell'ente;

c) i compensi per prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di partecipazioni agli utili;

d) gli utili di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art 55.

5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a

Art.58

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 45</b></p> <p style="text-align: center;">Redditi imponibili ad altro titolo.</p> <p>1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita</p>	<p>capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.</p> <p>7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.</p> <p>8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta di cui al titolo II.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 59</b></p> <p style="text-align: center;">Redditi imponibili ad altro titolo</p> <p>Identico.</p>

Art.58

Art.59

semplice.

2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa.

**Capo IV**

**Redditi di lavoro dipendente**

**Articolo 46**

Redditi di lavoro dipendente.

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

- a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
- b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile .

**Articolo 47**

Identico.

**Capo IV**

**Redditi di lavoro dipendente**

**Articolo 60**

Redditi di lavoro dipendente

**Articolo 61**

Art.60

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) identico;

b) identico;

c) identico;

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in

**Art.61**

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;</p> <p>d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;</p> <p>e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;</p> <p>f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi</p>	<p>relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo <b>60</b>, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo <b>64</b>, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;</p> <p>d) identico;</p> <p>e) identico;</p> <p>f) identico;</p>

Art.61

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;

g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;

h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo

g) identico;

h) identico;

h-bis) identico;

**Art.61**

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;</p> <p>i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41;</p> <p>l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.</p> <p>2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.</p> <p>3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'articolo 13.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 48</b></p> <p style="text-align: center;">Determinazione del reddito di lavoro dipendente.</p> <p>1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta,</p>	<p>i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo <b>11</b> tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo <b>55</b>;</p> <p>l) identico;</p> <p>2. identico;</p> <p>3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'articolo <b>14</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 62</b></p> <p style="text-align: center;">Determinazione del reddito di lavoro dipendente</p> <p>1. Identico.</p>

Art.61

Art.62

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo **11**, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

b) identico;

Art.62

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;</p> <p>c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;</p> <p>d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;</p> <p>e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 47;</p> <p>f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati</p>	<p>c) identico;</p> <p>d) identico</p> <p>e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo <b>61</b>;</p> <p>f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo <b>112</b> da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati</p>

Art.62

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>nell'articolo 12;</p> <p>f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;</p> <p>g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;</p> <p>g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;</p> <p>h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui</p>	<p>nell'articolo <b>13</b>;</p> <p>f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo <b>13</b>, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;</p> <p>g) identico;</p> <p>g-bis) identico;</p> <p>h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui</p>

Art.62

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;</p> <p>i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta.</p> <p>2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.</p> <p>3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al</p>	<p>all'articolo <b>11</b> e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo <b>11</b>, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;</p> <p>i) identico;</p> <p>2-bis. Identico.</p> <p>3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo <b>13</b>, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo <b>10</b>. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al</p>

Art.62

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:</p> <p>a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;</p> <p>b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi</p>	<p>prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.</p> <p>4. identico.</p>

Art.62

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato;

c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e

Art.62

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.

5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i

5. identico.

Art.62

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.</p> <p>6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.</p> <p>7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari</p>	<p>6. identico.</p> <p>7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari</p>

Art.62

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.</p> <p>8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5.</p> <p>8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183</p>	<p>fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo <b>13</b>, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.</p> <p>8. identico.</p> <p>8-bis. identico.</p>

Art.62

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.</p> <p>9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 48-bis</b></p>	<p style="text-align: center;">9. identico.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 63</b></p>

Art.62

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</p> <p>1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 48 salvo quanto di seguito specificato:</p> <p>a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento;</p> <p>b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della <u>Costituzione</u>, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle</p>	<p>Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</p> <p>1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo <b>62</b> salvo quanto di seguito specificato:</p> <p>a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo <b>61</b>, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento;</p> <p>b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo <b>61</b>, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della <u>Costituzione</u>, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo <b>61</b>, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle</p>

Art.63

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;</p> <p>c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47 non si applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli;</p> <p>d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, se determinabili;</p> <p>d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede</p>	<p>trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;</p> <p>c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo <b>61</b> non si applicano le disposizioni del predetto articolo <b>62</b>. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli;</p> <p>d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo <b>61</b>, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo <b>62</b>. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo <b>55</b>, se determinabili;</p> <p>d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo <b>61</b>, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall'articolo <b>11</b>, comma 3-bis per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede</p>

Art.63

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>complessivamente nel periodo d'imposta lire sei milioni;</p> <p>d-ter) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, se determinabili.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo V</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Redditi di lavoro autonomo</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 49</b></p> <p style="text-align: center;">Redditi di lavoro autonomo.</p> <p>1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.</p> <p>2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:</p>	<p>complessivamente nel periodo d'imposta lire sei milioni;</p> <p>d-ter) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo <b>61</b>, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, non si applicano le disposizioni del richiamato articolo <b>62</b>. Le stesse assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, se determinabili.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo V</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Redditi di lavoro autonomo</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 64</b></p> <p style="text-align: center;">Redditi di lavoro autonomo</p> <p>1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo <b>6</b>.</p> <p>2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:</p>

Art.63

Art.64

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>a) abrogato; (legge n. 342/2000, art. 34)</p> <p>b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;</p> <p>c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;</p> <p>d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;</p> <p>e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;</p> <p>f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.</p> <p>3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 50</b></p>	<p>a) abrogato; (legge n. 342/2000, art. 34)</p> <p>b) identico;</p> <p>c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo <b>55</b> quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;</p> <p>d) identico;</p> <p>e) identico;</p> <p>f) identico.</p> <p>3. identico.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 65</b></p>

Art.64

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

Determinazione del reddito di lavoro autonomo.

1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o

Determinazione del reddito di lavoro autonomo.

1. identico.

2. Identico.

Art.65

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

professione utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi.

3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale, anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle

3. Identico.

Art.65

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati.</p> <p>3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.</p> <p>4. Abrogato. (legge n.449/97, art.17)</p> <p>5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno</p>	<p>3-bis. Identico.</p> <p>5. Identico.</p>

Art.65

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.</p> <p>6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis), anche le quote delle indennità di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16 maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'articolo 62.</p> <p>6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.</p> <p>7. Abrogato (legge n.413/91, art.4)</p> <p>8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 49 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lettere c), d), ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel</p>	<p>6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis), anche le quote delle indennità di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo <b>17</b> maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'articolo <b>107</b>.</p> <p>6-bis. Identico.</p> <p>8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'articolo <b>64</b> sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lettere c), d), ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel</p>

Art.65

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>periodo di imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.</p> <p>8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purchè stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo VI</b> <b>Redditi di impresa</b> <b>Art. 51</b> Redditi di impresa</p> <p>1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle</p>	<p>periodo di imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.</p> <p>8-bis. Identico</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPO VI</b> <b>REDDITI D'IMPRESA</b> <b>Art.66</b> Redditi d'impresa</p> <p>1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle</p>

Art.65  
Art.66

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.</p> <p>2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:</p> <p>a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile;</p> <p>b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;</p> <p>c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.</p> <p>3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 52</b></p>	<p>attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo <b>43</b> che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.</p> <p><b>2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali.</b></p> <p>3. Sono inoltre considerati redditi di impresa:</p> <p>a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile;</p> <p>b) Identica;</p> <p>c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo <b>43</b>, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo <b>82</b>, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.</p> <p>4. Identico</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 67</b></p>

Art.66

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

Determinazione del reddito di impresa

1. Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto nell'articolo 79, è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente testo unico.

2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis, è computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo 8.

Determinazione del reddito d'impresa

**1. Il reddito d'impresa è determinato secondo le disposizioni della Sezione I del capo II del Titolo II, salvo quanto stabilito nelle successive disposizioni del presente capo.**

2. Se dall'applicazione del comma precedente risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. **108 e 122**, commi 5 e 5 bis, è computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'art. **9**.

**3. Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 103, non concorrono alla formazione del reddito:**

- a) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone ;
- b) le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'art.17, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.

**4. Ai fini dell'applicazione del secondo comma non rileva la quota esente dei proventi di cui all'art. 99, determinata secondo quanto previsto dal presente Capo.**

Art.67

**DALL'ART.53 ALL'ART.76  
TRASFERITI NEL NUOVO TITOLO II (ARTT. 97 E  
SEGUENTI)**

**Art. 68**

Plusvalenze

**1. Le disposizioni del comma 4 dell'art. 98, non si applicano quando è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 16. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.**

**2. Le plusvalenze di cui all'art. 99, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al..... per cento del loro ammontare .**

**Art. 69**

Art.68

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
	<p style="text-align: center;"><b>Sopravvenienze attive</b></p> <p><b>1. La norma di cui art. 100, quarto comma, si applica nei confronti delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 70</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Dividendi</b></p> <p><b>1. Relativamente agli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società e dagli enti indicati nell'art. 82 si applica l'art. 58.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art.71</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pro rata patrimoniale</b></p> <p><b>1. Al fine di determinare l'eventuale eccedenza di cui al primo comma dell'art. 109 (la rubrica è identica a quella del presente articolo), il valore di libro delle partecipazioni di cui all'art. 99, rileva nella stessa misura percentuale di cui all'art. 68.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 72</b></p>

Art.69

Art.70

Art.71

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p style="text-align: center;"><b>Art. 77</b></p> <p style="text-align: center;">Beni relativi all'impresa</p> <p>1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma</p>	<p style="text-align: center;"><b>Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese</b></p> <p style="text-align: center;"><b>1. Per l'applicazione della norma di cui all'art. 110 alle imprese individuali il riferimento al socio si intende all'imprenditore e nelle imprese familiari anche ai soggetti di cui all'art. 6, comma 4.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 73</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa</b></p> <p style="text-align: center;"><b>1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 122, quinto comma le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all'art. 99, ed i costi specificamente inerenti il realizzo di tali partecipazioni, sono deducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all'art. 68.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art.74</b></p> <p style="text-align: center;">Beni relativi all'impresa</p> <p>1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo <b>97</b>, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le</p>

Art.72

Art.73

Art.74

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 40 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati nell'articolo 79, nel registro dei beni ammortizzabili.</p> <p>2. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le società di fatto.</p> <p>3. Per le società di fatto si considerano relativi all'impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, i crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali per l'esercizio dell'impresa.</p> <p>3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile ovvero, per le imprese di cui all'articolo 79, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.</p>	<p>attività relative all'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo <b>54</b> si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati nell'articolo <b>75</b>, nel registro dei beni ammortizzabili.</p> <p>2. Identico.</p> <p>3. Per le società di fatto si considerano relativi all'impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo <b>97</b>, i crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali per l'esercizio dell'impresa.</p> <p>3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile ovvero, per le imprese di cui all'articolo <b>75</b>, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla</p>

Art.74

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p style="text-align: center;"><b>Art. 79</b></p> <p style="text-align: center;">Imprese minori</p> <p>1. Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60 e 61 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 66.</p> <p>2. (Abrogato)</p> <p>3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 66. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 70 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del</p>	<p>data dell'iscrizione</p> <p style="text-align: center;"><b>Art.75</b></p> <p style="text-align: center;">Imprese minori</p> <p>1. Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo <b>97</b> e degli altri proventi di cui agli articoli <b>101 e 102</b>, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli <b>104, 105 e 106</b> ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo <b>98</b> e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo <b>100</b> e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo <b>113</b>.</p> <p>3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli <b>114 e 115</b>, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo <b>113</b>. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo <b>117</b> sono deducibili a</p>

Art.75

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>decreto indicato al comma 1.</p> <p>4. (Abrogato).</p> <p>5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 58, 62, 63, 65 74 e 78, al comma 2 dell'articolo 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 76 e all'articolo 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 75.</p> <p>6. Il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dal successivo articolo 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire.</p> <p>6-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6.</p> <p>7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del D.M. 13 ottobre 1979, del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta</p>	<p>condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1.</p> <p>4. (Abrogato).</p> <p>5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli <b>103, 107, 108, 112, 121, 128</b>, al comma 2 dell'articolo <b>102</b>, ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo <b>111</b>, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo <b>122</b>, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo <b>123</b> e all'articolo <b>74</b>. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. <b>122</b>.</p> <p><b>6. DA ABROGARE</b></p> <p>6-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli <b>26 e 31</b>, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6.</p> <p>7. identico.</p>

Art.75

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire.

8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, di lire 15 mila per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 30 mila per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfettaria annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero

8. Identico.

Art.75

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.</p> <p>9. (Abrogato)</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 81</b></p> <p style="text-align: center;">Redditi diversi</p> <p>1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni</p>	<p style="text-align: center;">CAPO VII</p> <p style="text-align: center;">REDDITI DIVERSI</p> <p style="text-align: center;"><b>Art.76</b></p> <p style="text-align: center;">Redditi diversi</p> <p>1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) identica;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) identica;</p>

Art.76

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo **6**, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo **82**, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si

Art.76

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate;

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 87, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e

applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. **Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle derivanti dalla cessione di contratti di cui alla lett. f) dell'art.55 qualora il valore dell'apporto sia superiore al .... per cento o al ..... per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;**

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 6, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 82, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. **Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle derivanti dalla cessione di contratti di cui alla lett. f) dell'art.55 qualora il valore dell'apporto non sia superiore al .... per cento o al .... per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;**

Art.76

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante

c-ter) Identica;

c-quater) Identica;

c-quinquies) Identica;

Art.76

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto ;</p> <p>d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;</p> <p>e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;</p> <p>f) i redditi di beni immobili situati all'estero;</p> <p>g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 49;</p> <p>h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;</p>	<p>d) Identica;</p> <p>e) Identica;</p> <p>f) Identica;</p> <p>g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo <b>64</b>;</p> <p>h) Identica;</p>

Art.76

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 54, comma 5, ultimo periodo;</p> <p>i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;</p> <p>l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;</p> <p>m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.</p> <p>1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei</p>	<p>h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo <b>98</b>, comma 5, ultimo periodo;</p> <p>i) Identica;</p> <p>l) Identica;</p> <p>m) Identica.</p> <p>1-bis. Identico.</p>

Art.76

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente.</p> <p>1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.</p> <p>1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 82</b> Plusvalenze</p> <p>1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.</p>	<p style="text-align: right;">Art.76 Art.77</p> <p>1-ter. Identico.</p> <p>1-quater. Identico.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art.77</b> Plusvalenze</p> <p>1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo <b>76</b> sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo</p>

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>1-bis. (abrogato).</p> <p>2. Per i terreni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 81 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quello di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione.</p> <p>3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze</p>	<p>inerente al bene medesimo.</p> <p>1-bis. (abrogato).</p> <p>2. Per i terreni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo <b>76</b> acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quello di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione.</p> <p><b>3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 76 per ..... per cento del loro ammontare sono sommate</b></p>

Art.77

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

4. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 81; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.

5. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del

**algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze.**

**3 bis. Nonostante quanto previsto dal comma precedente concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.76 se relative a partecipazioni in società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del ministro dell'economia emesso ai sensi dell'art.170, quarto comma.**

4. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo **76** sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo **76**; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.

Art.77

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>comma 1 dell'articolo 81 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall'articolo 5, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo,</p>	<p>5. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo <b>76</b> sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall'articolo <b>6</b>, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute</p>

Art.77

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo 76, comma 7, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.</p> <p>6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:</p> <p>a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;</p> <p>b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo;</p> <p>c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo;</p> <p>d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono</p>	<p>estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo <b>123</b>, comma 7, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.</p> <p>6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:</p> <p>a) identico;</p> <p>b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo <b>76</b>, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo;</p> <p>c) identica;</p> <p>d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della</p>

Art.77

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione;

e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell'articolo 81, il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;

f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

7. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 81, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 5 e 6. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attività di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell'articolo 81, i

documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione;

e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell'articolo **76**, il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;

f) identica.

7. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo **76**, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 5 e 6. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano

Art.77

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 6. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 81.</p> <p>8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera e quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi, nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 6.</p> <p>9. (abrogato).</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 83</b></p> <p style="text-align: center;">Premi, vincite e indennità</p> <p>1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 81 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito</p>	<p>cedute le attività di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell'articolo <b>76</b>, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 6. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo <b>76</b>.</p> <p>8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera e quinquies) del comma 1 dell'articolo <b>76</b>, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi, nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 6.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 78</b></p> <p style="text-align: center;">Premi vincite ed indennità</p> <p>1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1</p>

Art.78

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.</p> <p>2. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 84</b></p> <p style="text-align: center;">Redditi di natura fondiaria</p> <p>1. I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, concorrono a formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il periodo di imposta in cui sono percepiti.</p> <p>2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi</p>	<p>dell'articolo <b>76</b> costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.</p> <p>2. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo <b>76</b> non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art.79</b></p> <p style="text-align: center;">Redditi di natura fondiaria</p> <p style="text-align: center;">Identico</p>

Art.79

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 85</b> Altri redditi</p> <p>1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 81 costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.</p> <p>2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le plusvalenze indicate alle lettere h) e h<b>bis</b>) del predetto art. 81 sono determinate a norma dell'articolo 54.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.80</b> Altri redditi</p> <p>1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo <b>76</b> costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.</p> <p>2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell'articolo <b>76</b> sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le plusvalenze indicate alle lettere h) e h<b>bis</b>) del predetto art. 81 sono determinate a norma dell'articolo <b>98</b>.</p>

Art.79

Art.80

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

**TITOLO II**

Imposta sul reddito delle persone giuridiche

**Capo I**

Disposizioni generali

**Articolo 86**

Presupposto dell'imposta.

1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6.

**Articolo 87**

Soggetti passivi.

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

- a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

**TITOLO II:**

**IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'**

**CAPO I**

**SOGGETTI PASSIVI E DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 81**

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle società è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 7

**Art. 82**

Soggetti passivi

**1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:**

- a) Identica;
- b) **gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Tra tali enti si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti**

**Art.81  
Art.82**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se

**ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo;**

**c) le società e gli enti commerciali di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, comprese le società e le associazioni indicate nell'art. 6.**

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 6.

3. Identico.

4. Identico.

Art.82

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

**Articolo 88**

Stato ed enti pubblici.

1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

**4 bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti in Stati con i quali non siano in vigore accordi che consentano all'Amministrazione Finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per determinare l'oggetto esclusivo o principale dell'ente..**

**Trasferito nel titolo I, capo I, art. 2 comma 4 quanto al comma 1; al capo VI, art. 66, comma 2, quanto al comma 2.**

Art.82

b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le Unità sanitarie locali.

**Art. 83**

**Opzione per la trasparenza fiscale**

**1. Esercitando l'opzione di cui al comma 2 , il reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 82, comma 1, lett. a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso art. 82, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale dei diritti di voto e di partecipazione agli utili non inferiore al ..... per cento e non superiore al ..... per cento, può essere imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.**

**2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato l'esercizio dell'opzione è consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti. Nel caso in cui la società partecipata abbia emesso strumenti finanziari partecipativi di cui all'art 2346, ultimo comma, c.c. l'esercizio dell'opzione non è consentito.**

**3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi d'imposta**

Art.83

delle società partecipanti in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società partecipata. Le ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale società, i relativi crediti d'imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno.

4. L'opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata congiuntamente dalla stessa società e da tutti i suoi soci che la devono comunicare agli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria territorialmente competenti in relazione alla residenza fiscale di ciascuno entro il primo dei tre esercizi sociali predetti.

5. L'esercizio dell'opzione non modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla società partecipata utilizzando riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di cui all'art. 58, comma 5. Ai fini dell'applicazione del presente comma durante i periodi di validità dell'opzione, salva una diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.

6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio

Art.83

dell'opzione di cui al comma 1, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della società partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di mutamento della compagine sociale della società partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2.

7. Per la determinazione degli obblighi di acconto della partecipata stessa e dei suoi soci si applica l'art. 144, comma 2. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza considerare gli effetti dell'opzione sia per la società partecipata, sia per i soci.

8. La società partecipata è solidalmente responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguente all'obbligo di imputazione del reddito. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considera l'utile del socio prioritariamente formato con il reddito oggetto di imputazione.

9. Le disposizioni attuative della presente norma sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui all'art. 149 della sezione terza I del Capo II.

10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art.40, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600

11. Nel caso in cui per effetto di svalutazioni dedotte dal socio, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione è minore del

Art.83

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

valore fiscale riconosciuto della corrispondente quota di patrimonio netto contabile della società, il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali della società partecipata secondo le modalità previste dall'art. 148 della sezione terza.

Art.84  
Art..85

**Art. 84**

**Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria.**

**1. L'opzione di cui all'articolo 83 può essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni dalle società a responsabilità limitata rientranti nell'ambito di applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa a responsabilità limitata. L'opzione non può essere esercitata o se esercitata perde efficacia nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all'art. 99.**

Articolo 89

Base imponibile.

1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato

Art.85

Base imponibile

**1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto,**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

secondo le disposizioni del capo II per le società e per gli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, del capo III per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e del capo IV per le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d).

Articolo 90

Periodo di imposta.

1. L'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 94 e 102.

2. Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall'atto costitutivo o è determinata in due o più anni il periodo di imposta è costituito dall'anno solare.

3. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle

**determinato secondo le disposizioni della sezione I del Capo II per le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.82 e secondo le disposizioni della sezione II del Capo II per le società di cui all'art.129 della stessa sezione e del Capo III per le società e gli enti commerciali non residenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.82.**

**2. Le società non residenti di cui alla lettera c) dell'art.82 con i requisiti ed alle condizioni di cui alla sezione II del capo II possono avvalersi per la determinazione del proprio reddito imponibile delle disposizioni previste da tale sezione.**

Art.86

Periodo d'imposta

1. L'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli **90 e 95**.

2. Identico

**3. DA ABROGARE**

Art.85  
Art.86

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

disposizioni relative alle categorie nelle quali rientrano.

4. Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a dodici mesi i redditi di cui agli articoli 57 e 78 sono ragguagliati alla durata di esso. Il ragguaglio si effettua anche ai fini delle disposizioni di cui ai commi 2, 7 e 8 dell'articolo 67, agli articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2 dell'art. 73.

Articolo 91

Aliquota dell'imposta.

1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 34 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.

Articolo 91-bis

Detrazione di imposta per oneri.

1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che

4. Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a dodici mesi i redditi di cui agli articoli **102e 128** sono ragguagliati alla durata di esso. Il ragguaglio si effettua anche ai fini delle disposizioni di cui ai commi 2, 7 e 8 dell'articolo **114**, agli articoli **116 e 118** e ai commi 1 e 2 dell'art. **120**.

Art.87

Aliquota dell'imposta

**1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del ..... per cento.**

Art.88

Detrazione d'imposta per oneri

1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo **15**, comma 1-bis, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che

Art.86  
Art.87  
Art.88

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter).

2. ~~[L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio].~~

Articolo 92

Crediti di imposta.

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da società e da enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, o redditi prodotti all'estero, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15.

Articolo 93

Scomputo degli acconti.

1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'articolo 19, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.

2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'art. 26 del

controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter).

**ABROGATO**

Art. 89

Scomputo degli acconti

1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'articolo 23, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.

2. Identico.

Art.88  
Art.89

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 1, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L'importo da scomputare è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.

**Articolo 94**

**Riporto o rimborso delle eccedenze.**

1. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

1-bis. Il credito d'imposta spettante a norma dell'articolo 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso dall'applicazione del comma 1. Il credito limitato si

**Art. 90**

**Riporto o rimborso delle eccedenze:**

1. Identico

1-bis. **Abrogato**

**Art.89  
Art.90**

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>considera utilizzato prima degli altri crediti d'imposta ed è portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta dovuta relativa agli utili per i quali è attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.</p> <p>1-ter. Relativamente al credito d'imposta limitato di cui al comma 1-bis, il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 14.</p>	<p>1-ter. Abrogato</p>
<p>Capo II Società ed enti commerciali</p> <p>Articolo 95</p>	<p><b>TITOLO II</b> <b>IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'</b></p> <p>CAPO II DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI COMMERCIALI RESIDENTI</p> <p>SEZIONE I DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE (DELLA SINGOLA ENTITA' LEGALE)</p> <p>Art.91</p>

Art.90

Art.91

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

Reddito complessivo.

1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa ed è determinato secondo le disposizioni degli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle successive disposizioni del presente capo.

2. Le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle del capo VI del titolo I, relative alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le società e gli enti di cui al comma 1. La disposizione del comma 3 dell'articolo 62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori.

Articolo 96

Dividendi esteri.

1. Gli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile non residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito per il 40 per cento del loro ammontare. Tuttavia, la parte di detti utili che non concorre a formare il reddito rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi

Reddito complessivo

**1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.82, da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa Sezione.**

2. Le disposizioni degli articoli **57 e 59 e quelle del titolo I, capo VI, nonché quelle del titolo II, capo II, sezione I**, relative alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le società e gli enti di cui al comma 1. La disposizione del comma 3 dell'articolo **107** vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori.

**DA ABROGARE**

Art.91

di cui al numero 1 di tale comma. Le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito derivanti dalle partecipazioni nelle società indicate nel periodo precedente sono deducibili limitatamente, per ciascun periodo d'imposta, all'ammontare che eccede quello dei relativi utili non concorrenti a formare il reddito ai sensi del presente comma.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli utili distribuiti da società collegate residenti in Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato individuati con i decreti del Ministro delle finanze, di cui al comma 7-bis dell'articolo 76.

1-ter. Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'articolo 76, comma 7-bis, gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l'ammontare corrispondente alle spese e agli altri componenti negativi non ammessi in deduzione.

**Articolo 96-bis**

Dividendi distribuiti da società non residenti.

1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da società non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la partecipazione diretta nel loro capitale è non inferiore al 25 per cento ed è detenuta ininterrottamente per almeno un anno, non concorrono alla

**DA ABROGARE**

formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la società non residente:

a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE Consiglio del 23 luglio 1990;

b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunità europea;

c) è soggetta nello Stato di residenza senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte:

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio;

selskabsskat in Danimarca;

Körperschaftsteuer in Germania;

phóros eisodématos Nomikón prosópon kerdoskopikou charaktéra in Grecia;

impuesto sobre sociedades in Spagna;

impôt sur les sociétés in Francia;

corporation tax in Irlanda;

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

impôt sur le revenu des collectivités nel Lussemburgo;  
vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;  
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;  
corporation tax nel Regno Unito,  
o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte  
sopraindicate.

2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunità  
europea, con decreto del Ministro delle finanze è integrato l'elenco delle  
imposte di cui alla lettera c) del comma 2 <sup>(379)</sup>.

2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche  
per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti  
all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato  
in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello  
applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da  
individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella  
Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere individuate  
modalità e condizioni per l'applicazione del presente comma.

~~3. [Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 105, 106 e 107, gli utili  
previsti al comma 1 possono essere distribuiti senza applicazione della  
maggiorazione di conguaglio].~~

~~4. [Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94, non sono  
applicabili relativamente all'eccedenza del credito di imposta di cui~~

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

~~all'articolo 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1. I dividendi di cui al comma 1 concorrono alla formazione dell'utile per la parte che eccede l'utile che si sarebbe formato in assenza dei dividendi medesimi e si considerano distribuiti se la società non dispone di utili assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni caso prima della distribuzione di utili assoggettati a maggiorazione di conguaglio. Gli utili che si considerano formati con i dividendi di cui al comma 1 devono essere indicati in apposito allegato alla dichiarazione dei redditi e, se distribuiti, separatamente evidenziati nei modelli di comunicazione di cui all'art. 7, L. 29 dicembre 1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione, salvo che la società li assoggetti a maggiorazione di conguaglio. L'eccedenza di cui al primo periodo si considera relativa ai dividendi di cui al comma 1 per ammontare pari a quello che non si sarebbe determinato in assenza dei predetti dividendi. Le disposizioni del presente comma si applicano ad ogni successivo percettore di utili direttamente o indirettamente formati con i dividendi di cui al comma 1].~~

5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo.

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 2 ovvero nel comma 2-ter.

~~7. [Alle società di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove da parte dell'Amministrazione finanziaria si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11, L. 30 dicembre 1991, n. 413].~~

Articolo 97

Sopraprezzi di emissione e interessi di conguaglio.

1. I sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote non concorrono alla formazione del reddito.

Articolo 98

Art.92

Sopraprezzi di emissione e interessi di conguaglio

Identico.

**DA ABROGARE** (VEDI NUOVO ART.75)

**Art.92**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

Prestiti obbligazionari.

1. Per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli simili la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.

Articolo 99

Annullamento di azioni proprie.

1. In caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto non concorre alla formazione del reddito.

Articolo 100

Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali.

1. La disposizione del comma 4 dell'articolo 54 si applica anche per le plusvalenze delle azioni o quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-bis, terzo comma, del codice civile e a norma del settimo comma dell'articolo 5, D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7

Art. 93

Annullamento di azioni proprie

Identico

Art.94

Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali

**1. Alle condizioni di cui all'art. 99, l'esenzione prevista da tale norma si applica anche per le plusvalenze delle azioni o quote alienate a norma degli artt. 2357, quarto comma, 2357 bis , secondo comma, e 2359 bis, terzo comma, del codice civile e a norma del settimo comma dell'art. 5 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, come**

Art.93

Art.94

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986

TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -

giugno 1974, n. 216, come modificato dall'art. 7, L. 4 giugno 1985, n. 281.

~~Articolo 101~~  
~~Oneri fiscali.~~

GIA' ABROGATO

Articolo 102  
Riporto delle perdite.

1. La perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui al precedente articolo 94.

modificato dall'art. 7 della L. 4 giugno 1985, n. 281.

Art.95

Riporto delle perdite

**1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'art.99, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 108 e 122, commi 5 e 5-bis. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'art.90.**

Art.95

Art.94

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

1-bis. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

1-ter. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora:

a) le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;

b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425, lettera A), n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di

1-bis. Identico

1-ter. Identico

**Art.95**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425, lettera B), n. 9), lettere a) e b), del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

**Art. 52**

**Determinazione del reddito di impresa**

1. Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto nell'articolo 79, è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente testo unico.

2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis, è computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo 8.

**Articolo 53**

**Art.96**

**Determinazione del reddito complessivo**

**1. Salvo quanto disposto nella sezione II per le imprese di navigazione marittima, nella sezione III per il gruppo di imprese residenti - consolidato nazionale, nella sezione IV per il gruppo di imprese non residenti- consolidato mondiale e nell'art.75, il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nella successive disposizioni della presente sezione.**

**2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'art.99, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 108 e 122, commi 5 e 5 bis, è computata in diminuzione del reddito imponibile dei successivi periodi d'imposta secondo quanto disposto dall'art. 95.**

**Art.97**

**Art.95**

**Art.96**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

Ricavi.

1. Sono considerati ricavi:

a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

Ricavi

1. Sono considerati ricavi:

a) Identica;

b) Identica;

**c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli al capitale di società ed enti di cui all'art. 82, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'art. 99. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all'art.82, comma 1 , lett.c), si applica il comma 2 dell'art.55;**

**c bis) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'art.55 emessi da società ed enti di cui all'art.82 diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'art. 99;**

**c-ter) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e c bis) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è**

Art.97

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

d) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;

e) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;

f) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera c) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio.

**Articolo 54**

**Plusvalenze patrimoniali.**

1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 53, concorrono a formare il reddito:

- a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma

**diretta l'attività dell'impresa;**

d) Identica;

e) Identica;

f) Identica.

2. Identico.

2-bis. Identico.

**Art.98**

**Plusvalenze patrimoniali**

1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. **97**, concorrono a formare il reddito:

- a) Identica;
- b) Identica;

**Art.97**

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986

TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -

assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

e) ~~[se sono iscritte nello stato patrimoniale];~~

d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

2-bis. I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di leggi

c) Identica attuale lettera d).

**2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito ed il maggior valore normale rispetto a quello di libro dei beni di cui all'art. 97 facenti parte del complesso o ramo aziendale ceduto.**

2-bis. Identico

Art.98

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

speciali non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.

4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni o ad un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.

5. Le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne è

**3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.**

**4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo art.99, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo art. 99, la disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.**

**5.VEDI ORA ARTICOLO 68 COMMA 1**

Art.98

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 16. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.

5-bis. ~~[Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze relative ai beni di cui alle lettere a) e b), escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, del comma 8 bis dell'articolo 67, nonché ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma].~~

6. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

6. Identico.

Art. 99

Art.98

**Plusvalenze esenti**

**1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti le plusvalenze realizzate ai sensi del comma 1 dell'articolo 98 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell'art. 6, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'art. 82, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:**

**a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;**

**b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;**

**c) residenza fiscale della società partecipata in un paese o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 170, comma 4, o alternativamente l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello previsto dal comma 5 dello stesso articolo 170, che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale;**

Art.99

d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all' art. 66. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui patrimonio è prevalentemente investito in beni immobili diversi dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica alle stesse condizioni ivi previste alle plusvalenze realizzate ai sensi del comma 1 dell'articolo 98 relativamente agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'art.55.

3. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l'esenzione di cui al comma 2 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).

4. Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, il

Art.99

Articolo 55  
Sopravvenienze attive.

1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare

requisito di cui alla lettera d) del comma 1 si riferisce alle società indirettamente partecipate e si verifica quando tale requisito sussiste nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

5. Nei casi di cui all'art.58, comma 5, alle somme ed al valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve ivi previste per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione si applica quanto previsto dei precedenti commi .

6. Nei casi di cui all'art. 58, comma 7, l'esenzione di cui al presente articolo si applica alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione e le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di cui all'art.58, comma 5.

Art.100

Sopravvenienze attive,

1. Identico.

Art.99

Art.100

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.

3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:

a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 53 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54;

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel

2. Se le indennità di cui **alla lettera b) del comma 1 dell'art. 98** vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.

3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:

a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera d) del comma 1 dell'art. **97** e alla lettera b) del comma 1 dell'**art. 98**;

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. **97** e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel

**Art.100**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione.

4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società in nome collettivo o in accomandita semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo.

5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.

Articolo 56

Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati. nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione.

**4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale dai soci e la rinuncia dei soci stessi ai crediti, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo.**

5. Identico.

Art. 101

Art.100

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

Dividendi e interessi.

1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

2. Gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti. Si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 44.

3. Gli interessi, anche se diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e h) del comma 1 dell'articolo 41, concorrono a formare il reddito per l'ammontare maturato nell'esercizio. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

~~3-bis. [Gli interessi derivanti da prestiti fatti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, se la misura non è determinata o è inferiore, si computano in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto medio vigente nel periodo di imposta. Questa disposizione non si applica per gli interessi, compresi quelli per dilazione di pagamento, derivanti da prestiti ai dipendenti e alla clientela, né per le anticipazioni~~

Dividendi ed interessi

1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni **dell'art. 6**

**2. Gli utili distribuiti, anche nei casi di cui all'art.58, comma 7, dalle società ed enti di cui all'art.82, comma 1, lettere a) e b) non concorrono in quanto esclusi alla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.**

**3. Verificandosi la condizione prevista dall'art. 55, comma 2, la stessa esclusione del comma 2 si applica agli utili distribuiti, dalle società e dagli enti di cui all'art. 82, comma 1, lett.c diversi da quelli residenti nei paesi o territori a regime fiscale privilegiato o se ivi residenti relativamente ai quali sia stata accolta un'istanza di interpello per il motivo di cui all' art.170, comma quinto, secondo periodo.**

3 bis. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 43 e 44, comma

2.

Art.101

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

~~ai soci che prestano la loro attività in società di persone].~~

3-ter. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.

4. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

Articolo 57

Proventi immobiliari.

1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 84 per quelli situati all'estero.

3 ter. Identico.

4. Identico.

Art. 102

Proventi immobiliari

Identico

**Art.101  
Art.102**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.

**Articolo 58**

Proventi non computabili nella determinazione del reddito.

1. Non concorrono alla formazione del reddito:

- a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
- b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- c) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
- d) le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 16, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.

**Articolo 59**

**Variazioni delle rimanenze.**

1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 60, sono assunte per un valore non inferiore a quello che

2. Identico.

**Art.103**

Proventi non computabili nella determinazione del reddito

1. Non concorrono alla formazione del reddito:

- a) identica.
- b) identica.

**lettera c) trasferita nel titolo I nel art. 67**

**lettera d) trasferita nel titolo I nel art. 67**

**Art. 104**

**Variazioni delle rimanenze**

1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'**articolo 97**, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'**articolo 105**, sono assunte per un valore non inferiore a

**Art.102**

**Art.103**

**Art.104**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.

2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.

3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.

3-bis. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito" o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.

4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il

quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.

2. Identico.

3. Identico.

3-bis. Identico

4. Identico.

**Art.104**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 60 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.

6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.

7. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.

8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle rimanenze effettuate fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, concorrono a formare il reddito, in quote costanti, nell'esercizio in cui sono state apportate le variazioni e nei quattro

5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo **105** per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.

6. Identico.

7. Identico

8. Identico

**Art.104**

esercizi successivi.

Articolo 60

Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.

2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati.

3. Il valore determinato a norma del comma 2 può essere ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2 per cento. Per le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all'estero, se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti, la

Art. 105

Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

1. Identico.

2. Identico.

3. Identico.

Art.105

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

misura massima della riduzione è elevata al 4 per cento.

4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito dell'esercizio in cui è stata definitivamente stabilita.

5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture possono essere autorizzate dall'ufficio delle imposte ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito; l'autorizzazione ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata.

6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

7. Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi pattuiti in valuta estera non ancora riscossi si considerano come crediti ai fini dell'articolo 72 ancorché non risultanti in bilancio.

4. Identico.

5. Identico.

6. Identico.

7. Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi pattuiti in valuta estera non ancora riscossi si considerano come crediti ai fini dell'articolo **119** ancorché non risultanti in bilancio.

**Art.105**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

Articolo 61

Valutazione dei titoli.

1. I titoli indicati nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 53, esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 6 dell'articolo 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

1-bis. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.

2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 59, il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;

b) per le azioni e titoli simili non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore unitario determinato a

Art.106

Valutazione dei titoli

1. I titoli indicati nella lettere c, c-bis, e c ter del comma 1 dell'**art. 97**, esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 6 dell'articolo **104**, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

1 bis. Identico.

2. Identico.

3. Le disposizioni di cui al comma **4 dell'art. 104** si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui alla lett.c ter del comma 1 dell'art. 97. A tal fine il valore minimo è determinato:

**a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'ultimo mese dell'esercizio;**

**Art.106**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

norma dei commi 2, 3 e 3-bis dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite;

c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.

3-bis. Le riduzioni di valore di cui alla lettera b), del comma 3, relative ad azioni e titoli similari emessi da società ed enti residenti in Stati non appartenenti alla Comunità europea sono ammesse, sempre che siano in vigore accordi che consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste.

4. In caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni.

b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lett. c) del comma 4 dell'art. 10.

3 bis. **DA ABROGARE**

4. Identico.

Art.106

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società emittente, o della rinuncia ai crediti nei confronti della società stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria; tuttavia è consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura. Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente.

5-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 53.

Articolo 62

Spese per prestazioni di lavoro.

1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto del comma 1 dell'articolo 65.

**5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all'art. 97, comma 1, lettera c), in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria; la stessa disposizione vale relativamente agli apporti effettuati dei detentori di strumenti finanziari assimilati alle azioni.**

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, indicati nell'art.97, comma 1, lettera c).

Art.107

Spese per prestazioni di lavoro

1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto del comma 1 dell'**articolo 112**.

Art.106

Art.107

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 48, comma 4 lettera c). Qualora i fabbricati di cui al primo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.

1-ter. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle

1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma **dell'articolo 62**, comma 4 lettera c). Qualora i fabbricati di cui al primo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.

1-ter. Identico.

**Art.107**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.

3. I compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite.

4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla

1-quater. Identico.

2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'**articolo 6**. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.

3. Identico.

4. Identico

**Art.107**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

imputazione al conto dei profitti e delle perdite.

**Articolo 63**

**Interessi passivi.**

1. Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:

a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e degli interessi di mora accantonati a norma degli articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;

b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;

c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo 54 concorre a formare il reddito dell'esercizio;

d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera si computano

**Art.108**

**Interessi Passivi**

1. Identico

2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:

a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e degli interessi di mora accantonati a norma degli articoli **100 e 118**, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;

b) identica

c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo **98** concorre a formare il reddito dell'esercizio;

**c-bis) le plusvalenze di cui all'art.99, si computano per il loro intero ammontare;**

**d) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si**

**Art.108**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

per l'intero ammontare anche se per convenzione internazionale o per disposizione di legge non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;

e) i proventi immobiliari di cui all'articolo 57 si computano nella misura ivi stabilita;

f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio;

g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui all'articolo 78, si computano nell'ammontare ivi stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.

3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

4. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del

**computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito;**

e) i proventi immobiliari di cui all'articolo **102** si computano nella misura ivi stabilita;

f) le rimanenze di cui agli articoli **104 e 105** si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio;

g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui all'articolo **128**, si computano nell'ammontare ivi stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.

3. Identico

4. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del

**Art.108**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

reddito a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10.

reddito a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 11.

**4.bis. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:**

a) **su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 55, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi."**

b) **relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'art.2554 c.c. allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.**

**Art. 109**

**Prorata Patrimoniale**

**1. Nel caso in cui alla fine del periodo d'imposta, il valore di libro delle partecipazioni di cui all'art. 99, eccede quello del patrimonio netto contabile, gli interessi passivi, al netto degli interessi attivi, sono indeducibili per la parte del loro ammontare corrispondente al rapporto fra tale eccedenza ed il totale dell'attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto**

Art.108

contabile e dei debiti commerciali. La parte indeducibile determinata ai sensi del periodo precedente è ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni di cui all'art.99.

Art.109

**2. Per il calcolo dell'eccedenza di cui al primo comma:**

**a) il patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile dell'esercizio, è rettificato in diminuzione con gli stessi criteri di cui al successivo art. 110, comma 3, lettera d) numeri 1 e 3;**

**b) non rilevano:**

**1) le partecipazioni in società il cui reddito concorre insieme a quello della partecipante alla formazione dell'imponibile di gruppo di cui alle sezioni III e IV di questo capo salvo quanto rispettivamente previsto dagli artt. 143 , comma 1, numero 1 e 159, comma 1, delle predette sezioni;**

**2) quelle in società il cui reddito è imputato ai soci anche per effetto dell'opzione di cui al precedente art. 83, comma 3 Tuttavia nel caso in cui, entro il terzo anno successivo all'acquisto avvenga la cessione di tali partecipazioni il reddito imponibile è rettificato in aumento dell'importo corrispondente a quello degli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi per effetto della previsione di cui al primo periodo.**

**Art. 110**

**Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione**

**1. La remunerazione dei finanziamenti e degli apporti di cui al comma 4 direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata è indeducibile dal reddito imponibile qualora:**

**a) il rapporto tra l'ammontare complessivo dei finanziamenti predetti e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate in qualsiasi momento durante l'esercizio sociale sia superiore a quello di .....a uno;**

**b) la remunerazione non confluisca nel reddito imponibile ai fini delle imposte personali del socio o delle sue parti correlate di cui alla lettera precedente, soggetti all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.**

**2. Il comma 1 non si applica nel caso in cui il contribuente debitore fornisce la dimostrazione che l'ammontare dei finanziamenti predetti eccedenti il rapporto di cui alla lettera a) del comma 1 è giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito e che conseguentemente gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale.**

**3. Ai fini dell'applicazione del comma 1:**

Art.110

a) si considerano parti correlate al socio qualificato le società da questi controllate ai sensi dell'art.2359 c.c. e se persona fisica anche i familiari di cui all'art. 6, comma 5;

b) il socio è qualificato quando direttamente o indirettamente partecipa al capitale sociale con una percentuale pari o superiore al **... per cento**, alla determinazione della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti correlate;

c) ai finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato si aggiungono quelli erogati o garantiti da sue parti correlate;

d) per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato e di sue parti correlate si considera il patrimonio netto contabile comprensivo dell'utile dell'esercizio rettificato in diminuzione per tenere conto:

1) dei crediti risultanti nell'attivo patrimoniale relativi ad obblighi di conferimento ancora non eseguiti;

2) del valore di libro della azioni proprie in portafoglio;

3) delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in danaro o in natura;

Art.110

4) del valore di libro delle azioni, quote e strumenti finanziari di cui all'art. 97, lett. c bis), relativi a partecipazioni in società controllate o collegate.

4. Ai fini della determinazione del rapporto di cui alla lettera a) del comma 1 rilevano i finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate intendendo per tali quelli derivanti da mutui, da depositi di danaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria.

5. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 non rilevano i finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria o dell'attività svolta dai soggetti indicati nell'art.1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.87.

6. Si intendono garantiti dal socio o da sue parti correlate i debiti assistiti da garanzie reali, personali e di fatto fornite da tali soggetti anche mediante comportamenti ed atti giuridici che seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzia ottengono lo stesso effetto economico.

7. Gli oneri finanziari indeducibili dal reddito imponibile ai sensi del presente articolo sono ridotti di una percentuale corrispondente al rapporto di cui all'articolo 109.

8. Il presente articolo non si applica ai contribuenti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione

Art.110

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

Articolo 64

Oneri fiscali e contributivi.

1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

2. Per l'imposta di cui all'art. 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

3. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.

4. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in base a formale deliberazione dell'associazione.

Articolo 65

**degli studi settore.**

Art. 111

Oneri fiscali e contributivi invariato

Identico

**Art.110**

**Art.111**

Art.112

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

Oneri di utilità sociale.

1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

2. Sono inoltre deducibili:

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui alla lettera g) dell'articolo 10, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;

b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;

c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;

c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per

Oneri di utilità sociale invariato

1. Identico

2. Sono inoltre deducibili:

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui alla lettera g) dell'articolo **11**, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;

b) identico;

c) identico;

c-bis) identico;

**Art.112**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa;

c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1<sup>o</sup> giugno 1939, n. 1089, e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la ineducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

c-ter) identico;

**Art.112**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1, L. 1<sup>o</sup> giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

c-quater) identico;

**Art.112**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;

c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi;

c-octies) ~~le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa~~

c-quinquies) identico;

c-sexies) identico;

c-septies) identico;

**Art.112**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

~~dichiarato, a favore delle società sportive dilettantistiche];~~

c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

c-novies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato

c-octies) identico;

c-novies) identico;

**Art.112**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;

c-decies) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 114, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;

c-decies) identico le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo **35**, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;

Art.112

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

c-undecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della sanità con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della sanità vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate.

2-bis. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie

c-undecies) identico;

2-bis.Identico

**Art.112**

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986

TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -

istituzionali di cui al medesimo comma 1.

~~3.~~

4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell'articolo 62 non sono ammesse in deduzione.

Articolo 66

Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite.

1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 53, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e del comma 5 dell'articolo 54.

1-bis. Per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 61; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.

1-ter. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da

4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell'articolo **107** non sono ammesse in deduzione.

Art.113

Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite

**1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 97 e nell'art.99, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 98 .**

**1-bis. Per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'art. 97, lett.c) e c bis), si applicano le disposizioni dell'art. 106; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri , le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.**

1-ter. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da

Art.112  
Art.113

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. Resta ferma l'applicazione dei criteri di cui al comma 1-bis.

2. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. Resta ferma l'applicazione dei criteri di cui al comma 1-bis.

2. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'art.99.

3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria

**Art.113**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8.

5. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 4 dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione; nei confronti dei soci di dette società non si applica la lettera b) del comma 3 dell'articolo 61.

~~5-bis. [Non sono deducibili le minusvalenze di cui al comma 1 e le perdite di cui al comma 3 relative ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 8 bis dell'articolo 67, escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma].~~

Articolo 67

Ammortamento dei beni materiali.

1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.

delle grandi imprese in crisi.

4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'**art. 9**.

5. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.

Art.114

Ammortamento dei beni materiali

1. Identico.

Art.113

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi. Le quote di ammortamento stanziare in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono

2. Identico.

**3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.**

Art.114

deducibili e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte.

4. Se in un esercizio l'ammortamento è fatto in misura inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le quote di ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli esercizi successivi, fermi restando i limiti di cui ai precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un esercizio è inferiore alla metà della misura massima il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore.

5. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.

6. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 1 milione di lire è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.

7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni

**DA ABROGARE**

**4.** Identico.

**5.** Identico.

**6.** Identico.

**Art.114**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.

8. Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze

7. Identico.

**Art.114**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.

8-bis. ~~[Sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi ai seguenti beni:~~

- ~~a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;~~
- ~~b) autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici;~~
- ~~e) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici].~~

~~8 ter. [Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio dei beni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 bis la disposizione del medesimo comma si applica, per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti].~~

9. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.

8. Identico.

Art.114

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 6, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal D.M. 28 dicembre 1995, del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

9. Identico

10 bis. Identico

**Art.114**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

Articolo 68

Ammortamento di beni immateriali.

1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo.

2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un decimo del valore stesso.

4. Si applica la disposizione del comma 9 dell'articolo 67.

Articolo 69

Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili.

1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli

Art.115

Ammortamento dei beni immateriali

1. Identico

2. Identico

3. Identico

4. Si applica la disposizione del comma **8 dell'articolo 114.**

Art. 116

Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili

1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli **articoli 114 e 115**, la deduzione di quote costanti di ammortamento

Art.115

Art.116

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

articoli 67 e 68, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.

2. La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata della concessione, la quota deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall'esercizio in cui la modifica è stata convenuta.

3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di sostituzione a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall'esercizio in cui si è verificato l'incremento o il decremento, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione.

4. ~~[L'eventuale differenza tra l'ammontare complessivo delle quote di ammortamento finanziario dedotte durante la concessione e il costo non ammortizzato ai sensi degli articoli 67 e 68 concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell'esercizio in cui avviene la devoluzione].~~

5. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento

finanziario.

2. Identico

3. Identico

4. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento

**Art.116**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro delle finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 76.

**Articolo 70**

**Accantonamenti di quiescenza e previdenza.**

1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.

2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.

2-bis. È deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme

finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro delle finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del **comma 1 dell'articolo 123**.

**Art.117**

**Accantonamenti di quiescenza e previdenza**

1. Identico

2. identico

3. È deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva,

**Art.116**  
**Art.117**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo 44, comma 2. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'articolo 16.

**Articolo 71**

**Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti.**

1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura di rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare

designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica **l'articolo 58, comma 2**. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'articolo 17.

**Art. 118**

**Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti**

1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 97, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura di rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha

**Art.117**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,60 per cento è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini del presente

raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo **113**, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

3. Identico

**Art.118**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,60 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti in conformità a disposizioni di legge. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonché la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'art. 103-bis.

5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'art. 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento al fondo per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

6. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui ai precedenti commi sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si

4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonché la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui **all'art. 125**.

5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'art. **113**, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento al fondo per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

6. Identico

**Art.118**

applicano le disposizioni di cui al comma 2, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora; per gli enti creditizi e finanziari si applicano le disposizioni del comma 5, calcolando l'eccedenza del fondo con riferimento al valore dei crediti per interessi di mora risultanti in bilancio.

*Articolo 72*

*Accantonamenti per rischi di cambio.*

1. Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio sono deducibili nel limite della differenza negativa tra il saldo dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni e titoli similari, valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio, e il saldo degli stessi valutati secondo il cambio del giorno in cui sono sorti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono sorti. La differenza si considera negativa in caso di diminuzione del saldo attivo o di aumento del saldo passivo. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio è coperto da contratti a termine o da contratti di assicurazione.

2. Se in un esercizio la differenza negativa di cui al comma 1 è superiore all'ammontare del fondo risultante alla chiusura dell'esercizio

Art. 119  
Accantonamenti per rischi di cambio  
1. Identico

2. Identico

**Art.118**

**Art.119**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

precedente, la deduzione è ammessa limitatamente alla parte eccedente; se essa è pari o inferiore all'ammontare del fondo alla chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione non è ammessa e l'eventuale eccedenza del fondo concorre a formare il reddito dell'esercizio.

3. Le perdite di cambio derivanti dalle riscossioni e dai pagamenti effettuati nell'esercizio sono deducibili limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo.

4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano indipendentemente dalle rivalutazioni e svalutazioni dei crediti e dei debiti eseguite in bilancio a fronte delle variazioni di cambio, per le quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 54 e 66.

5. Ai fini della determinazione della differenza di cui ai commi 1 e 2 i crediti e i debiti già risultanti nel bilancio dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico sono valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio stesso anziché secondo il cambio del giorno o del mese in cui sono sorti.

Articolo 73

Altri accantonamenti.

1. Gli accantonamenti ad apposito fondo del passivo a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di

3. Identico

4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano indipendentemente dalle rivalutazioni e svalutazioni dei crediti e dei debiti eseguite in bilancio a fronte delle variazioni di cambio, per le quali resta ferma la disciplina di cui agli **articoli 98 e 113**.

5. Identico

Art.120

Altri accantonamenti

1. Identico

**Art.119**

**Art.120**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

ciascuna nave o aeromobile quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell'esercizio in cui ha termine il ciclo.

2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 7 dell'articolo 67. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza è deducibile nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto. L'ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare il reddito dell'esercizio in cui avviene la devoluzione. ~~[Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni del presente comma debbono darne comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio di durata della concessione].~~

2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al **comma 7 dell'articolo 114**. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza è deducibile nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto. L'ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare il reddito dell'esercizio in cui avviene la devoluzione.

3. Identico

**Art.120**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione. L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo.

5. Per le concessioni di opere pubbliche in corso alla data di entrata in vigore del presente testo unico le imprese concessionarie possono avvalersi delle disposizioni del comma 2 dandone comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio iniziato a partire dalla data stessa e imputando al fondo l'ammontare delle quote di ammortamento già dedotte a norma dell'articolo 67.

4. Identico

5. Per le concessioni di opere pubbliche in corso alla data di entrata in vigore del presente testo unico le imprese concessionarie possono avvalersi delle disposizioni del comma 2 dandone comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio iniziato a partire dalla data stessa e imputando al fondo l'ammontare delle quote di ammortamento già dedotte a norma dell'articolo **114**.

**Art.120**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

Articolo 74

Spese relative a più esercizi.

1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica il comma 3 dell'articolo 55.

2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente lire

Art. 121

Spese relative a più esercizi

1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica **il comma 3 dell'articolo 100**.

2. Identico

**Art.121**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

cinquantamila.

3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.

**Articolo 75**

Norme generali sui componenti del reddito d'impresa.

1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per

3. Identico

4. Identico

Art.122

Norme generali sui componenti del reddito d'impresa

1. Identico.

2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

a) identica;

Art.121

Art.122

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.

4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei

b) identica;

**c) Per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli simili la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.**

3. Identico

**4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia**

Art.122

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

profitti e delle perdite relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme del presente capo che dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite scritture nel successivo comma 6.

**deducibili:**

**a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;**

**b) quelli, che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi relativi. In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto diverse dalla riserva legale e gli utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. L'ammontare dell'eccedenza è ridotta degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle**

Art.122

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986

TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 63.

5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla seconda

**riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito.**

Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili **in quanto esenti** nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e **3 dell'art. 108. Le plusvalenze di cui all'art. 99, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente.**

5 bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo **108** che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto

Art.122

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.

~~6. [Le spese e gli altri componenti negativi, di cui è prescritta la registrazione in apposite scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, non sono ammessi in deduzione se la registrazione è stata omessa o è stata eseguita irregolarmente, salvo che si tratti di irregolarità meramente formali].~~

Articolo 76

Norme generali sulle valutazioni.

1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:

a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte;

b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro

previsto dal predetto articolo **108**, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione .

**6. Nonostante il comma precedente non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'art. 101.**

Art. 123

Norme generali sulle valutazioni

1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:

a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte;

b) identica;

Art.122

Art.123

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;

c) il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito;

c-bis) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.

**c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'art. 97, lettera a ) e b) non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito;**

**b-bis) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari di cui all'art. 97, lett. c) e c bis non si intende comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti;**

c bis) identica.

2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi

Art.123

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in lire dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. La valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per la totalità di essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 72, qualora i contratti di copertura non siano valutati in modo coerente. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

3. I proventi determinati a norma degli articoli 57 e 78 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 67, agli articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 73 sono ragguagliati alla durata

e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 10; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in lire dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. La valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per la totalità di essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 72, qualora i contratti di copertura non siano valutati in modo coerente. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

3. I proventi determinati a norma degli articoli 102 e 1288 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 114, agli articoli 116 e 118 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 120 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi.

Art.123

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi.

4. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'ufficio delle imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.

5. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.

6. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi.

4. Identico

5. Identico

6. Identico

**Art.123**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi.

7. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.

7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

7. Identico

7-bis. Identico

7-ter. Identico

**Art.123**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 127-bis, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate.

Articolo 103

Imprese di assicurazione.

1. Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative sono deducibili, oltre quelli previsti nel capo VI del titolo I, gli accantonamenti destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge.

7-quater. Identico

Art. 124

Imprese di assicurazioni

**1. Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative concorre a formare il reddito dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi.**

**1-bis. La variazione delle riserve tecniche iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.**

Art.123

Art.124

2. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l'intero ammontare nel predetto periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell'attivo a copertura delle riserve tecniche,

**173, relative ai contratti di assicurazione dei rami vita allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati, è diminuita o aumentata dei maggiori o dei minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all'art.97, comma 1, lettere c) e c bis), nonché delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate, se relative alle partecipazioni di cui all'art. 99, e degli utili di cui all'articolo 101 esclusi dalla formazione del reddito.**

**1-ter. La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile nell'esercizio in misura pari al 90 per cento dell'importo iscritto in bilancio; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. E' considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri.**

2. identico

Art.124

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni.

3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio ai fini del margine di solvibilità obbligatorio per legge non concorrono a formare il reddito fino a quando il relativo fondo di integrazione non sia distribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore ad essi attribuito.

4. Alle società e agli enti di cui al presente articolo che percepiscono proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, è attribuito un credito di imposta pari a un decimo dell'ammontare dei proventi stessi. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 14.

Articolo 103-bis

Enti creditizi e finanziari.

1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio", in corso alla data di chiusura dell'esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto

**DA ABROGARE**

**DA ABROGARE**

Art.125

Operazioni fuori bilancio

**1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell'art. 1 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio", in corso alla data di chiusura dell'esercizio, diverse da :**

**a) quelle poste in essere esclusivamente con finalità di**

Art.124

Art.125

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

titoli, valute o tassi d'interesse, o che assumono come parametro di riferimento per la determinazione della prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi d'interesse.

**copertura dei rischi di variazione del valore delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari di cui all'art.97, comma 1, lettere c) e c bis);**

**b) quelle i cui rischi di variazione di valore sono esclusivamente coperti dalle medesime azioni, quote o strumenti finanziari. I componenti positivi e negativi relativi a queste ultime operazioni diversi da quelli risultanti dalla valutazione concorrono alla formazione del reddito secondo le disposizioni dell'art.122.**

**2. Alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 non concorrono i componenti positivi e negativi delle operazioni fuori bilancio poste in essere anche non esclusivamente con finalità di copertura dei rischi di variazione di valore delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari aventi i requisiti di cui all'art. 99 e da quelle i cui rischi di variazione di valore sono coperti anche non esclusivamente dalle medesime azioni, quote o strumenti finanziari.**

**3. Ai fini del presente articolo si considerano operazioni fuori bilancio:**

**a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute;**

**b) i contratti derivati con titolo sottostante;**

**c) i contratti derivati su valute;**

Art.125

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:

a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;

b) per i contratti di compravendita di titoli, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e c) del comma 3 dell'articolo 61;

c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.

**d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività.**

4. Identico

a) identica;

b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi delle lett. a) e b) del comma 3 dell'art. **106**;

c) identica;

d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lett. c) del comma 4 dell'art. **10**.

**5. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività**

Art.125

2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1.

3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con

produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività.

6 Ai fini del presente articolo l'operazione si considera con finalità di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attività o passività in bilancio o "fuori bilancio".

7 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari se valutano nei conti annuali le operazioni fuori bilancio di cui al comma 3, ferma restando, in ogni caso, l'applicazione del comma 1, secondo periodo e del comma 2.

2-bis. Identico

3. Identico

Art.125

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività. A tal fine l'operazione si considera di copertura quando ha l'obiettivo funzione di ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di singole attività e passività o di insiemi di attività e passività.

Art.125

Art.126

**Art.126**

**Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari  
operazioni di ristrutturazione del debito**

**1 Gli enti creditizi possono chiedere all'Agenzia delle entrate, secondo la procedura di cui all'art. 11 della legge 27 agosto 2001, n. 21, recante lo statuto dei diritti del contribuente, che il regime di cui all'art. 99 non si applichi alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993, n. 242632.**

**2 L'istanza dell'Agenzia delle entrate deve contenere:**

a) nel caso di acquisizioni di partecipazioni per recupero di crediti, l'indicazione dei motivi di convenienza di tale procedura rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, delle modalità e dei tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella società debitrice, la precisazione che l'operatività di quest'ultima sarà limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;

b) nel caso di conversione di crediti, l'indicazione degli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto a forme alternative di recupero dei crediti; inoltre devono essere indicate le caratteristiche del piano di risanamento, che deve essere predisposto da più enti creditizi o finanziari rappresentanti una quota elevata dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficoltà;

c) la rinuncia, in caso di accoglimento dell'istanza, ad avvalersi, nei confronti della società in cui si acquisisce la partecipazione, delle opzioni di cui alle sezioni terza e quarta del presente capo e della facoltà prevista dall'art. 83 fino all'esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra.

**3. L'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 comporta,**

Art.126

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986

TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -

Articolo 104

Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi.

1. Nella determinazione del reddito della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi non si tiene conto:

a) degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il Ministero del tesoro;

b) ~~[delle plusvalenze delle disponibilità in oro iscritte in bilancio in base all'andamento delle quotazioni sul mercato internazionale e accantonate in apposito fondo del passivo];~~

c) delle plusvalenze e sopravvenienze relative a valute estere, titoli, crediti e debiti in valuta estera iscritte in bilancio in base

**ai fini della determinazione del reddito degli originari creditori, l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio del relativo diritto d'opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.**

Art.126

Art.127

Art. 127

Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi

1. Identico

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI**  
**D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO**  
**- BOZZA -**

all'andamento dei cambi e accantonate in apposito fondo del passivo.

2. Si applica la disposizione del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 76, nonché le disposizioni dell'articolo 71, comma 2, e dell'articolo 103-bis.

**Articolo 78**

**Imprese di allevamento.**

1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione.

2. Il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c).

3. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la

2. Si applica la disposizione del terzo periodo del comma 2 dell'articolo **123**, nonché le disposizioni dell'articolo **118**, comma 2, e dell'articolo **125**.

**Art.128**

**Imprese di allevamento**

1. Identico

2. Il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo **66**, comma 2, lettera c).

3. Identico

**Art.127**

**Art.128**

natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare.

4. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo.

**Articolo 105**

**Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti.**

1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 14, le società e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 devono rilevare distintamente nella dichiarazione dei redditi: a) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi dei commi 2 e 3; b) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi del comma 4.

2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte in ruoli non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi, nonché le imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma si tiene conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro la data della deliberazione di distribuzione degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi

4. Identico

**DA ABROGARE**

**Art.128**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 44, nonché delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 44.

3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo del comma 2, concorre a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono, anche se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade successivamente alla data della deliberazione di distribuzione. La disposizione precedente si applica, altresì, nel caso di distribuzione delle riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo all'imposta liquidata per il periodo nel quale tale distribuzione è deliberata. Qualora, anche con il concorso dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi copertura, la società o l'ente è tenuto ad effettuare, per la differenza, il versamento di una corrispondente imposta, secondo le disposizioni dell'articolo 105-bis.

4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1:

- 1) l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 51,51 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, corrispondente ai

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

proventi che in base agli altri articoli del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è consentito computare detta imposta fra quelle del presente comma; 2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è stato attribuito alla società o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'articolo 94, comma 1-bis. L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) è commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al numero 2) è computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla società o dall'ente secondo le disposizioni del citato articolo 94, comma 1-bis.

5. Indipendentemente dalla utilizzabilità da parte dei soci o partecipanti del credito d'imposta di cui all'articolo 14, gli importi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 sono ridotti, fino a concorrenza del loro ammontare, di un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 51,51 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 44, distribuiti ai soci o partecipanti, nonché delle riduzioni del capitale che

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 44. Gli importi distribuiti, se nella relativa deliberazione non è stato stabilito diversamente, comportano la riduzione prioritariamente dell'ammontare indicato alla citata lettera a).

6. Nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati: 1) gli incrementi e i decrementi dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera a) del comma 1 verificatisi nell'esercizio; 2) gli incrementi e i decrementi dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 verificatisi nell'esercizio.

7. Gli utili distribuiti per i quali non è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'articolo 14 ovvero è attribuito il credito d'imposta limitato di cui agli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, devono essere separatamente indicati nei modelli di comunicazione di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione.

8. Nel caso di omessa comunicazione in conformità a quanto previsto nel comma precedente, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima legge n. 1745 del 1962. La misura di tali sanzioni è raddoppiata qualora siano attribuiti ai soci o partecipanti crediti d'imposta inesistenti o più vantaggiosi.

Articolo 105-bis

Versamenti integrativi.

1. Ferma rimanendo la disposizione dell'articolo 105, comma 3, ultimo periodo, ai fini della attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 14 le società e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 possono incrementare l'ammontare indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 105 di una imposta corrispondente al credito stesso. Se sono distribuiti riserve o fondi, l'imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa al periodo nel quale la deliberazione di distribuzione è stata adottata. Se sono distribuiti gli utili di esercizio, l'imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 105, comma 3, primo periodo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 105, comma 6, nonché quelle degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 106

Credito d'imposta relativo alla distribuzione di utili fruenti di agevolazioni territoriali.

1. Gli utili d'esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili fruenti

**DA ABROGARE**

**DA ABROGARE**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

dell'agevolazione di cui all'articolo 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, all'articolo 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, e all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tal fine gli utili assoggettati a tassazione ai sensi dei citati articoli con l'aliquota ridotta alla metà, si considerano come utili che non concorrono a formare il reddito per il 50 per cento del loro ammontare.

**Articolo 106-bis**

Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo.

1. L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15, nonché quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma.

**DA ABROGARE**

Articolo 107

Compensazione e rimborso delle eccedenze della maggiorazione di conguaglio.

1. Se il reddito in base al quale è stata calcolata e applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 1 dell'art. 105 viene successivamente accertato in misura più elevata, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui l'accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente alla differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato, e comunque non superiore all'ammontare della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui all'art. 44, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
2. Nel caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o degli altri fondi in base al cui ammontare è stata calcolata e applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 2 dell'articolo 105, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui il relativo accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, e comunque non superiore a quello della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui al predetto articolo 44.
3. Se l'importo della riduzione di cui ai commi 1 e 2 è superiore a quello dell'imposta dovuta la eccedenza costituisce credito d'imposta agli effetti dell'art. 94

**DA ABROGARE**

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CAPO II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SEZIONE II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALCUNE IMPRESE MARITTIME</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 129</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ambito soggettivo ed oggettivo</b></p> <p><b>1. Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 82, primo comma lett. a) derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi indicate nell'art.8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed iscritte nel registro internazionale di cui al decreto legge 30 dicembre 1997, n.457 convertito in legge 27 febbraio 1998, n.30 è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle Entrate entro tre mesi</b></p>

Art.129

dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto ..... previsto dal successivo art. 135. L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali e può essere rinnovata.

2. L'opzione consente la determinazione dell'imponibile secondo i criteri di cui al successivo art. 130 delle navi di cui al comma precedente con un tonnellaggio superiore alle .... tonnellate di stazza netta destinate all'attività di:

a) trasporto merci;

b) trasporto passeggeri;

c) soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti ed altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare;

d) altre attività direttamente connesse o strumentali a quelle indicate nelle lettere precedenti identificate dal decreto ..... di cui al successivo art 135.

**Art. 130**

**Determinazione del reddito imponibile**

1. Il reddito imponibile è determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti:

Art.129

Art.130

a) calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnello netto:

1) da 0 a 1000 tonnellate di stazza netta: ..... Euro per tonnellata;

2) da 1001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: ..... Euro per tonnellata;

3) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: ..... Euro per tonnellata;

4) da 25001 tonnellate di stazza netta: ..... Euro per tonnellata;

b) e successivamente moltiplicato per i coefficienti di seguito previsti in relazione all'età del naviglio:

1) da 0 a 5 anni: 0,90;

2) da 6 anni a 10 anni: 0,95;

3) da 11 a 25 anni: 1,05;

4) oltre 25 anni: 1,10.

2. Agli effetti del comma precedente , non sono computati i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave; sono altresì esclusi dal computo dei giorni di operatività quelli nei quali la nave è in disarmo temporaneo.

Art.130

**3. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi precedenti non è ammessa alcuna deduzione.**

**Art. 131**

**Limiti dall'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia**

**1. L'opzione di cui all'articolo 129 non può essere esercitata e se esercitata viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso nel caso in cui oltre un quarto delle navi complessivamente utilizzate viene locato dal contribuente a scafo nudo per un periodo di tempo superiore per ciascuna unità al ..... per cento dei giorni di effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale.**

Art.131

**2. In ogni caso l'opzione di cui all'articolo 129 non rileva per la determinazione del reddito delle navi relativamente ai giorni in cui le stesse sonolocate a scafo nudo da determinarsi in modo analitico per quanto attiene ai costi specifici e secondo la proporzione di cui al successivo art.132 per quanto attiene quelli non suscettibili di diretta imputazione.**

**3. L'opzione di cui all'art. 129 altresì viene meno nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti secondo le modalità stabilite nel decreto ..... di cui al successivo art. 135.**

**4. L'ammontare determinato ai sensi dell'art. 132 non**

comprende i ricavi e qualsiasi altro componente positivo non derivante in via esclusiva dall'esercizio delle navi di cui all'art. 129 e delle attività di cui al comma 2 dello stesso articolo.

4-bis. Qualora per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia dell'opzione esercitata, il nuovo esercizio della stessa non può avvenire prima del decorso del decennio originariamente previsto.

**Art.132**

**Plusvalenze e minusvalenze**

1. Nel caso di cessione a titolo oneroso di una o più navi relativamente alle quali è efficace l'opzione di cui all'art.129, l'imponibile determinato ai sensi dell'art.130 comprende anche la plusvalenza o minusvalenza realizzata; tuttavia qualora la cessione abbia oggetto un'unità già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello di prima applicazione del presente regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'art.130 dovrà aggiungersi la differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di prima applicazione del regime di determinazione dell'imponibile previsto dalla presente sezione.

2. Nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente quello di

Art.131  
Art.132

prima applicazione del regime di determinazione dell'imponibile previsto dalla presente sezione, al reddito prodotto dalla nave ceduta si rendeva applicabile l'agevolazione di cui all'articolo 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la differenza di cui al comma precedente è aggiunta all'imponibile limitatamente al ..... per cento del suo ammontare.

3. Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso aziendale, per l'applicazione del primo comma è necessario che tali navi rappresentino l'80 per cento del valore dell'azienda al lordo dei debiti finanziari.

#### Art.133

#### Obblighi contabili

1. Il reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attività imprenditoriali diverse da quelle indicate nel precedente art. 130 non è ricompreso nell'imponibile determinato ai sensi dello stesso articolo e deve essere determinato secondo la sezione I del presente capo.

2. Agli effetti del comma precedente le spese e gli altri componenti negativi assumono rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da quelli ricompresi nella determinazione

Art.132

Art.133

dell'imponibile secondo i criteri di cui all'art.130 ed a questo proposito è tenuta una contabilità separata secondo le modalità di cui al decreto ..... di cui al successivo articolo 135.

3. Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a componenti positivi di reddito ricompresi e non ricompresi nell'imponibile determinato ai sensi dell'art.130 sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi ricompresi nell'imponibile determinato ai sensi dell'art. 130 e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Art.133

Art.134

**Art.134**

**Ulteriori Effetti dell'esercizio dell'opzione**

1. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'art. 129 non possono esercitare quella di cui alla sezione III e IV né in qualità di controllanti, né in qualità di controllati.

2. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi fra le società il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell'art. 130 e le altre imprese si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall'art. 123, quinto comma.

**Art.135**

**Norme di attuazione**

**1. Con decreto ..... verranno emanate le disposizioni di attuazione della presente sezione.**

**2. Per tutto quanto non disciplinato nella presente sezione e nel predetto decreto si applicano le disposizioni di cui alla sezione I.**

Art.135

**TITOLO II  
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'  
CAPO II  
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE  
SEZIONE III  
CONSOLIDATO NAZIONALE**

**Art.136**

**Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese controllate residenti.**

**1. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 82 fra i quali sussiste il rapporto di controllo definito dal successivo articolo 138 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la determinazione di un unico reddito imponibile complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi della società o ente controllante e corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna entità legale rettificati in base a quanto previsto dalle norme della presente sezione.**

Art.136

2. I soggetti di cui all'art. 82, lett. c), possono esercitare l'opzione di cui al comma precedente solo in qualità di controllanti ed a condizione:

a) di essere residenti in paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione ;

• b) di esercitare nel territorio dello stato un'attività d'impresa così come definita dall'art.66, esclusa la lettera c) del secondo comma, mediante una stabile organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna società controllata sia effettivamente connessa.

3. Permanendo il requisito del controllo di cui al successivo articolo 139, l'opzione è irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore a tre esercizi sociali. Nel caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui al successivo articolo 144.

**Art.137**

**Effetti dell'esercizio dell'opzione**

1. L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 136 comporta la determinazione di un unico reddito complessivo corrispondente alla somma algebrica degli imponibili delle singole società da considerare quanto alle società controllate per l'intero importo indipendentemente dalla quota di

Art.136

Art.137

partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.

2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono, le eccedenze d'imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalla società controllata cui competono.

Art.137

Art.138

3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante sulla base del reddito complessivo storico o previsionale del gruppo. Nel primo esercizio il riferimento storico è costituito dalla somma algebrica degli imponibili delle società singolarmente considerate.

4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite e versate tra le società di cui al primo comma in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

Art.138

**Condizioni per l'efficacia dell'opzione**

**1. L'opzione può essere esercitata da ciascuna entità legale solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata e la sua efficacia è subordinata la verificarsi delle seguenti condizioni:**

**a) salvo quanto previsto all'ultimo comma, identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante;**

**b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e dell'ente o società controllante;**

**c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica di eventuali avvisi di rettifica relativi alla dichiarazione presentata dalla controllante ai sensi dell'art.136. L'elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento relativa all'ultimo esercizio il cui reddito è stato incluso nella dichiarazione di cui all'art.136;**

**d) secondo le modalità previste dal decreto ..... di cui al successivo art. 149. l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Amministrazione Finanziaria territorialmente competente sia nei confronti dell'ente o società controllante, sia nei confronti della società controllata entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'esercizio**

Art.138

dell'opzione stessa.

2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso in cui per effetto di operazioni di fusione di scissione e di liquidazione volontaria si determinano all'interno dello stesso esercizio più periodi d'imposta. Il decreto ..... di cui al successivo art.149 stabilisce le modalità e gli adempimenti formali da porre in essere per pervenire alla determinazione dell'unico reddito complessivo.

**Art.139**

**Definizione del requisito di controllo**

1. Agli effetti della presente sezione si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata:

a) al cui capitale sociale la società o l'ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al ..... per cento da determinarsi relativamente alla società controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo, senza considerare le azioni prive del diritto di voto;

b) al cui utile di bilancio la società o l'ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al ..... per cento da determinarsi relativamente alla

Art.138

Art.139

società controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo e senza considerare la quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto.

2. Il requisito del controllo di cui al comma 1 deve sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio relativamente al quale la società o ente controllante e la società controllata si avvalgono dell'esercizio dell'opzione.

**Art.140**

**Obblighi delle società controllate**

1. Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione di cui all'art.136, ciascuna società controllata secondo quanto previsto dal decreto ..... di cui al successivo art.149 deve:

a) compilare per quanto necessario il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla società controllante la determinazione del proprio reddito imponibile, delle ritenute subite, dei crediti d'imposta spettanti e degli eventuali acconti autonomamente versati. Al modello deve essere allegato il prospetto di cui all'articolo 122, comma 4, lett. b) con le indicazioni richieste relative oltrechè ai componenti negativi di reddito di cui alla stessa lett. b) da dedurre dalla società

Art.139  
Art.140

controllata anche a quelli da dedurre in sede di determinazione del reddito complessivo in quanto riferiti alle riserve di patrimonio netto della società controllata;

b) fornire alla società controllante i dati relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralità fiscale di cui al successivo articolo 143 specificando la differenza tuttora esistente tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto;

c) fornire ogni necessaria collaborazione alla società controllante per consentire a quest'ultima l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria anche successivamente al periodo di validità dell'opzione.

2. Contestualmente all'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, ciascuna società controllata potrà comunicare all'ente o società controllante la disponibilità dei componenti negativi di reddito di cui all'art. 122, comma 4, lettera b), secondo periodo, la cui deducibilità è subordinata alla condizione di cui al successivo articolo 143.

**Art.141**

**Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento**

Art.140

Art.141

**1. L'ente o la società controllante provvederà a calcolare il reddito imponibile del gruppo a tal fine variando la somma algebrica degli imponibili proprio e delle società controllate:**

**a) in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile del dividendo distribuito dalle società controllate di cui all'art.136, comma 1, anche se provenienti da utili assoggettati a tassazione in esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione;**

**b) in diminuzione per un importo corrispondente ai componenti negativi di reddito di cui all'art.122, comma 4, lett. b), secondo periodo, comunicati dalla società cui competono secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 140 verificandosi la condizione di cui all'articolo 142.**

**c) in diminuzione o in aumento per effetto della rideterminazione del prorata patrimoniale di cui all'art. 109 secondo quanto previsto dal secondo comma dello stesso articolo.**

**Art.142**

**Utilizzo delle norme sovvenzionali**

**1. Relativamente ai componenti negativi di reddito di cui all'art.122, comma 4, lett. b), secondo periodo, non dedotti dalla società cui competono, l'esercizio dell'opzione di cui alla presente**

Art.141

Art.142

sezione, consente all'ente o società controllante di tenerne conto ai fini della determinazione del reddito complessivo del gruppo.

**2. Per l'applicabilità del comma 1 è necessario che:**

a) la disponibilità del componente negativo di reddito risulti dalla comunicazione di cui all'art. 139, comma 2, della società cui lo stesso compete;

b) lo stesso componente negativo di reddito sia inserito nel prospetto di cui all'articolo 122, comma 4, lett. b), dell'ente o società controllante o di altra società controllata;

c) nella dichiarazione della società controllante sia individuata la società cui compete la deduzione del componente negativo di reddito, l'elemento dell'attivo cui lo stesso eventualmente si riferisce, la società che ne ha tenuto conto nella redazione del prospetto di all'articolo 122, comma 4, lett. b), le altre informazioni richieste dal decreto ..... di cui al successivo art. 149.

**Art.143**

**Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo**

**1. Fra le società che hanno esercitato l'opzione di cui alla presente sezione, le cessioni, inclusi i conferimenti, di beni diversi da quelli di cui all'articoli 97 e 99, possono avvenire in regime di**

Art.142

Art.143

continuità di valori fiscali riconosciuti su opzione congiunta della società cedente e cessionaria risultante dal relativo contratto stipulato in forma scritta ed a condizione che dalla dichiarazione dei redditi di cui all'art.136 risulti la differenza tra il valore di libro ed il valore fiscale riconosciuto del bene trasferito.

**Art.144**

**Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo triennale.**

**1. Nel caso il requisito del controllo così come definito dall'art. 139 cessi per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il reddito della società controllante per il periodo d'imposta in cui viene meno tale requisito:**

**a) viene aumentato per un importo corrispondente agli oneri finanziari dedotti per effetto di quanto previsto dall'art. 109, comma 2, nei precedenti esercizi del triennio;**

**b) viene aumentato per un importo corrispondente alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa controllante o da altra controllata secondo il regime di neutralità fiscale di cui all'articolo 143. Il periodo precedente si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno anche nei confronti della sola società cedente**

Art.143  
Art.144

o della sola società cessionaria;

1. c) viene aumentato per un importo corrispondente ai componenti negativi di reddito di cui all'articolo 122, comma 4, lett. b), secondo periodo, dedotti nella determinazione del reddito complessivo nella misura in cui gli stessi risultino o sarebbero dovuti risultare dal prospetto di cui allo stesso articolo 122, comma 4, lett. b). Il periodo precedente si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno:

1) anche nei confronti della sola società che possiede l'elemento dell'attivo cui eventualmente si riferisce il componente negativo di reddito dedotto, salva la possibilità per tale società di inserire tale componente nel prospetto di cui all'articolo 122, comma 4, lett. b);

2) anche nei confronti della sola società che ha inserito il componente negativo dedotto nel prospetto di cui all'articolo 122, comma 4, lett. b), salva la possibilità per la società cui tale componente si riferisce di inserirlo nella redazione del proprio prospetto.

2. Nel caso di cui al primo comma entro trenta giorni dal venir meno del requisito del controllo:

a) la società controllante deve eventualmente integrare quanto versato a titolo d'acconto se il versamento

Art.144

complessivamente effettuato è inferiore a quello calcolato con il metodo storico o previsionale relativamente alle società per le quali continua la validità dell'opzione ;

b) ciascuna società controllata deve eventualmente effettuare la stessa integrazione sulla base del metodo previsionale o storico riferito ai redditi propri così come risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 140.

3. Ai fini del comma 2 entro lo stesso termine ivi previsto, con le modalità di cui al decreto ..... di cui al successivo art.149 la società controllante può attribuire in tutto o in parte i versamenti già effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo alle controllate nei cui confronti è venuto meno il requisito del controllo.

4. Le stesse conseguenze di cui ai commi precedenti si producono nel caso di fusione di una società controllata in altra non inclusa nel consolidato nazionale. Nel caso di fusione della società controllante può essere richiesto mediante l'esercizio del diritto d'interpello la continuazione del consolidato nazionale. Il decreto di cui al successivo art. 149 disciplinerà eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del consolidato nazionale.

5. L'articolo 137, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le società del primo comma per

Art.144

**compensare gli oneri connessi con l'interruzione della tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle società.**

**Art. 145**

**Mancato rinnovo dell'opzione**

**1. Le previsioni di cui all'articolo 144, comma 1, numeri 2 e 3, si applicano sia nel caso di mancato rinnovo dell'opzione di cui all'articolo 136, sia nel caso in cui l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui ai predetti numeri 2 e 3.**

**2. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione:**

**a) le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'art 136, comma 1, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 144, le eccedenze riportate a nuovo permangono nell'esclusiva disponibilità della società controllante;**

**b) gli obblighi di acconto si calcolano relativamente a ciascuna società singolarmente considerata con riferimento per quanto riguarda il metodo storico ai redditi propri così come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 140.**

**3. La lettera a) del comma 2 si applica anche nei casi di cui all'articolo 144.**

**4. L'articolo 137, comma 4, si applica anche relativamente**

Art.145

alle somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 per compensare gli oneri connessi con il mancato rinnovo della tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle società.

**Art. 146**

**Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione**

**1. Qualora l'opzione di cui all'articolo 136 venga esercitata da:**

a) società che redigono il bilancio ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.87;

b) società che redigono il bilancio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127;

c) società che esercitano attività assicurative;

i componenti negativi di reddito di cui all'articolo 122, comma 4, lett. b), possono essere dedotti dal reddito complessivo fino a concorrenza dell'imponibile positivo corrispondente alla somma algebrica degli imponibili delle società della singola categoria di appartenenza :

**2. Non possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 136:**

a) le società che non determinano il proprio imponibile in base alle norme di cui alla sezione I del capo II di questo titolo;

b) le società che usufruiscono di agevolazioni totali o parziali ai fini dell'imposta sulle società.

**3. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta**

Art.146

amministrativa l'esercizio dell'opzione non è consentito e se già avvenuto cessa dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione.

Art.147

**Responsabilità**

1. La società o l'ente controllante e le società controllate sono tutte responsabili in solido per le imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti relativamente agli esercizi in cui è avvenuto l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 136.

2. L'eventuale previsione di un diritto di rivalsa del soggetto controllante nei confronti della controllata per le somme versate anche in via provvisoria all'amministrazione finanziaria a causa dell'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 140 perde efficacia qualora il soggetto controllante ometta di trasmettere alla società controllata copia degli avvisi di liquidazione o accertamento entro il ventesimo giorno successivo alla notifica ricevuta anche in qualità di domiciliatario secondo quanto previsto dal precedente articolo 138.

Art. 148

Art.146

Art.147

Art.148

**Norma transitoria**

**1. Nel caso in cui per effetto di svalutazioni dedotte dalla società controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l'opzione di cui all'articolo 136, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione nella società inclusa nella tassazione di gruppo è minore del valore fiscale riconosciuto del patrimonio netto contabile di tale società, questo secondo valore si riallinea al primo.**

**Art.148**

**Art.149**

**2. A questo scopo secondo le modalità previste dal decreto di cui al successivo articolo 149, il valore fiscale riconosciuto degli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata viene rispettivamente ridotto ed aumentato attribuendo a ciascuno la eccedenza predetta proporzionalmente al rapporto che esiste tra la differenza del valore contabile con quello fiscale del patrimonio netto e la stessa differenza riferita ai singoli elementi dell'attivo e del passivo.**

**Art. 149**

**Norme di attuazione**

**1. Con decreto ..... sono stabilite le disposizioni attuative della presente sezione.**

**TITOLO II  
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'  
CAPO II  
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE  
SEZIONE IV  
CONSOLIDATO MONDIALE**

Art.150

**Art.150**

**Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile  
per il gruppo di imprese non residenti.**

**1. Le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 82 con  
i requisiti di cui al comma successivo possono esercitare l'opzione  
per includere proporzionalmente nella propria base imponibile  
indipendentemente dalla distribuzione i redditi conseguiti da tutte  
le proprie società controllate non residenti rientranti nella  
definizione di cui al successivo art. 153.**

**2. L'esercizio dell'opzione di cui al comma precedente è  
consentito alle società ed agli enti:**

**a) controllati da qualsiasi soggetto residente secondo i**

criteri di cui all'art.2359, primo comma nn. 1 e 2 c.c. e secondo comma nel caso in cui i relativi titoli sono negoziati nei mercati regolamentati;

b) controllati ai sensi dell'art.2359, primo comma, n. 1 esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici, da persona fisica residente che non si qualifichino a loro volta tenendo conto delle partecipazioni possedute da loro parti correlate quali soggetti controllanti ai sensi dell'art.2359, primo comma, numeri 1 e 2, di altra società o ente commerciale residente o non residente.

3. Per la verifica della condizione di cui all'ultimo punto del comma 2 le partecipazioni possedute dai familiari di cui all'articolo 6, comma 5, si cumulano fra loro.

4. La società controllante che si qualifica per l'esercizio dell'opzione di cui al primo comma non può quale controllata esercitare anche l'opzione di cui alla sezione precedente.

**Art.151**

**Effetti dell'esercizio dell'opzione**

1. L'esercizio dell'opzione consente di imputare al reddito imponibile del soggetto controllante indipendentemente dalla distribuzione i redditi positivi e negativi prodotti dalle controllate non residenti di cui al successivo articolo 153 per la quota parte

Art.150

Art.151

corrispondente alla quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante e delle società controllate residenti di cui al comma successivo, tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo

2. Nel caso in cui la partecipazione in una controllata non residente sia detenuta in tutto o in parte per il tramite di una o più controllate residenti, per la validità dell'opzione di cui all' articolo precedente è necessario che la società controllante e ciascuna di tali controllate residenti esercitino l'opzione di cui alla sezione III. In tal caso la quota di reddito della controllata non residente da includere nella base imponibile del gruppo corrisponde alla somma delle quote di partecipazione di ciascuna società residente di cui al presente comma.

3. L'imputazione di cui al comma 1 avviene nel periodo d'imposta del soggetto controllante e delle società controllate di cui al comma 2 in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società non residente. Nel caso in cui quest'ultima non abbia l'obbligo della redazione annuale del bilancio d'esercizio, l'imputazione avviene l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce il bilancio volontario di cui all'articolo 152, comma 2.

4. Ai fini del comma 3 si considera la quota di partecipazione agli utili alla data di chiusura dell'esercizio della società non

Art.151

residente o se maggiore quella alla data di approvazione o revisione del relativo bilancio.

**5. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono alla controllante sulla base del reddito complessivo storico o previsionale del gruppo. Nel primo esercizio il riferimento storico è costituito dall'imposta dovuta dal soggetto controllante e dalle controllate residenti di cui all'articolo 151, comma 2.**

**Art.152**

**Condizioni per l'efficacia dell'opzione**

**1. Permanendo il requisito del controllo così come definito nel successivo articolo 153, l'opzione di cui all'articolo 151 è irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore a cinque esercizi del soggetto controllante. I successivi rinnovi hanno un'efficacia non inferiore a tre esercizi.**

**2. L'efficacia dell'opzione è altresì subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:**

**a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a tutte le controllate non residenti così come definite dal successivo articolo 153;**

**b) identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante, salvo nel**

Art.151  
Art.152

**caso in cui questa coincidenza non sia consentita dalle legislazioni locali;**

**c) revisione dei bilanci del soggetto controllante residente e delle controllate residenti di cui all'articolo 151, comma 2, e di quelle non residenti di cui al successivo articolo 153 da parte dei soggetti iscritti all'albo Consob previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o per quanto riguarda le controllate non residenti da altri soggetti la cui competenza professionale sia attestata dal revisore del soggetto controllante ed a condizione che quest'ultimo utilizzi gli esiti della revisione contabile dagli stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Nel caso in cui la controllata non abbia l'obbligo della redazione annuale del bilancio, redazione a cura dell'organo sociale cui compete l'amministrazione della società di un bilancio volontario riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo d'imposta della controllante, comunque soggetto alla revisione di cui al primo periodo;**

**d) attestazione rilasciata da ciascuna società controllata non residente secondo le modalità previste dal decreto di cui al successivo articolo 162 dalla quale risulti:**

**1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di cui alla lettera c);**

Art.152

2) l'impegno a fornire al soggetto controllante la collaborazione necessaria per la determinazione dell'imponibile e per adempiere entro un periodo non superiore a 150 giorni dalla loro notifica alle richieste dell'Amministrazione Finanziaria..

3. Entro il primo esercizio di cui al comma 1 la società controllante deve interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della l. 27 agosto 2000, n. 21 recante lo statuto dei diritti del contribuente al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione. In particolare dall'istanza di interpello dovrà risultare:

a) la qualificazione soggettiva del soggetto controllante all'esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 150, comma 2;

b) la puntuale descrizione della struttura societaria estera del gruppo con l'indicazione di tutte le società controllate;

c) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta, l'ultimo bilancio disponibile di tutte le controllate non residenti nonché la quota di partecipazione agli utili riferita alla controllante ed alle controllate di cui all'articolo 151, comma 2, l'eventuale diversa durata dell'esercizio sociale e le ragioni che richiedono tale diversità;

d) la denominazione dei soggetti cui è stato attribuito l'incarico per la revisione dei bilanci e le conferme dell'avvenuta

Art.152

accettazione di tali incarichi;

e) l'elenco delle imposte relativamente alle quali verrà presumibilmente richiesto il credito di cui all'articolo 168.

4. La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate può essere subordinata all'assunzione da parte del soggetto controllante dell'obbligo ad altri adempimenti finalizzati ad una maggior tutela degli interessi erariali. Con lo stesso interpello di cui al comma 3 il soggetto controllante può a sua volta richiedere oltre a quelle già previste ulteriori semplificazioni per la determinazione del reddito imponibile fra le quali anche l'esclusione delle società controllate di piccole dimensioni residenti in un paese o territori diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 170, comma 4.

5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 devono essere comunicate all'Agenzia delle entrate con le modalità previste dallo stesso comma 3 entro il mese successivo alla fine del periodo d'imposta durante il quale si sono verificate.

**Art.153**

**Definizione del requisito di controllo**

1. Agli effetti della presente sezione si considerano controllate le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica

Art.152  
Art.153

non residenti nel territorio dello stato le cui azioni, quote, diritti di voto E di partecipazione agli utili sono posseduti direttamente o indirettamente dalla società o ente controllante per una percentuale superiore al .... per cento da determinarsi relativamente alla società controllante ed alle società controllate residenti di cui all'articolo 151, comma 2, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo.

2. Le partecipazioni di cui al comma 1 devono sussistere alla fine dell'esercizio del soggetto controllante. Tuttavia il reddito prodotto dalle società cui tali partecipazioni si riferiscono può essere escluso dalla formazione della base imponibile di gruppo nel caso in cui il requisito del controllo di cui al comma precedente si sia verificato entro i sei mesi precedenti la fine dell'esercizio della società controllante. L'esclusione deve riguardare tutte le società di cui al periodo precedente.

**Art.154**

**Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento**

1 L'ente o la società controllante provvede a calcolare il reddito imponibile di ciascuna controllata estera. A tale scopo il

Art.153  
Art.154

reddito risultante dai bilanci revisionati viene rideterminato secondo le norme di cui alla sezione I di questo capo e del titolo III in quanto compatibili con quelle di cui alla presente sezione e con le rettifiche di seguito previste:

a) esclusione della quota imponibile del dividendo distribuito da società incluse nella tassazione di gruppo anche se provenienti da utili di esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione di cui all'articolo 150;

b) indipendentemente dai criteri adottati per la redazione dei singoli bilanci revisionati, adozione di un trattamento uniforme dei componenti positivi e negativi di reddito dagli stessi risultanti secondo i criteri di cui alla predetta sezione I consentendo nell'esercizio di competenza la deducibilità dei componenti negativi non solo se imputati al conto economico di un esercizio precedente, ma anche successivo;

c) i valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione anteriore al primo cui si applicano le disposizioni della presente sezione sono riconosciuti ai fini dell'imposta sulle società a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi e che siano adempiuti gli obblighi formali eventualmente previsti dal decreto di cui al successivo articolo 162

Art.154

salvo quanto di seguito previsto:

1) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalità analoghe a quelli previsti nella sezione I di questo capo si considerano riconosciuti ai fini dell'imposta sul reddito fino a concorrenza dell'importo massimo per gli stessi previsto;

2) qualora le norme della sezione I di questo capo non prevedano un importo massimo, gli stessi si considerano fiscalmente riconosciuti per intero o nella minor ammontare corrispondente agli accantonamenti che sarebbero stati deducibili secondo le norme della predetta sezione I a condizione che tale minore ammontare sia rideterminato dal soggetto controllante;

3) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalità diverse a quelli previsti dalla stessa sezione I non si considerano fiscalmente riconosciuti;

4) il valore delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 97 si considera fiscalmente riconosciuto in misura non superiore al valore normale di cui all'articolo 109, comma 4.

d) esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle perdite di cambio relativi a finanziamenti attivi e passivi di durata superiore a diciotto mesi stipulati fra le società non residenti

Art.154

includere nella determinazione dell'unica base imponibile di cui alla presente sezione se denominati nella valuta utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal creditore per la redazione del proprio bilancio di cui al precedente articolo 152, comma 2;

e) i redditi rideterminati secondo i criteri di cui ai punti precedenti concorrono alla formazione dell'imponibile convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della società non residente.

f) inapplicabilità delle norme di cui agli articoli 107, commi 1-bis, 1-ter e 3, 111, comma 1, secondo periodo, 112, 114, commi 7 e 10 bis, e 167.

3. Non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative agli esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 150.

#### Art.155

**Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo**

1. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle cessioni, inclusi i conferimenti, di beni diversi da quelli di cui all'articolo 97 e 99, fra le società non residenti cui si riferisce l'opzione di cui alla presente sezione, concorrono alla formazione del reddito complessivo in misura corrispondente alla differenza tra la

Art.154

Art.155

percentuale di partecipazione agli utili del soggetto controllante nella controllata cedente e e quella se minore nella controllata acquirente.

2. Il costo fiscalmente riconosciuto del bene trasferito alla società acquirente sarà pari a quello precedente il trasferimento maggiorato della quota di plusvalenza che ha concorso alla formazione del reddito imponibile ai sensi del comma 1.

**Art.156**

**Determinazione dell'imposta dovuta**

1. La società controllante effettuando la somma algebrica del proprio imponibile e di quelli delle controllate estere determinati secondo i criteri di cui all'articolo precedente determina il reddito imponibile complessivo relativamene al quale calcola l'imposta corrispondente.

2. Dall'imposta determinata secondo il comma precedente, oltre alle detrazioni, alle ritenute ed ai crediti d'imposta relativi al soggetto controllante, sono ammesse in detrazione le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo secondo i criteri di cui all'articolo 168 e dai commi successivi del presente articolo.

3. Al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al reddito estero oggetto di imputazione alla formazione del

Art.155

Art.156

reddito imponibile complessivo di cui al comma 1 concorrono prioritariamente i redditi prodotti dalle controllate estere e la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l'imposta estera è calcolata con riferimento a ciascuna controllata estera. L'eventuale eccedenza dell'imposta estera è utilizzabile nei periodi d'imposta precedenti o successivi secondo le disposizioni di cui all'articolo 168.

5. Fino a concorrenza della quota d'imposta italiana relativa al reddito prodotto da ciascuna controllata estera successivamente all'esercizio dell'opzione, il credito per imposte pagate all'estero viene riliquidato negli esercizi in cui avviene il pagamento a titolo definitivo di ulteriori imposte estere sullo stesso reddito anche perché distribuito.

6. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano prioritariamente distribuiti i redditi prodotti negli esercizi più recenti.

7. Nel caso in cui nello stesso Paese estero siano presenti più società controllate e la legislazione locale preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a quella di cui alla presente sezione, nonostante l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 150 gli imponibili negativi delle società predette non rilevano ai fini della determinazione del reddito complessivo se, ricorrendone in

Art.156

concreto le condizioni, la società controllante non si avvale di tale forma di tassazione di gruppo nel Paese estero. Le società ammesse alla tassazione di gruppo in tale paese costituiscono ai fini della presente sezione una o più società a seconda che la compensazione dei singoli imponibili nel paese estero sia consentita in modo totale o parziale.

**Art.157**

**Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo di validità dell'opzione**

**1. Nel caso in cui prima del compimento del periodo di cui all'articolo 152, comma 1, venga meno la qualificazione soggettiva della società o ente controllante di cui all'articolo 150, comma 2, gli effetti dell'opzione esercitata cessano con effetto dal periodo d'imposta del soggetto controllante successivo a quello in corso al momento del venir meno della qualificazione soggettiva predetta.**

**1 bis. Il comma precedente non si applica nel caso in cui il nuovo soggetto controllante abbia a sua volta esercitato l'opzione di cui alla presente sezione.**

**2. Nel caso di cui al primo comma le perdite del soggetto controllante di cui all'art. 95 non utilizzate alla fine del periodo d'imposta in cui viene meno la qualificazione soggettiva si**

Art.156

Art.157

riducono proporzionalmente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità dell'opzione da tutte le società il cui reddito ha concorso alla formazione dell'unico imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo dalle sole società non residenti.

**Art.158**

**Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o più controllate non residenti.**

**1. Salvo quanto previsto nel comma successivo, nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente ad una o più società controllate non residenti prima del compimento del periodo di cui all'art. 152, comma 1, il reddito complessivo viene aumentato in misura corrispondente agli oneri finanziari dedotti per effetto della disposizione di cui all'art. 109, comma 2, nei due esercizi precedenti rientranti nel periodo di cui allo stesso art. 152, comma 1;**

**2. Nel caso in cui il requisito del controllo o del collegamento venga meno relativamente ad oltre due terzi delle società controllate non residenti oltre a quello di cui al comma precedente si verifica l'effetto di cui all'art. 157, comma 2, da calcolare proporzionalmente alle perdite fiscali delle società non residenti di cui al presente comma.**

Art.157

Art. 158

**Art.159**

**Mancato rinnovo dell'opzione**

**1. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione si verifica l'effetto di cui al comma 2 dell'articolo 157.**

**Art.160**

**Coordinamento con l'art.170**

**1. Le disposizioni di cui all'articolo 170 non si applicano relativamente alle controllate estere il cui imponibile viene incluso in quello della società controllante per effetto dell'opzione di cui all'articolo 150.**

**Art.161**

**Norma transitoria**

**1. Nel caso in cui per effetto di svalutazioni dedotte dalla società controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l'opzione di cui all'art.1, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione nella società controllata non residente è minore del valore fiscale riconosciuto del patrimonio netto**

**Art.159  
Art.160  
Art.161**

contabile di tale società, questo secondo valore si riallinea al primo.

2. A questo scopo secondo le modalità previste dal decreto di cui al successivo art.162, il valore fiscale riconosciuto degli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata viene rispettivamente ridotto ed aumentato attribuendo a ciascuno la eccedenza predetta proporzionalmente al rapporto che esiste tra la differenza tra valore contabile e fiscale del patrimonio netto e la stessa differenza riferita ai singoli elementi dell'attivo e del passivo.

Art.161

Art.162

**Art.162**

**Norme di attuazione**

1. Con decreto.....sono emanate le disposizioni attuative della presente sezione. Le stesse potranno essere modificate con decreti successivi.

2 . Con gli stessi decreti di cui al primo comma potranno essere emanati i criteri per consentire la rivalutazione degli ammortamenti deducibili ai fini del calcolo del reddito delle società controllate residenti in Paesi ad alta inflazione. A questo scopo saranno considerati tali quelli in cui la variazione dell'indice dei prezzi al consumo è superiore di almeno ..... punti

Capo IV  
Società ed enti non residenti

Articolo 112  
Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 20, tenendo conto, per i redditi di impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1

percentuali allo stesso indice rilevato dall'ISTAT.

TITOLO II  
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

CAPO III  
Società ed enti commerciali non residenti

Art.163  
Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. **82** è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'art. **23**, tenendo conto, per i redditi di impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del

Art.163

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

dell'articolo 87 e le plusvalenze indicate nell'art. 20, comma 1, lettera f).

Articolo 113

Società ed enti commerciali

1. Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le società semplici, il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni del capo II sulla base di apposito conto dei profitti e delle perdite relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e delle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia.

2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del titolo I relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lett. a) e g) del comma 1 dell'art. 10 e, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'art. 110, comma 1, terzo periodo.

2-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo

comma 1 dell'art. **82** e le plusvalenze indicate nell'articolo **23**, comma 1, lettera f).

Art.164

Determinazione del reddito complessivo

1. Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le società semplici, il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni della **sezione I del capo II del Titolo II** sulla base di apposito conto dei profitti e delle perdite relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e **alle** altre attività produttive di redditi imponibili in Italia.

2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del titolo I relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lett. a) e g) del comma 1 dell'art. **11**. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.

2-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al ..... **per cento** degli oneri indicati alle lett. a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1

Art.164

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

13-bis. Si applica la disposizione dell'articolo 110-bis, comma 1, ultimo periodo.

3. Per la determinazione del reddito complessivo delle società semplici e delle associazioni ad esse equiparate a norma dell'articolo 5 si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 2.

4. Per le società di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 o quelle del comma 3 secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali.

dell'articolo **15**. In caso di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale la società o l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al ..... **per cento** dell'onere rimborsato.

**INSERITO NEL TITOLO I ART.35**

**4. Per le società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2**

**Art.165**

**Stabile organizzazione**

**1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 172, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.**

**2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:**

Art.164

Art.165

a) una sede di direzione;  
b) una succursale;  
c) un ufficio;  
d) un'officina;  
e) un laboratorio;  
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui - in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali - lo stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l'esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, è considerato "stabile organizzazione" soltanto se tale cantiere, progetto o attività abbia una durata superiore a tre mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti

Art.165  
.  
.

all'impresa;

b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;

f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate ai paragrafi da a) ad e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5 Oltre a quanto previsto dal paragrafo precedente non costituisce di per sé stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed

Art.165

.

.

**informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi.**

**6. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto dal successivo comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell'impresa di cui al primo comma il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.**

**7. Non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.**

**8. Nonostante quanto previsto dal comma precedente, non costituisce stabile organizzazione dell'impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 o di un mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478 che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi dell'impresa, anche in via continuativa.**

**9. Il fatto che un'impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli un'impresa**

Art.165.

<b>TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986</b>	<b>TESTO PROPOSTO - BOZZA -</b>
	<b>residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no attività d'impresa non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell'altra.</b>

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

**TITOLO IV**

Disposizioni comuni

Articolo 127

Divieto della doppia imposizione

1. La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.

Articolo 121-bis

Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:

a) per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del

**TITOLO III**

DISPOSIZIONI COMUNI

Art.166

Divieto della doppia imposizione

Identico.

Art.167

Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni

1. Identico.

.Art.166

Art.167

.

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;

b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede

**Art.167**

.  
.

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti

2. Identico.

3. Ai fini della applicazione del **comma 6 dell'articolo 114**, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti

Art.167

rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.

Articolo 15

Credito di imposta per i redditi prodotti all'estero

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.

2. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

3. La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo di imposta nel quale il reddito estero ha

rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AI REDDITI PRODOTTI  
ALL'ESTERO ED AI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Art.168

Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

**1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.**

**2. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.**

**3. Salvo quanto previsto dal successivo comma 6, ultimo periodo, e dall'art. 156, commi 3 e 7, se concorrono redditi prodotti in più stati esteri la detrazione si applica separatamente per**

Art.168

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

concorso a formare la base imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata chiesta. Se è già decorso il termine per l'accertamento la detrazione è limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.

**ciascuno stato.**

**4. La detrazione di cui al primo comma deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui al primo comma a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal successivo comma 8.**

**4-bis. Per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione o da società controllate di cui alla sezione IV del capo II del titolo II la detrazione può essere calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente è condizionato all'indicazione nelle dichiarazioni dei redditi delle imposta estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo.**

**5. Nel caso di reddito d'impresa prodotto nello stesso paese estero mediante una o più stabili organizzazioni, l'imposta estera pagata a titolo definitivo eccedente la quota d'imposta italiana**

Art.168

relativa allo reddito prodotto nello stesso paese costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera verificatasi negli esercizi precedenti fino al quinto. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata una eccedenza della quota d'imposta italiana, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino al quinto esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza dell'imposta estera di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti ed all'indietro del credito si applicano anche ai redditi d'impresa prodotti all'estero dalle singole società controllate di cui alla sezione IV, del capo II del titolo I anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall'art. 156, comma 7, della stessa sezione.

6. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta. Se è già decorso il

Art.168

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

4. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.

5. Per le imposte pagate all'estero dalle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita.

**Articolo 20-bis**

**Trasferimento di sede all'estero.**

1. Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione

termine per l'accertamento la detrazione è limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.

7. Identico

**8. Per le imposte pagate all'estero dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 83 ed 84 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.**

**10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, proporzionalmente si riduce il credito d'imposta di cui al primo comma.**

**Art.169**

**Trasferimento all'estero della residenza o della sede**

**1. Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti di cui all'articolo 2 ed all'articolo 82, comma 1, lett. a) e b), che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne**

Art.168

Art.169

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali si applica l'articolo 16, comma 1, lettera g).

2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione.

**Articolo 127-bis**

**Disposizioni in materia di imprese estere partecipate.**

1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in

**vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali e le società di persone si applica l'articolo 17, comma 1, lett. g).**

2. Identico.

**Art.170**

**Disposizioni in materia di imprese estere controllate**

1. Identico

**Art.169**

**Art.170**

.

.

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).

3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate.

4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra che la società o altro ente non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra altresì che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli **6 e 82**, comma 1, lettere a), b) e c).

3. Identico

4. Identico

5. Identico.

**Art.170**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.

6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6,

6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché, degli articoli **95, 124, 125**; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli **98**, comma 4, e **114**, comma 3. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo **168**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo **168**, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite

**Art.170**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.

8. Identico

Art.170

Art.171

**Art.171**

**Disposizioni in materia di imprese estere collegate**

**1 Salvo per quanto diversamente disposto in questo comma e nei successivi, la norma di cui all'articolo precedente si applica anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al ..... per cento agli utili di un impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti negli stati o territori predetti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati.**

**2. I redditi del soggetto non residente oggetto di**

imputazione sono determinati per un importo corrispondente al maggiore fra:

a) l'utile prima delle imposte risultante dal bilancio redatto dalla partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge;

b) un reddito induttivamente determinato sulla base dei coefficienti di rendimento riferiti alle categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale di cui al successivo comma 3.

3. Per la determinazione forfettaria di cui al comma precedente si applicano i seguenti coefficienti:

a) il ..... per cento dei beni indicati nell'articolo 97, comma 1, lettera c-bis);

b) il ..... per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

c) il ..... per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

Art.171

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

Articolo 128

Accordi internazionali.

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.

**Articolo 122**

Trasformazione della società.

1. La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

2. In caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite.

Art.172

Accordi internazionali

1. Identico.

CAPO II

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Art.173

Trasformazione della società

1. Identico.

2. In caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta di cui al **titolo II** in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite.

Art.172

Art.173

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

3. Nel caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell'articolo 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del comma 2 dell'articolo 44.

4. Nel caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società non soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 1 dell'articolo 44, sono imputate ai soci, a norma dell'articolo 5:

a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;

b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione. Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito d'imposta a norma dell'articolo 14 a condizione che la dichiarazione dei redditi della

3. Nel caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta di cui al **titolo II** in società soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma **dell'articolo 6**, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del comma 6 dell'articolo 58.

4. Nel caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta di cui al **titolo II** in società non soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al **comma 5 dell'articolo 58**, sono imputate ai soci, a norma dell'articolo **6**:

a) identica;

**b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione. Tali riserve concorrono alla formazione del reddito imponibile del socio:**

Art.173

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

società rechi le indicazioni prescritte dall'articolo 105.

Articolo 123

Fusione di società.

1. La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Le plusvalenze e minusvalenze risultanti dalle situazioni patrimoniali prescritte dall'articolo 2502 (ora art. 2501-ter, n.d.r) del codice civile non si considerano iscritte in bilancio.

2. Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo

**1) se soggetto passivo dell'imposta di cui al Titolo I secondo le disposizioni di cui all'articolo 58 o 70 a seconda che la partecipazione nella società trasformata non rientri o rientri fra i beni relativi all'impresa così come individuati dall'articolo 77. Rimane ferma nel primo caso ricorrendone i presupposti l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta prevista dall'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973;**

**2) se soggetto passivo dell'imposta di cui al titolo II secondo le disposizioni di cui all'articolo 101 del titolo II, capo II, sezione I.**

Art.174

Fusione di società

**1. La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.**

**2. Nella determinazione del reddito della società risultante**

Art.173

Art.174

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre, e delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili.

3. Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 4 e 5.

4. I fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui

**dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della società risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da conservare a cura del contribuente, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.**

3. Identico

**4. Le riserve in sospensione di imposta iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se e**

Art.173

Art.174

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

non siano stati ricostituiti nel suo bilancio. Questa disposizione non si applica per i fondi tassabili solo in caso di distribuzione i quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o di riduzione del capitale per esuberanza; quelli che anteriormente alla fusione sono stati imputati al capitale delle società fuse o incorporate si intendono trasferiti nel capitale della società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formare il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

5. Le perdite delle società che partecipano alla fusione,

**nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o di distribuzione del capitale per esuberanza; quelli che anteriormente alla fusione sono stati imputati al capitale delle società fuse o incorporate si intendono trasferiti nel capitale della società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.**

**4-bis. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui al comma precedente si applica il regime fiscale delle riserve della società incorporata o fusa, diverse da quelle già attribuite o ricostituite ai sensi del comma precedente, che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione.**

5. Le perdite delle società che partecipano alla fusione,

Art.174

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'art. 2425-bis, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui, all'art. 2425-bis, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al

compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2502 del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'art. 2425 bis, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425-bis, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al

Art.174

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione, e delle plusvalenze di cui al comma 2 iscritte nel bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante.

6. Il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione è determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di società, in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite.

7. L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante.

quale si riferisce la perdita e prima **dell'atto di fusione.**

6. Identico

7. Identico

**8. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2504 bis, secondo comma, e 2504-decies, primo comma, primo periodo, del codice civile: successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla**

Art.174

Articolo 123-bis  
Scissione di società.

1. La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Le plusvalenze e le minusvalenze risultanti dai progetti di scissione redatti a norma dell'art. 2504-octies del codice civile o dalle situazioni patrimoniali redatte a norma dell'art. 2504-novies dello stesso codice non si considerano iscritte in bilancio.

2. Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a norma dell'art. 2504-novies del codice civile. In quest'ultima ipotesi non concorrono a formare il

**società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione.**

Art.175  
Scissione di società

**1. La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.**

**2. Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a norma dell'art. 2504-novies del codice civile. In quest'ultima ipotesi i maggiori valori**

Art.174

Art.175

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

reddito di ciascuna società beneficiaria le plusvalenze iscritte in bilancio fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società scisse annullate e il valore risultante dalle scritture contabili della corrispondente quota del patrimonio netto della società stessa.

3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l'applicazione del comma 3 dell'art. 44 in caso di conguaglio.

4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella

**iscritti per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile all'annullamento o al concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società scissa non sono imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da conservare a cura del contribuente, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo non modificano i valori fiscali riconosciuti dei beni della società scissa. I dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione da conservare a cura del contribuente.**

**3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l'applicazione in caso di conguaglio dell'articolo 58, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 99 e 56.**

4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella

Art.175

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

indicata nell'art. 54, comma 4 e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.

6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta società, per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso. Se la scissione non ha effetto retroattivo, il fondo di cui all'art. 72 si imputa in proporzione ai rischi di cambio esistenti nel giorno in cui ha

indicata nell'articolo **98**, comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

5. Identico

6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta società, per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso. Se la scissione non ha effetto retroattivo, il fondo di cui all'articolo **119** si imputa in proporzione ai rischi di cambio esistenti nel giorno in cui ha

**Art.175**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

effetto la scissione; la valutazione deve essere effettuata secondo i criteri ivi previsti. Qualora non sia possibile correlare il valore dei fondi ai predetti elementi, l'attribuzione proporzionale è effettuata con riguardo alle quote di patrimonio netto attribuite alle società beneficiarie.

7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 59 e 61 le disposizioni del precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla società scissa all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le società beneficiarie.

8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in società preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:

a) i beni di cui al precedente comma ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantità rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della società scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo

effetto la scissione; la valutazione deve essere effettuata secondo i criteri ivi previsti. Qualora non sia possibile correlare il valore dei fondi ai predetti elementi, l'attribuzione proporzionale è effettuata con riguardo alle quote di patrimonio netto attribuite alle società beneficiarie.

7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli **104 e 106** le disposizioni del precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla società scissa all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le società beneficiarie.

8. in caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in società preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione.

In particolare:

a) identico;

Art.175

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

d'imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione;

b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonché le spese di cui all'art. 67, comma 7, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata dell'utilizzo dei beni medesimi da parte della società scissa e delle società beneficiarie; detto criterio è altresì applicabile alle spese relative a più esercizi e agli accantonamenti.

9. I fondi in sospensione d'imposta iscritti nell'ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, i fondi della società scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, i fondi debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria che abbia omesso la ricostituzione si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dal comma 4 dell'art. 123 per la società incorporante o risultante dalla fusione.

10. Le perdite fiscali della società scissa sono attribuite a norma del comma 4, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalle disposizioni

b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonché le spese di cui all'art. **114, comma 6**, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata dell'utilizzo dei beni medesimi da parte della società scissa e delle società beneficiarie; detto criterio è altresì applicabile alle spese relative a più esercizi e agli accantonamenti.

9. Le riserve in sospensione d'imposta iscritti nell'ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, le riserve della società scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta e delle altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dai **commi 4 e 4-bis dell'articolo 174** per la società incorporante o risultante dalla fusione.

**10. Alle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 174,**

Art.175

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

del comma 5 dell'art. 123, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all'art. 2504-octies ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2504-novies.

11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell'art. 2504-decies del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'art. 2501-bis, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.

12. Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.

13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società

**riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o se inferiore, dal progetto di scissione di cui all'art. 2504-octies ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2504-novies.**

11. Identico.

12. Identico

13. Identico

Art.175

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio delle imposte dirette della società scissa. Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.

14. Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della società scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l'attestazione di cui al comma 10 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la società scissa o quella designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da

14. Identico

**Art.175**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

essa indicati si oppongono all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.

15. Nei confronti della società soggetta all'IRPEG beneficiaria della scissione di una società non soggetta a tale imposta e nei confronti della società del secondo tipo beneficiaria della scissione di una società del primo tipo si applicano anche, in quanto possibile, rispettivamente i commi 3 e 4 dell'art. 122, considerando a tal fine la società scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.

Articolo 126

Applicazione analogica.

1. Le disposizioni degli articoli da 122 a 125 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di trasformazione, fusione, liquidazione e fallimento di enti diversi dalle società.

**15. Nei confronti della società soggetta all'imposta sulle società beneficiaria della scissione di una società non soggetta a tale imposta e nei confronti della società del secondo tipo beneficiaria della scissione di una società del primo tipo si applicano anche, in quanto possibile, rispettivamente i commi 3 e 4 dell'articolo 173, considerando a tal fine la società scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.**

Art.176

Applicazione analogica

1. Le disposizioni degli **articoli da 173 a 175** valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di trasformazione, fusione, di enti diversi dalle società.

Art.175

Art.176

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

DECRETO LEGISLATIVO 8 OTTOBRE 1997 N. 358

Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni.

Articolo 3

Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di quelle di cui all'articolo 1, per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Art.177

Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento

**1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 98, fatti salvi i casi di esenzione di cui al successivo articolo 99, per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.**

**1-bis. Le disposizioni del comma precedente non si**

Art.177

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

2. Per i conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato, le disposizioni del comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente nel territorio stesso.

3. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, la cessione, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, si considera effettuata nell'esercizio d'impresa, ed è fatta salva l'applicazione dell'articolo 16, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione separata delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende, qualora ne sussistano i presupposti, con riferimento alla data del conferimento; la cessione delle partecipazioni, effettuata oltre i tre anni dal conferimento, è disciplinata dagli articoli 81, comma 1, lettere c) e c-bis), e 82 del predetto testo unico assumendo come costo

applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell'articolo 10 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 99 se le partecipazioni rivenute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 99.

2. Identico.

**3. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, è disciplinata dagli articoli 76, comma 1, lettera c) e 77 assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse ai sensi del presente articolo.**

Art.177

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse ai sensi del presente articolo.

Articolo 4

Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario.

1. I conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuati tra i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto di conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

Art.178

Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario

**1. I conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all'art. 82, comma 1, lettere a) e b). Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.**

**2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto di conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui**

Art.178

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 1 del presente decreto. L'opzione può essere esercitata anche per i conferimenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni.

3. Qualora non sia esercitata l'opzione di cui al comma 2, l'aumento di patrimonio netto del soggetto conferitario a seguito del conferimento si considera formato con gli utili di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 <sup>(3)</sup>, concernente la tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita.

**redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'opzione può essere esercitata anche per i conferimenti di cui al successivo articolo 179.**

**3. ABROGATO**

**4: Non rileva ai fini dell'articolo 37-bis del d.p.r. n. 600 del 1973 il conferimento dell'azienda secondo il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione rivenuta per usufruire dell'esenzione totale di cui all'articolo 99, o di quella parziale di cui agli articoli 68 e 76, comma 1, lett. c).**

**5. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti**

Art.178

effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, in regime di neutralità fiscale si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.

6 Nel caso in cui il soggetto conferitario riceva gli elementi dell'attivo o le posizioni soggettive che hanno consentito al soggetto conferente di avvalersi delle sospensioni d'imposta consentite dall'articolo 122, comma 4, le stesse si trasferiscono al soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il vincolo di sospensione d'imposta previsto dalla norma predetta.

7 Quando il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art.178

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

Articolo 5

Scambi di partecipazioni.

1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 <sup>(3)</sup>, acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo azioni proprie, non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente.

2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in

Art.179

Scambi di partecipazioni

**1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo azioni proprie, non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che :**

**a) sia le azioni o quote date, sia quelle ricevute in permuta abbiano i requisiti per l'esenzione di cui all'art. 99, senza considerare per le seconde il requisito di cui al numero 1 del primo comma;**

**b) il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'art. 99 e quella parziale di cui agli articoli 68 e 76, comma 1, lett.c).**

**2. ABROGATO**

Art.179

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

**DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992 N. 544**

Attuazione della direttiva del Consiglio 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli altri scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi

**Articolo 1**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) alle fusioni tra società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione,

**CAPO III  
OPERAZIONI STRAORDINARIE FRA SOGGETTI RESIDENTI IN  
STATI MEMBRI DIVERSI DELL'UNIONE EUROPEA**

**Art.180**

Fusioni, scissioni conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di stati membri diversi

Identico.

**Art.179**

**Art.180**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, purché non si considerino, per convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori della Comunità, che appartengano alle categorie indicate nella tabella A allegata al presente decreto, da considerare automaticamente aggiornata in conformità con eventuali modifiche dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 90/434 del 23 luglio 1990, e siano sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella B allegata al presente decreto o ad altra che in futuro la sostituisca, senza possibilità di opzione, sempre che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta;

b) alle scissioni attuate mediante trasferimento dell'intero patrimonio di uno dei soggetti indicati nella lettera a) a due o più soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell'operazione, con assegnazione ai partecipanti delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in misura

**Art.180**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

proporzionale alle rispettive partecipazioni nel soggetto scisso, sempre che quest'ultimo o almeno uno dei beneficiari siano residenti nel territorio dello Stato, che la quota di patrimonio trasferita a ciascun beneficiario sia costituita da aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa del conferente e che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti della società scissa non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta;

c) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato;

d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti di cui alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto delle operazioni stesse;

e) alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di

**Art.180**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera a).

Articolo 2

1. Nelle operazioni indicate nelle lettere a) e b) dell'art. 1 i maggiori valori, che per effetto della eventuale imputazione del disavanzo, il soggetto beneficiario residente nel territorio dello Stato iscrive nel bilancio relativo all'esercizio in cui è stata eseguita l'operazione, con riferimento ad elementi patrimoniali provenienti dal conferente ed effettivamente connessi a una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato o all'estero, preesistente ovvero risultante dalla operazione, non sono imponibili nei confronti del beneficiario. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi al conferente, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione,

Art.181  
Regime di neutralità fiscale  
1. **Alle operazioni indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 180 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 174, comma 1, e 175, comma 1.**

Art.180

Art.181

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

2. I conferimenti di cui alla lettera c) non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze ma l'ultimo costo dell'azienda o del ramo aziendale conferito fiscalmente riconosciuto costituisce costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta. La differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi non concorre a formare il reddito imponibile dell'impresa o società apportante fino a quando non sia stata realizzata o distribuita ai soci. Se le partecipazioni ricevute sono iscritte in bilancio ad un valore superiore a quello contabile dell'azienda conferita la differenza deve essere iscritta in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito imponibile in caso di distribuzione. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente o, nell'ipotesi di cui alla lettera d) dell'art. 1, non residente, in essa effettivamente confluiti.

3. Nelle operazioni indicate al comma 1 le plusvalenze della stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a

2. Ai conferimenti di cui alla lettera c) si applicano gli art. 177 o 178. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente o, nell'ipotesi di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art.180, non residente, in essa effettivamente confluiti.

3. Identico.

**Art.181**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare della imposta che lo Stato, dove è situata la stabile organizzazione, avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria n. 90/434 del 23 luglio 1990. Il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari.

4. Non sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi le differenze positive o negative di fusione e di scissione riferibili al concambio ovvero all'annullamento di una partecipazione il cui titolare acquisisca la corrispondente quota del patrimonio del soggetto partecipato. Agli eventuali maggiori valori iscritti in bilancio per compensare le differenze negative si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.

5. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate nell'art. 1, non comportano realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei

**4. DA ABROGARE**

**5. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate nell'art. 1, non comportano realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei percettori ferma rimanendo, ricorrendone le**

Art.181

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

percettori.

6. Se è stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria n. 90/434 del 23 luglio 1990. In tal caso la partecipazione ricevuta è valutata fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato, agli effetti della disposizione di cui al precedente comma, di un importo pari all'imponibile corrispondente all'imposta dovuta a saldo.

7. Si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'art. 1, non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella

**condizioni, l'esenzione totale di cui all'art. 99 e quella parziale di cui agli articoli 68 ed 76, comma 1, lett. c).**

6. Identico.

7. Si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'art. **180**, non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti

**Art.181**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti.

Articolo 3

1. Nelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui all'art. 1 i fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nello Stato italiano del soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione.

Articolo 4

1. Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui al comma 5 dell'art. 123 del testo unico delle imposte sui redditi, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel

conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti.

Art.182

Riserve in sospensione d'imposta

1. Nelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui all'art. **180** i fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nello Stato italiano del soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione le disposizioni di cui all'**articolo 174, commi 4 e 4 bis**.

Art.183

Perdite fiscali

1. Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. **180** le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui al comma 5 dell'art. **174**, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e

**Art.181**

**Art.182**

**Art.163**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza.

**Articolo 124**

**Liquidazione ordinaria.**

1. In caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto dei profitti e delle perdite, ovvero a norma dell'articolo 79 o dell'articolo 80 se ne ricorrono i presupposti; il conto dei profitti e delle perdite deve essere redatto, per le società, in conformità alle risultanze del conto della gestione prescritto dall'articolo 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, è quella in cui ne viene data comunicazione all'ufficio delle imposte mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in

nei limiti di detta differenza.

**CAPO IV**

**LIQUIDAZIONE VOLONTARIA E PROCEDURE CONCURSUALI**

**Art.184**

**Liquidazione ordinaria**

1. In caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto dei profitti e delle perdite, ovvero a norma dell'art. 75 se ne ricorrono i presupposti; il conto dei profitti e delle perdite deve essere redatto, per le società, in conformità alle risultanze del conto della gestione prescritto dall'art. 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, è quella in cui ne viene data comunicazione all'ufficio delle imposte mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in

**Art.184**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di cui agli articoli 79 e 80. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero a norma dell'articolo 79 o dell'articolo 80 se ne ricorrono i presupposti, salvo conguaglio in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae per più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi così determinati, ancorché già tassati separatamente a norma degli articoli 16 e 18, si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci per i periodi di imposta di competenza. Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8.

3. Per le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in

base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di cui **all'articolo 75**. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero a norma dell'art. 75 se ne ricorrono i presupposti, salvo conguaglio in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae per più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi così determinati, ancorché già tassati separatamente a norma degli **articoli 17 e 21**, si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci per i periodi di imposta di competenza. Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell' **art. 9**.

3. Per le società soggette all'imposta di cui al **titolo II** il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo

Art.184

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

base al rispettivo bilancio, salvo conguaglio in base al bilancio finale; le perdite di esercizio anteriori all'inizio della liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi dell'articolo 102 sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio. Se la liquidazione si protrae per più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi compresi nelle somme percepite o nei beni ricevuti dai soci, ancorché già tassati separatamente a norma degli articoli 16 e 18, concorrono a formarne il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza.

4. Per i redditi degli immobili di cui all'art. 57, comma 1, compresi nella liquidazione l'imposta locale sui redditi si applica in ogni caso a titolo definitivo anche per la frazione di esercizio e per gli esercizi intermedi di cui ai commi 2 e 3.

Articolo 125

Fallimento e liquidazione coatta.

1. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che

bilancio, liquidando la relativa imposta salvo conguaglio in base al bilancio finale; le perdite di esercizio anteriori all'inizio della liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi **dell'articolo 95** sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio. Se la liquidazione si protrae per più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi compresi nelle somme percepite o nei beni ricevuti dai soci, ancorché già tassati separatamente a norma degli **articoli. 17 e 21**, concorrono a formarne il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza.

Art.185

Fallimento e liquidazione coatta

1. Identico.

Art.184

Art.185

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

ordina la liquidazione è determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione.

2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi è stato esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti.

3. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 è diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione ed è aumentata dei debiti personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al netto dell'imposta locale sui redditi, è imputato all'imprenditore, ai familiari partecipanti all'impresa o ai

2. Identico.

3. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 è diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione ed è aumentata dei debiti personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al netto dell'imposta locale sui redditi, è imputato all'imprenditore, ai familiari partecipanti all'impresa o ai

**Art.184**

**Art.185**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

soci nel periodo di imposta in cui si è chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell'art. 46 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci.

4. L'imposta locale sui redditi afferente il reddito di impresa relativo al periodo di durata del procedimento è commisurata alla differenza di cui ai commi 2 e 3 ed è prelevata sulla stessa.

Per i redditi di ciascuno degli immobili di cui all'art. 57, comma 1, e di quelli personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.

**Articolo 126**

**Applicazione analogica.**

1. Le disposizioni degli articoli da 122 a 125 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di trasformazione, fusione, liquidazione e fallimento di enti diversi dalle società.

soci nel periodo di imposta in cui si è chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano le disposizioni **dell'articolo 9**. Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell'art. 46 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci.

4. L'imposta locale sui redditi afferente il reddito di impresa relativo al periodo di durata del procedimento è commisurata alla differenza di cui ai commi 2 e 3 ed è prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno degli immobili di cui **all'articolo 102**, comma 1, e di quelli personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.

**Art.186**

**Applicazione analogica**

1. Le disposizioni degli **articoli da 184 a 185** valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di liquidazione e fallimento di enti diversi dalle società.

**Art.185  
Art.186**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

<b>TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986</b>	<b>TESTO PROPOSTO - BOZZA -</b>
<p style="text-align: center;">TITOLO V Disposizioni varie, transitorie e finali</p> <p style="text-align: center;">Articolo 129 Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici.</p> <p>1. Per i terreni dati in affitto per uso agricolo, se per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale, il reddito dominicale è determinato in misura pari a quella del canone di affitto.</p> <p>2. In deroga all'articolo 34, per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 130 Società civili.</p> <p>1. Ai fini delle imposte sui redditi le società civili esistenti alla data di entrata in vigore del codice civile, di cui all'articolo 204, commi primo e secondo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI</p> <p style="text-align: center;">Art.187 Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici</p> <p>1. Identico</p> <p>2. In deroga all'articolo <b>48</b>, per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.</p> <p style="text-align: center;">Art.188 Società civili</p> <p>Identico</p>

**Art.187**  
**Art.188**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali. Alle società civili costituite in forma di società per azioni, di cui al terzo comma del predetto articolo 204, si applicano le disposizioni del presente testo unico relative a questo tipo di società.

**Articolo 131**

**Eredità giacente.**

1. Se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari è determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, e secondo quelle del capo III del titolo II, se il chiamato è soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Dopo l'accettazione della eredità il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui al comma 3 dell'articolo 7, se il chiamato all'eredità è persona fisica o

**Art.189**

**Eredità giacente**

1. Se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari è determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, **sezione I** se il chiamato all'eredità è persona fisica , o non è noto, e secondo quelle del **titolo I, sezione II**, se il chiamato è un soggetto diverso. Dopo l'accettazione dell'eredità il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui al comma 3 dell'articolo **8**, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in via

**Art.188**

**Art.189**

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N. 917 DEL 1986	TESTO PROPOSTO - BOZZA -
<p>non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di delazione dell'eredità sotto condizione sospensiva o in favore di un nascituro non ancora concepito.</p> <p>3. Nelle ipotesi previste nei commi 1 e 2 l'imposta locale sui redditi è applicata in via definitiva in ciascun periodo di imposta.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 132 Campione d'Italia.</p> <p>1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio.</p> <p>2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito</p>	<p>provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita dall'articolo <b>12</b> per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.</p> <p>2. Identico</p> <p>3. Identico</p> <p style="text-align: center;">Art.190 Campione d'Italia</p> <p>1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro, in deroga alle disposizioni <b>dell'articolo 10</b>, sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio.</p> <p>2. Identico</p>

Art.189  
Art.190

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

d'imposta in euro.

3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

**Articolo 133**

Riferimenti legislativi ad imposte abolite.

1. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a determinati ammontari di reddito, assoggettati ad imposte abolite dal 1° gennaio 1974 va inteso come fatto agli stessi redditi nell'ammontare netto determinato ai fini delle singole categorie di reddito previste dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Se il riferimento è fatto alla non assoggettabilità all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre

3. Identico

**Art.191**

Riferimenti legislativi ad imposte abolite

Identico

**Art.190**

**Art.191**

commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera **lire 960 mila**. Quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente di cui agli **articoli 46 e 47**, lettere a) e b), il predetto ammontare viene elevato di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro dipendente considerato.

3. Se il riferimento è fatto ad un reddito complessivo netto agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo non superiore ad un determinato ammontare indicato nella legge, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera l'ammontare indicato nella legge stessa, aumentato come previsto nel comma 2 quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente.

4. Se il riferimento è fatto ad un ammontare dell'imponibile dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo iscritto a ruolo, la condizione si considera soddisfatta se il reddito

**Art.191**

complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera la somma indicata dalla legge, aumentata di **lire 240 mila** per il contribuente, di **lire 100 mila** per ciascun componente la famiglia che risulti a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta è dovuta e di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro dipendente.

5. Se il riferimento è fatto alla quota esente dall'imposta complementare progressiva sul reddito o ad un suo multiplo, tale ammontare è determinato in **lire 240 mila** o nel rispettivo multiplo.

6. Se il riferimento è fatto ad una quota o ad un determinato ammontare del reddito imponibile di una o più categorie dell'imposta di ricchezza mobile, il riferimento stesso va fatto per le categorie B e C/1 ai redditi netti di lavoro autonomo e di impresa determinati ai sensi del titolo I, capi V e VI, diminuiti di **lire 360 mila**, e per la categoria C/2 ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati determinati ai sensi dello stesso titolo I, capo IV, diminuiti di **lire 840 mila**. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5 il riferimento va fatto alla quota del reddito di impresa o di lavoro autonomo della società o associazione,

**Art.191**

diminuito di **lire 360 mila**, imputabile all'interessato.

7. Se il riferimento è fatto alla non iscrizione nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, la condizione si intende soddisfatta se il contribuente non possiede redditi di impresa o redditi di lavoro autonomo di ammontare superiore a **lire 360 mila** ovvero redditi derivanti da capitali dati a mutuo o redditi diversi.

8. Se i benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di esse somme non si tiene conto agli effetti della verifica dei limiti stabiliti dalle singole leggi per la concessione dei benefici medesimi.

9. Nelle domande agli uffici delle imposte volte ad ottenere certificati da cui risultino le condizioni previste nel presente articolo, il richiedente deve dichiarare se ed in quale misura possiede redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta e redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

10. Gli uffici delle imposte rilasciano i certificati di cui al comma 9 anche in base a dichiarazione attestante i fatti oggetto della certificazione, resa dall'interessato ad un funzionario dell'ufficio

**Art.191**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per il rilascio dei certificati sono in ogni caso dovuti i diritti previsti nei numeri 1) e 4) della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 648.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano altresì per il rilascio di certificati concernenti la presentazione della dichiarazione dei redditi e la situazione reddituale da essa risultante.

Articolo 134

Redditi dei fabbricati.

1. Per i periodi di imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata ai sensi del **comma 2 dell'articolo 34** le rendite catastali dei fabbricati saranno aggiornate mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti annualmente, per singole categorie di unità immobiliari urbane, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale.

2. Fino al termine di cui al comma 1, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto di un quarto sia superiore alla rendita catastale aggiornata per oltre un quinto di questa, il reddito è

Identico

Art.192

Redditi dei fabbricati

Art.191

Art.192

determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto di un quarto. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la presente disposizione si applica con riferimento al canone di locazione ridotto di due quinti anziché di un quarto; per i fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, la presente disposizione si applica con riferimento al canone di locazione ridotto di un terzo, salvo il disposto **del comma 2 dell'articolo 40**. Fino al termine medesimo le disposizioni del **comma 2 dell'articolo 129** si applicano con riferimento alla rendita catastale aggiornata.

3. L'aggiornamento delle rendite catastali degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1<sup>o</sup> giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è effettuato mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, la relativa rendita catastale è ridotta a metà ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi. Il mutamento di destinazione degli immobili medesimi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali e il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili vincolati

**Art.192**

**TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI  
D.P.R. N. 917 DEL 1986**

**TESTO PROPOSTO  
- BOZZA -**

determinano la decadenza dall'agevolazione tributaria, ferma restando ogni altra sanzione. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali ne dà al competente ufficio delle imposte immediata comunicazione, dal ricevimento della quale inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.

**Articolo 135**

**Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie.**

1. Restano ferme, oltre alle agevolazioni tributarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e da leggi speciali, le agevolazioni disposte a favore di consorzi e di cooperative dal terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni.

**Articolo 136**

**Entrata in vigore.**

1. Il presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio 1988 con effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1987.

**Art.193**

**Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie**

Identico

**Art.194**

**Entrata in vigore**

**1. Il presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio ... con effetto per i periodi di imposta che hanno inizio a partire da tale data, tuttavia:**

**a) le disposizioni degli articoli 58, 70 e 101**

**Art.192**

**Art.193**

**Art.194**

relativamente al regime fiscale degli utili distribuiti dalle società o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 82 hanno effetto dalle distribuzioni deliberate successivamente all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre ..... . Per le distribuzioni deliberate fino all'approvazione del bilancio di cui al periodo precedente il credito d'imposta spetta nella misura del ..... degli utili distribuiti nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'abrogato art.105;

rt.194

b) resta ferma l'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, relativamente alle operazioni di fusione e scissione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti fino al.....;

c) non rientrano nell'esenzione di cui all'art. 99 ed all'art. 66 le plusvalenze relative alle azioni o quote realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre..... fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nello stesso periodo d'imposta in corso al 31 dicembre ..... e nel precedente.

d) corrispondentemente le svalutazioni delle stesse azioni o quote di cui al periodo precedente, riprese a tassazione nel

periodo d'imposta in corso al 31 dicembre ..... e nel precedente sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre .....

e) le norme di cui alla Sezione II del capo II del titolo II si applicano ai periodi di imposta che iniziano successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione dell'Unione Europea al regime di determinazione dell'imponibile ivi previsto;

f) l'eventuale eccedenza delle minusvalenze di cui all'articolo 77 ancora non utilizzate alla fine del periodo d'imposta in corso al ..... può essere portata in deduzione delle future plusvalenze nella stessa percentuale di cui al comma 3 dello stesso articolo 77..

Art.194

<b>T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. n. 917/1986</b>	<b>TESTO PROPOSTO BOZZA</b>
--	---------------------------------

<b>TABELLA DI RAFFRONTO</b>	
TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
	SEZIONE I PERSONE FISICHE
Art. 1 (Presupposto dell'imposta)	Art. 1 (Presupposto dell'imposta)
Art. 2 (Soggetti passivi)	Art. 2 (Soggetti passivi)
	Art. 3 (Residenza delle persone fisiche)
Art. 3 (Base imponibile)	Art. 4 (Base imponibile)
Art. 4 (Coniugi e figli minori)	Art. 5 (Coniugi e figli minori)
Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata)	Art. 6 (Redditi prodotti in forma associata)
Art. 6 (Classificazione dei redditi)	Art. 7 (Classificazione dei redditi)
Art. 7 (Periodo di imposta)	Art. 8 (Periodo di imposta)
Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo)	Art. 9 (Determinazione del reddito complessivo)
Art. 9 (Determinazione dei redditi e delle perdite)	Art. 10 (Determinazione dei redditi e delle perdite)
Art. 10 (Oneri deducibili)	Art. 11 (Oneri deducibili)
Art. 10-bis (Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione)	Art. 11-bis (Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione)
Art. 11 (Determinazione dell'imposta)	Art. 12 (Determinazione dell'imposta)
Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia)	Art. 13 (Detrazioni per carichi di famiglia)
Art. 13 (Altre detrazioni)	Art. 14 (Altre detrazioni)
Art. 13-bis (Detrazioni per oneri)	Art. 15 (Detrazioni per oneri)
Art. 13-ter (Detrazioni per canoni di locazione)	Art. 16 (Detrazioni per canoni di locazione)
Art.14 (Credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti)	ABROGATO

<b>T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. n. 917/1986</b>	<b>TESTO PROPOSTO BOZZA</b>
	TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI
	CAPO I DISPOSIZIONI RELATIVE AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO ED AI RAPPORTI INTERNAZIONALI
Art. 15 (Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)	Art. 168 (Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)
	TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO
	CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
	SEZIONE I PERSONE FISICHE
Art. 16 (Tassazione separata)	Art. 17 (Tassazione separata)
Art. 16-bis (Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera)	Art. 18 (Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera)
Art. 17 (Indennità di fine rapporto)	Art. 19 (Indennità di fine rapporto)
Art. 17-bis	Art. 20 (Prestazioni pensionistiche)
Art. 18 (Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente)	Art. 21 (Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente)
Art. 19 (Scomputo degli acconti)	Art. 22 (Scomputo degli acconti)
Art. 20 (Applicazione dell'imposta ai non residenti)	Art. 23 (Applicazione dell'imposta ai non residenti)
	TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI
	CAPO I DISPOSIZIONI RELATIVE AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO ED AI RAPPORTI INTERNAZIONALI
Art. 20-bis (Trasferimento di sede all'estero)	Art. 169 (Trasferimento all'estero della residenza o della sede)
	TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO
	CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
	SEZIONE I PERSONE FISICHE
Art. 21 (Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti)	Art. 24 (Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti)
	CAPO II REDDITI FONDIARI
Art. 22 (Redditi fondiari)	Art. 36 (Redditi fondiari)

<b>T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. n. 917/1986</b>	<b>TESTO PROPOSTO BOZZA</b>
Art. 23 (Imputazione dei redditi fondiari)	Art. 37 (Imputazione dei redditi fondiari)
Art. 24 (Reddito dominicale dei terreni)	Art. 38 (Reddito dominicale dei terreni)
Art. 25 (Determinazione del reddito dominicale)	Art. 39 (Determinazione del reddito dominicale)
Art. 26 (Variazioni del reddito dominicale)	Art. 40 (Variazioni del reddito dominicale)
Art. 27 (Denuncia e decorrenza delle variazioni)	Art. 41 (Denuncia e decorrenza delle variazioni)
Art. 28 (Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali)	Art. 42 (Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali)
Art. 29 (Reddito agrario)	Art. 43 (Reddito agrario)
Art. 30 (Imputazione del reddito agrario)	Art. 44 (Imputazione del reddito agrario)
Art. 31 (Determinazione del reddito agrario)	Art. 45 (Determinazione del reddito agrario)
Art. 32 (Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali)	Art. 46 (Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali)
Art. 33 (Reddito dei fabbricati)	Art. 47 (Reddito dei fabbricati)
Art. 34 (Determinazione del reddito dei fabbricati)	Art. 48 (Determinazione del reddito dei fabbricati)
Art. 35 (Variazioni del reddito dei fabbricati)	Art. 49 (Variazioni del reddito dei fabbricati)
Art. 36 (Decorrenza delle variazioni)	Art. 50 (Decorrenza delle variazioni)
Art. 37 (Fabbricati di nuova costruzione)	Art. 51 (Fabbricati di nuova costruzione)
Art. 38 ( Unità immobiliari non locate)	Art. 52 ( Unità immobiliari non locate)
Art. 39 (Costruzioni rurali)	Art. 53 (Costruzioni rurali)
Art. 40 (Immobili non produttivi di reddito fondiario)	Art. 54 (Immobili non produttivi di reddito fondiario)
	<b>CAPO III REDDITI DI CAPITALE</b>
Art. 41 (Redditi di capitale)	Art. 55 (Redditi di capitale)
Art. 42 (Determinazione del reddito di capitale)	Art. 56 (Determinazione del reddito di capitale)
Art. 43 (Versamenti dei soci)	Art. 57 (Versamenti dei soci)
Art. 44 (Utili da partecipazione in società ed enti)	Art. 58 (Utili da partecipazione in società ed enti)
Art. 45 (Redditi imponibili ad altro titolo)	Art. 59 (Redditi imponibili ad altro titolo)

<b>T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. n. 917/1986</b>	<b>TESTO PROPOSTO BOZZA</b>
	<b>CAPO IV REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE</b>
Art. 46 (Redditi di lavoro dipendente)	Art. 60 (Redditi di lavoro dipendente)
Art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)	Art. 61 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)
Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente)	Art. 62 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente)
Art. 48-bis (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)	Art. 63 (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)
	<b>CAPO V REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>
Art. 49 (Redditi di lavoro autonomo)	Art. 64 (Redditi di lavoro autonomo)
Art. 50 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo)	Art. 65 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo)
	<b>CAPO VI REDDITI DI IMPRESA</b>
Art. 51 (Redditi di impresa)	Art. 66 (Redditi di impresa)
Art. 52 (Determinazione del reddito di impresa)	Art. 67 (Determinazione del reddito di impresa)
	Art. 68 (Plusvalenze)
	Art. 69 (Sopravvenienze attive)
	Art. 70 (Dividendi)
	Art. 71 (Prorata patrimoniale)
	Art. 72 (Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese)
	Art. 73 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa)
	<b>TITOLO II IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'</b>
	<b>CAPO II DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI COMMERCIALI RESIDENTI</b>
	<b>SEZIONE I DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLA SINGOLA ENTITA' LEGALE</b>
Art. 52 (Determinazione del reddito di impresa)	Art. 96 (Determinazione del reddito complessivo)
Art. 53 (Ricavi)	Art. 97 (Ricavi)
Art. 54 (Plusvalenze patrimoniali)	Art. 98 (Plusvalenze patrimoniali)

<b>T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. n. 917/1986</b>	<b>TESTO PROPOSTO BOZZA</b>
	Art. 99 (Plusvalenze patrimoniali esenti)
Art. 55 (Sopravvenienze attive)	Art. 100 (Sopravvenienze attive)
Art. 56 (Dividendi ed interessi)	Art. 101 (Dividendi ed interessi)
Art. 57 (Proventi immobiliari)	Art. 102 (Proventi immobiliari)
Art. 58 (Proventi non computabili nella determinazione del reddito)	Art. 103 (Proventi non computabili nella determinazione del reddito)
Art. 59 (Variazioni delle rimanenze)	Art. 104 (Variazioni delle rimanenze)
Art. 60 (Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale)	Art. 105 (Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale)
Art. 61 (Valutazione dei titoli)	Art. 106 (Valutazione dei titoli)
Art. 62 (Spese per prestazioni di lavoro)	Art. 107 (Spese per prestazioni di lavoro)
Art. 63 (Interessi passivi)	Art. 108 (Interessi passivi)
	Art. 109 (Pro rata patrimoniale)
	Art. 110 (Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese)
Art.64 (Oneri fiscali e contributivi)	Art.111 (Oneri fiscali e contributivi)
Art. 65 (Oneri di utilità sociale)	Art. 112 (Oneri di utilità sociale)
Art. 66 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite)	Art. 113 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite)
Art. 67 (Ammortamento dei beni materiali)	Art. 114 (Ammortamento dei beni materiali)
Art. 68 (Ammortamento dei beni immateriali)	Art. 115 (Ammortamento dei beni immateriali)
Art. 69 (Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili)	Art. 116 (Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili)
Art. 70 (Accantonamenti di quiescenza e previdenza)	Art. 117 (Accantonamenti di quiescenza e previdenza)
Art. 71 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti)	Art. 118 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti)
Art. 72 (Accantonamenti per rischi di cambio)	Art. 119 (Accantonamenti per rischi di cambio)
Art. 73 (Altri accantonamenti)	Art. 120 (Altri accantonamenti)
Art. 74 (Spese relative a più esercizi)	Art. 121 (Spese relative a più esercizi)
Art. 75 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa)	Art. 122 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa)
Art. 76 (Norme generali sulle valutazioni)	Art. 123 (Norme generali sulle valutazioni)

<b>T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. n. 917/1986</b>	<b>TESTO PROPOSTO BOZZA</b>
	TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO
	CAPO VI REDDITI DI IMPRESA
Art. 77 (Beni relativi all'impresa)	Art. 74 (Beni relativi all'impresa)
	TITOLO II IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'
	CAPO II DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI COMMERCIALI RESIDENTI
	SEZIONE I DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLA SINGOLA ENTITA' LEGALE
Art. 78 (Imprese di allevamento)	Art. 128 (Imprese di allevamento)
	TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO
	CAPO VI REDDITI DI IMPRESA
Art. 79 (Imprese minori)	Art. 75 (Imprese minori)
	CAPO VII REDDITI DIVERSI
Art. 81 (Redditi diversi)	Art. 76 (Redditi diversi)
Art. 82 (Plusvalenze)	Art. 77 (Plusvalenze)
Art. 83 (Premi, vincite e indennità)	Art. 78 (Premi, vincite e indennità)
Art. 84 (Redditi di natura fondiaria)	Art. 79 (Redditi di natura fondiaria)
Art. 85 (Altri redditi)	Art. 80 (Altri redditi)
	TITOLO II IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'
	CAPO I SOGGETTI PASSIVI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 86 (Presupposto dell'imposta)	Art. 81 (Presupposto dell'imposta)
Art. 87 (Soggetti passivi)	Art. 82 (Soggetti passivi)
Art. 88 (Stato ed enti pubblici)	VEDI ART. 2 COMMA 4 E ART. 66 COMMA 2
	Art. 83 (Opzione per la trasparenza fiscale delle società di capitali)

<b>T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. n. 917/1986</b>	<b>TESTO PROPOSTO BOZZA</b>
	Art. 84 (Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria)
Art. 89 (Base imponibile)	Art. 85 (Base imponibile)
Art. 90 (Periodo d'imposta)	Art. 86 (Periodo d'imposta)
Art. 91 (Aliquota dell'imposta)	Art. 87 (Aliquota dell'imposta)
Art. 91-bis (Detrazione di imposta per oneri)	Art. 88 (Detrazione di imposta per oneri)
Art. 92 (Credito d'imposta)	ABROGATO
Art. 93 (Scomputo degli acconti)	Art. 89 (Scomputo degli acconti)
Art. 94 (Ripporto o rimborso delle eccedenze)	Art. 90 (Ripporto o rimborso delle eccedenze)
	CAPO II DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI COMMERCIALI RESIDENTI
	SEZIONE I DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLA SINGOLA ENTITA' LEGALE
Art. 95 (Reddito complessivo)	Art. 91 (Reddito complessivo)
Art. 96 (Dividendi esteri)	ABROGATO
Art. 96-bis (Dividendi distribuiti da società non residenti)	ABROGATO
Art. 97 (Sopraprezzi di emissione e interessi di conguaglio)	Art. 92 (Versamenti dei soci)
Art. 98 (Prestiti obbligazionari)	ABROGATO
Art. 99 (Annullamento di azioni proprie)	Art. 93 (Annullamento di azioni proprie)
Art. 100 (Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali)	Art. 94 (Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali)
Art. 102 (Ripporto delle perdite)	Art. 95 (Ripporto delle perdite)
Art. 103 (Imprese di assicurazione)	Art. 124 (Imprese di assicurazione)
Art. 103-bis (Enti creditizi e finanziari)	Art. 125 (Operazioni fuori bilancio)
	Art. 126 (Operazioni di ristrutturazione del debito)
Art. 104 (Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi)	Art. 127 (Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi)

T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. n. 917/1986	TESTO PROPOSTO BOZZA
	TITOLO II IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'
	CAPO II DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI COMMERCIALI RESIDENTI
	SEZIONE II DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER ALCUNE IMPRESE MARITTIME
	Art. 129 (Ambito soggettivo ed oggettivo)
	Art. 130 (Determinazione del reddito imponibile)
	Art. 131 (Limiti dall'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia)
	Art. 132 (Plusvalenze e minusvalenze)
	Art. 133 (Obblighi contabili)
	Art. 134 (Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione)
	Art. 135 (Norme di attuazione)
Art. 105 (Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti)	ABROGATO
Art. 105-bis (Versamenti integrativi)	ABROGATO
Art. 106 (Credito d'imposta relativo alla distribuzione di utili fruenti di agevolazioni territoriali)	ABROGATO
Art. 106-bis (Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo)	ABROGATO
Art. 107 (Compensazione e rimborso delle eccedenze della maggiorazione di conguaglio)	ABROGATO
	TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO
	CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
	SEZIONE II ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI
	Art. 25 (Residenza degli enti non commerciali)
Art. 108 (Reddito complessivo)	Art. 26 (Reddito complessivo)
Art. 109 (Determinazione dei redditi)	Art. 27 (Determinazione dei redditi)
Art. 109-bis (Regime forfetario degli enti non commerciali)	Art. 28 (Regime forfetario degli enti non commerciali)

<b>T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. n. 917/1986</b>	<b>TESTO PROPOSTO BOZZA</b>
Art. 110 (Oneri deducibili)	Art. 29 (Oneri deducibili)
Art. 110-bis (Detrazioni d'imposta per oneri)	Art. 30 (Detrazioni d'imposta per oneri)
Art. 111 (Enti di tipo associativo)	Art. 31 (Enti di tipo associativo)
Art. 111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale)	Art. 32 (Perdita della qualifica di ente non commerciale)
Art. 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)	Art. 33 (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
	SEZIONE III ENTI NON COMMERCIALI NON RESIDENTI
Art. 112 (Reddito complessivo)	Art. 34 (Reddito complessivo)
	TITOLO II IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'
	CAPO III SOCIETA' ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI
Art. 112 (Reddito complessivo)	Art. 163 (Reddito complessivo)
Art. 113 (Società ed enti commerciali)	Art. 164 (Determinazione del reddito complessivo)
	Art. 165 (Stabile organizzazione)
	TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO
	CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
	SEZIONE III ENTI NON COMMERCIALI NON RESIDENTI
Art. 114 (Enti non commerciali)	Art. 35 (Determinazione del reddito complessivo)
	TITOLO II IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'
	CAPO II DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI COMMERCIALI RESIDENTI
	SEZIONE III CONSOLIDATO NAZIONALE
	Art. 136 (Soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese residenti)
	Art. 137 (Effetti dell'esercizio dell'opzione)
	Art. 138 (Condizioni per l'efficacia dell'opzione)
	Art. 139 (Definizione del requisito di controllo)

<b>T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. n. 917/1986</b>	<b>TESTO PROPOSTO BOZZA</b>
	Art. 140 (Obblighi delle società controllate)
	Art. 141 (Obblighi della società o ente controllante e rettifiche di consolidamento)
	Art. 142 (Utilizzo delle norme sovvenzionali)
	Art. 143 (Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo)
	Art. 144 (Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo triennale)
	Art. 145 (Mancato rinnovo dell'opzione)
	Art. 146 (Limiti all'efficacia e all'esercizio dell'opzione)
	Art. 147 (Responsabilità )
	Art. 148 (Norma transitoria)
	Art. 149 (Norme di attuazione)
	<b>SEZIONE IV CONSOLIDATO MONDIALE</b>
	Art. 150 (Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti)
	Art. 151 (Effetti dell'esercizio dell'opzione)
	Art. 152 (Condizioni per l'efficacia dell'opzione)
	Art. 153 (Definizione del requisito di controllo)
	Art. 154 (Obblighi della società o ente controllante e rettifiche di consolidamento)
	Art. 155 (Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo)
	Art. 156 (Determinazione dell'imposta dovuta)
	Art. 157 (Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo di validità dell'opzione)
	Art. 158 (Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o più controllate non residenti)
	Art. 159 (Mancato rinnovo dell'opzione)
	Art. 160 (Coordinamento con l'articolo 170)
	Art. 161 (Norma transitoria)

<b>T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. n. 917/1986</b>	<b>TESTO PROPOSTO BOZZA</b>
	Art. 162 (Norme di attuazione)
	<b>TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI</b>
Art. 121-bis (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni)	Art. 167 (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni)
	<b>CAPO II OPERAZIONI STRAORDINARIE</b>
Art. 122 (Trasformazione della società)	Art. 173 (Trasformazione della società)
Art. 123 (Fusione di società)	Art. 174 (Fusione di società)
Art. 123-bis (Scissione di società)	Art. 175 (Scissione di società)
	<b>CAPO IV LIQUIDAZIONE VOLONTARIA E PROCEDURE CONCURSUALI</b>
Art. 124 (Liquidazione ordinaria)	Art. 184 (Liquidazione ordinaria)
Art. 125 (Fallimento e liquidazione coatta)	Art. 185 (Fallimento e liquidazione coatta)
Art. 126 (Applicazione analogica)	Art. 186 (Applicazione analogica)
	<b>TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI</b>
	<b>CAPO II OPERAZIONI STRAORDINARIE</b>
Art. 126 (Applicazione analogica)	Art. 176 (Applicazione analogica)
	<b>TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI</b>
Art. 127 (Divieto della doppia imposizione)	Art. 166 (Divieto della doppia imposizione)
	<b>TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI</b>
	<b>CAPO I DISPOSIZIONI RELATIVE AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO ED AI RAPPORTI INTERNAZIONALI</b>
Art. 127-bis (Disposizioni in materia di imprese estere partecipate)	Art. 170 (Disposizioni in materia di imprese estere controllate)
	Art. 171 (Disposizioni in materia di imprese estere e collegate)
Art. 128 (Accordi internazionali)	Art. 172 (Accordi internazionali)

T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. n. 917/1986	TESTO PROPOSTO BOZZA
	TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 129 (Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici)	Art. 187 (Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici)
Art. 130 (Società civili)	Art. 188 (Società civili)
Art. 131 (Eredità giacente)	Art. 189 (Eredità giacente)
Art. 132 (Campione d'Italia)	Art. 190 (Campione d'Italia)
Art. 133 (Riferimenti legislativi ad imposte abolite)	Art. 191 (Riferimenti legislativi ad imposte abolite)
Art. 134 (Redditi dei fabbricati)	Art. 192 (Redditi dei fabbricati)
Art. 135 (Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie)	Art. 193 (Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie)
Art. 136 (Entrata in vigore)	Art. 194 (Entrata in vigore)